COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

LEGGI DECRETI E REGOLAMENTI

ISTRUZIONI, MINISTERIALI E SOVRANE RISOLUZIONI

IN MATERIA

CIVILE, PENALE, ECCLESIASTICA, COMMERCIALE ED AMMINISTRATIVA

RACCOLTI

Dal 1841 fino a tutto il 1845

E PUBBLICATI

Per cura di Francesco Dias

Uffiziale nel Ministero e Real Segreteria di Stato delle Finanze

NAPOLI
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI FR. AZZOLINO
Vico Gerolomini N.° 10.
1847

ANNO 1844

ANNO 1844

Circolare del 3 gennaio 1844 emessa dal ministro degli affari interni e diretta a tutti gl' intendenti con la quale si danno disposizioni per regolare la esposizione delle industrie e manifatture del regno nel dì 30 maggio corrente anno.

La mostra solenne delle manifatture e delle industrie del regno solita farsi ogni due anni nel giorno 30 di maggio, onomastico del Re nostro signore, dee aver effetto in questo anno.

Nel parteciparle, signor intendente, le mie istruzioni su tal proposito, desidero che sien queste adempiute con la più scrupulosa esattezza.

1. Ella dunque farà noto alla provincia, che in questa fiata non solo debbono presentarsi, secondo il solito, i lavori delle arti e delle manifatture le quali costà sono in piedi, ed anche quei saggi che han figurato nella particolare esposizione del capo-luogo, affin di ravvisare il progresso, e giudicar se meritino premio; ma davvantagio vuolsi che faccian parte della pubblica esposizione tutti i nuovi ordegni o strumenti rurali messi in uso mercè le cure della società economica, i saggi delle piante necessarie alle arti d' ogni specie; i modelli delle macchine non ha guari trovate o introdotte; ed in fine quanto mai giovi a far conoscere lo stato presente nel regno della industria preso questo vocabolo nel suo più ampio significato.

2. Ogni manifattore, o uomo dedito a un industria qualunque, che di già sia in possesso di privativa, o d' altro incoraggiamento, e che non offra nella prossima mostra solenne alcun

saggio lodevole della sua manifattura o della sua industria, verrà con ciò solo, a decadere dalla grazia o dal privilegio ottenuto, come dalla legge è previsto.

3. Si avrà sempre particolare riguardo nel caso di sovrane concessioni ai fabbricanti, o manifattori, o uomini industriosi i quali offrano nella pubblica esposizione le prove delle loro utili fatiche.

4. I saggi delle manifatture, e dell'industria da inviarsi al presidente del real istituto d'incoraggiamento in Napoli, dovranno giugnere non più tardi de' 30 di marzo, perchè abbiasi il tempo di ordinarli.

5. Saranno in quantità, o in numero tali da poter essere sotto ogni aspetto diligentemente esaminati.

6. A ciascun saggio verrà unita una polizza dove s'indichi con precisione, se trattasi di manifattura, il luogo dove è stabilita ed il vero prezzo de' suoi lavori a peso, a numero, a misura; se d'una macchina chi ne sia stato l'inventore o l'introduttore, e dove più universalmente si adoperi, se di un minerale, o d'una pianta, in quale sito con più abbondanza, ed in miglior condizione si rinvenga, o quale uso mai se ne faccia. Queste particolari notizie saranno scritte in doppio, e verranno di poi messe a stampa nella serie che l'istituto d'incoraggiamento dovrà presentare alla Maestà del Re nostro signore.

7. Sarà compilato nella intendenza un processo verbale che contenga in doppio la nota esattissima di tutto ciò che dalla provincia s'invia alla pubblica esposizione, processo verbale, che sarà sottoscritto dall'intendente: un esemplare ne rimarrà al ministero, l'altro sarà consegnato al real istituto d'incoraggiamento, e servirà di riscontro per la restituzione degli oggetti collocati in mostra.

8. Chiunque voglia in questa capitale consegnare da per se alcun saggio al reale istituto potrà farlo, indirizzandosi al segretario di corrispondenza cav. D. Francesco Cantarelli delegato all'uopo dal presidente.

9. Terminata la esposizione saranno esattamente restituiti i saggi, a quei che l'avranno presentati, ma dopo che dall'istituto sia profferito il suo avviso, e sieno designati i premi da concedersi.

10. Da ultimo, questa mostra solenne avrà effetto nell'edifizio di Monteoliveto; durerà otto giorni, salvo il protrarsene la durata, ove così piaccia alla maestà del Re signor nostro; e tutte le cose da esporsi spettanti a manifatture di qualsivoglia specie, o nome, dovranno essere in tale numero e quantità da potersi pubblicamente vendere, come in una fiera delle manifatture del regno. A tale oggetto il luogo assegnato in questo anno nell'edifizio di Monteoliveto sarà tale che offra bastevole e comodo sito a' proprietari manifattori, ed al pubblico.

— 406 —

Circolare de' 13 gennaio 1844 emessa dal direttore generale del registro e bollo con la quale si risolve il dubbio se unica dev' essere la iscrizione ipotecaria da prendersi contro più persone obbligate pro rata per credito emergente da un sol titolo.

Da sua eccellenza il ministro delle finanze in data de' 20 caduto dicembre col numero 2848 mi si è partecipato il seguente sovrano rescritto comunicato all' eccellenza sua al ministro di grazia e giustizia.

» Ho rassegnato a Sua Maestà il parere della consulta generale del Regno sul dubbio se unica o multiplice esser dovesse la inscrizione ipotecaria che volesse pubblicarsi su i registri della conservazione contro più persone obbligate pro rata per credito emergente da un solo titolo.

» E la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del 22 scorso mese si è degnata risolvere, uniformemente al parere della consulta medesima, che una sola inscrizione debbasi prendere per conservare il dritto ipotecario contro più persone obbligate pro rata per un credito emergente da un solo titolo, ed esser debito del conservatore di esattamente indicare nella tavola alfabetica, e nei registri la individuale specificazione di tutt' i debitori.

» Ne istruisca il conservatore e gli altri di lei subordinati, ne surveglì l' adempimento, e mi accusi intanto il ricapito della presente.

— 407 —

Ministeriale de' 20 gennaio 1844 diretta dal ministro delle finanze a quello degli affari ecclesiastici con la quale si propone un espediente onde sormontasi le difficoltà ad aversi i certificati della esistenza dei titolari fornito di bollo e registro.

Come uno de' mezzi più certi a conoscere la vacanza de' benefici che fossero avvenuti nel corso dell' anno, con decreto degli 11 gennaio 1820 venne determinato, che ciascun titolare di beneficio, niuno escluso, dovesse ne' primi giorni del nuovo anno esibire alla rispettiva amministrazione diocesana il certificato della propria esistenza, da lui redatto, e videmato dal sindaco locale, ma perchè si vide che dai titolari non si adempiva, si suppose, che ciò potesse dipendere dal non volersi interessare de' dritti di bollo, e di registrazione per cui si credè meglio caricarsi le amministrazioni di siffatto esito, che lasciarlo nell' imbarazzo di raccogliere le nuove in altro modo sulle avvenute vacanzi, è ciò fu determinato con rescritto sovrano del 14 dicembre 1824. Ed affinchè nè la esibizione de' certificati si trascurasse, nè il pagamento delle formalità non si

omettesse fu ingiunto alle amministrazioni di rimettere il notamento de' benefici delle rispettive diocesi ai direttori delle rispettive Provincie, ai quali fu dato l'incarico di vegliare sull'uno, e sull'altro adempimento. Per quanto e direttamente da questo ministero si fosse ingiunto ai regi procuratori, e con frequenza, la esatta osservanza delle sovrane determinazioni a tal riguardo, e si fosse da cotesto ministero inculcato alle amministrazioni di non omettere una parte di servizio, che in fine ridonda a loro utilità, pure ve ne sono di quelle, nelle quali o non completamente si sono i certificati ritirati, o non si sono ritirati affatto, e così esse come altre non hanno curato affatto di non mai o una volta rimetterli alle formalità del bollo e registro, nè i direttori han potuto altro fare, che insistere presso l' amministrazioni, a darne parte a provacare dal ministero quelle spinte, che si son date e ripetute.

Rincresce alle amministrazioni lo sborso de' dritti delle formalità in cui o non si avvalgono della misura dettata dal decreto del 5 ottobre 1825 a costringere i titolari, o quando questi sieno esatti, non curando formalità su i certificati esibiti, e mentre son richiamate a covrire un attrasso di tanti anni, o sono agevolate ad adempire tra un termine, o sono del passato assolute, son sempre per la maggior parte restie, allegando il pretesto, che le intrinseche obbligazioni non lasciano avanzi da impiegarsi ne' dritti delle cennate formalità, quasicchè il primo intrinseco peso non sia quello di conoscere le vacanze, e di sequestrare le rendite di quei benefici ai quali il titolare è mancato.

Un espediente conviene finalmente adottare perchè questa parte di servizio non si riduca a sterili ordini, ed a minacce inutilmente e ripetutamente fulminate, e non si lasci al pieno arbitrio giustificato non mai da pretesti, che si allegano ed io crederei, che possa esser quello, che io vado a sottomettere all'eccellenza vostra.

Severi sieno i procedimenti delle amministrazioni per commettere i titolari alla esibizione dei certificati, per questo anno durante il mese prossimo di febbraio, e per gli anni avvenire a tutto il mese di gennaio, ed ammassati tutti inviarli ai rispettivi direttori delle Provincie, perchè a loro cura sieno muniti delle due formalità a credito lasciandosi a questi funzionari di agire contra ogni beneficiato per la riscossione de' dritti in quel modo stesso che agiscono per l' incasso di ogni altra somma all' amministrazione dovuta, ingiungendosi bensì una multa al regio procuratore, ed ai due amministratori solidalmente quante volte omettessero di raccogliere i certificati tutti nel tempo prescritto a favore dell' amministrazione del registro e bollo, da riscuotersi con gli stessi mezzi dati a riscuotere i dritti delle formalità contro de' beneficiati.

È vero che ciò sarebbe in contradizione del rescritto del 1844;

ma io rifletto, che quel rescritto di facilitazione ai titolari esonerardo costoro da un obbligo, che in realtà deve esser tutto loro, non avendo dato quel risultamento, che se ne attendeva, può a ragione provocarsene da Sua Maestà il rivocamento, e l' approvazione di un espediente più efficace, nell' emettersi il quale potrebbe anche tirarsi un velo sulle contravvenzioni a tutto l' anno 1843.

Se vostra eccellenza avesse la compiacenza di convenire nella mia idea io la prego a voler affrettarne la proposizione al Re Nostro Signore onde non si faccia inoltrare l' anno e ritardare la conoscenza delle vacanze, che han potuto avvenire finora.

— 408 —

Ministeriale del 24 gennaio 1844 diretta dal ministro delle finanze a quello di grazia e giustizia con la quale si risponde alla dimanda sul parere della maggioranza della consulta, circa il posto che debbono occupare in chiesa i direttori provinciali finanzieri nelle pubbliche cerimonie.

Io ringrazio vostra eccellenza che con foglio degli 11 novembre si è compiaciuta manifestarmi l' avviso della consulta generale a sciogliere la quistione di precedenza tra i corpi giudiziari, ed i direttori provinciali finanzieri nelle pubbliche cerimonie, e l' avviso singolare del vice presidente, e di richiedere le mie osservazioni.

Io osservo, che l' articolo 2 del decreto del 18 maggio non fa che determinare l' ordine tra loro, nel quale i corpi son contemplati nell' articolo 2, e che sia così si vede chiaro nell' articolo 14 dove determinandosi la marcia i capi si vedono posti in quella gradazione tra loro, nella quale si vedono i corpi rispettivamente ove essi appartengono registrati nell' articolo 2.

Ciò posto termina ogni disputa in quanto al luogo, che nella marcia debbon prendere i direttori provinciali finanzieri, i quali son preceduti immediatamente da' presidenti de' tribunali civili e di commercio, e prondono immediatamente posto vicino ai sotto intendenti egualmente che i corpi de' tribunali civili e di commercio precedono gl' impiegati dipendenti dalle direzioni quando fossero invitati, e gli uffiziali delle sottintendenze quando fossero alle funzioni chiamati.

Or se i capi dei corpi nella marcia son considerati staccati dai corpi rispettivi, e formano ordine tra loro nella marcia secondo la gradazione loro data nell' articolo 14 sarebbe assurdo, che in chiesa quest' ordine si sciegliesse per li direttori, e dovessero questi prender sito dietro i corpi costituenti il tribunale civile, e di commercio, e restar esclusi da quella precedenza, che loro si è data nella marcia tra i capi.

Dietro queste riflessioni io trovo, che possa essere da Sua Maestà benignamente accolto il parere della maggioranza.

— 409 —

Circolare dei 31 *gennaio* 1844 *emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni a regolare il dritto di recipiatur sulle carte estere.*

Per mezzo del ministro delle finanze con venerata carta de' 17 corrente gennaio numero 88 mi si è comunicata la sovrana risoluzione, che le trascrivo, partecipata ai 2 del caduto dicembre al detto ministro dall' altro di grazia e giustizia.

» Nel consiglio ordinario di stato del giorno 26 novembre ultimo Sua Maestà nel fine di rimuovere le dubiezze insorte intorno al recipiatur da interporsi su le carte estere, si è degnata dichiarare che tutte le carti provvenienti da estero paese, sieno in forma pubblica, sieno sotto firma privata, delle quali voglia farsi uso nel regno (esclusi però gli atti di commercio ed i correlativi protesti) non possono sottomettersi alle formalità del bollo e del registro, se per esse non siasi, innanzi tratto dall' autorità giudiziaria competente impartito il recipiatur, e compiuta la legalizzazione per quelle che abbisognano di tale formalità.

Diramerà la presente fra i suoi subordinati, di prosieguo alle circolari de' 6 maggio ed 8 luglio 1843 numero 1579, e 1583, ne sorveglierà lo esatto adempimento e me ne accuserà intanto l' adempimento.

— 410 —

Decreto del 7 *febbraio* 1844 *portante delle disposizioni circa il rimborso delle rendite commerciabili iscritte sul gran libro del debito pubblico.*

Veduto il real decreto dei 15 di dicembre 1826, che stabilì l' ammortizzazione delle rendite inscritte sul gran libro del debito pubblico;

Veduto l' altro real decreto dei 18 agosto 1833, per lo quale fu dichiarato non potersi per conto dell' amministrazione ricomprari le rendite iscritte al di sopra del pari; e fu soggiunto, che laddove il corso delle rendite fosse al di sopra del pari, i fondi di ammortizzazione, senza potersi invertire in altro uso si sarebbero impiegati in estinguere altri debiti dello stato;

Considerando, che il debito di due milioni e mezzo di lire sterline, contratto nel 1824 pei bisogni della tesoreria generale va ad estinguersi nel corso di questo anno, epperò ragion vuole che i fondi di ammortizzazione finora impiegati interamente ad estinguere tale debito, sieno destinati all' ammortizzamento del debito pubblico inscritto sul gran libro.

Considerando, che in tutte le costituzioni del debito del gran libro, furono queste stabilite sul capitale di ducati cento; che

su di questa base è stata in tutti i tempi, tanto presso di noi, che nello straniero ragguagliata la contrattazione giornaliera delle nostre rendite cinque per cento; che il diritto è ormai divenuto per lo stato unanimamente riconosciuto tra le più civili nazioni; che l'esercizio di questo dritto è ormai divenuto per lo stato una necessità onde mantenere inviolati i fondi di ammortizzazione alla estinzione del pubblico debito;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il rimborso delle rendite *commerciabili* inscritte sul gran libro sarà fatto alla pari ai possessori di esse fino alla somma di ducati mille di rendita per via di sorteggio, da eseguirsi due volte l'anno nell'epoca della chiusura de' trasferimenti di dicembre e giugno.

2. Il ministro segretario di stato delle finanze disporrà, che la direzione generale del gran libro nei giorni che precedono la riapertura de' trasferimenti, presenti il notamento delle partite di rendita da sorteggiarsi da ducato uno sino a ducati mille e per tutte quelle che superano i ducati mille di rendita, ne faccia la divisione per tanti numeri, per quanti mille ducati di rendita vi hanno capienza per doversi tutti tali numeri sorteggiare, non escluse le frazioni minori di detta somma.

3. Coloro che indi al sorteggio invece del rimborso del capitale alla pari preferiscano di rimanere inscritti nel gran libro; dovranno nel termine di due mesi dalla pubblicazione del suddetto sorteggio farne la dichiarazione, e percepiranno l'interesse del quattro per cento all'anno, dando noi la nostra sovrana promessa, che il capitale di questo nuovo fondo non sarà rimborsato per dieci anni.

4. Sarà aperto nel gran libro un novello registro, ove saranno inscritti i nomi di tutti i creditori dello stato, che avranno voluto avvalersi della facoltà di convertire le rendite dal cinque al quattro per cento, per esser loro rilasciati i nuovi titoli corrispondenti.

5. Tutti i fondi attuali dell'ammortizzazione, le rendite del debito inscritto che si ammortizza, e tutte le somme che si potranno ritrarre dalla riduzione della rendita dal cinque al quattro per cento, saranno in ogni anno impiegati per estinguere il debito pubblico a' termini degli art. 1 e 2 di questo real decreto.

6. Una commessione composta dal nostro ministro segretario di stato delle finanze, dal presidente e procurator generale della gran corte de' conti, da' direttori generali della cassa di ammortizzazione, e del gran libro, e dal controloro generale della real tesoreria, non che di due principali possessori di rendite inscritte sul gran libro domiciliati in Napoli, presiederà al sor-

teggio, che preceduto da avviso sul giornale officiale del regno, sarà eseguito con la maggiore pubblicità e solennità.

7. Sarà fatto dal ministro segretario di stato delle finanze per la esatta esecuzione del presente decreto un regolamento, così per la formazione delle liste e per la pratica esecuzione del sorteggio, come per l'apertura del novello registro delle rendite al quattro per cento, e per la omissione de' corrispondenti titoli.

8. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 411 —

Decreto del 10 *febbraio* 1844 *col quale le funzioni del protomedico generale vengono attribuite ad una commissione protomedicale.*

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni.

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le funzioni del protomedico generale sono attribuite ad una commessione composta di un presidente e cinque soggetti che saranno da noi nominati tra' professori di medicina, di storia naturale e di chimica.

2. Uno de' cinque componenti la commessione suddetta si cambierà in ogni anno a sorte, a cominciare dalla fine del primo anno, e sarà rimpiazzato con una novella nostra nomina.

3. La commessione protomedicale si riunirà due volte in ogni mese ordinariamente per lo disbrigo degli affari, e ciascuno de' componenti suoi godrà di un gettone di presenza di duc. 3. Avrà le funzioni di segretario della commessione l'attuale segretario del protomedicato generale, col compenso che ora sta godendo.

4. La visita protomedicale così detta sarà eseguita in ogni anno da uno de' componenti la commessione in giro e dal presidente, che potrà delegare le sue veci ad un altro de' componenti la commessione a sua scelta.

5. La commessione si occuperà sopra tutto della riforma delle tariffe protomedicali, che proporrà alla nostra approvazione per mezzo del nostro ministro segretario di stato degli affari interni.

6. Gli annui ducati seicento portati sullo stato discusso del ministero degli affari interni per retribuzione del protomedico generale costituiranno il fondo pe' gettoni di presenza della commessione.

7. I nostri ministri segretari di stato degli affari interni e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

— 412 —

Reale Rescritto del 10 febbraio 1844 partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive che i locali addetti a' camposanti sono esenti dal peso della contribuzione fondiaria.

Nel consiglio di stato de' 22 novembre ultimo ho umiliato al Re (N. S.) lo avviso del consiglio della contribuzione fondiaria pei locali che in questa parte de' reali domini sono addetti a' camposanti o a' cimiteri, e che a tale contribuzione trovansi sottoposti; e ciò sulla considerazione di doversi riputare cotesti locali come parte, e continuazione delle chiese, delle cappelle, e delle congregazioni, le quali a termini di una sovrana risoluzione de' 22 settembre 1821 sono esenti da siffatta tassa; e dacchè il beneficio della esenzione dalla contribuzione fondiaria è stato già accordato ad altri locali destinati a simili usi dei camposanti, o de' cimiterii.

E la Maestà Sua si è degnata approvare l'anzidetto avviso dei consiglio delle contribuzioni dirette.

Nel real nome la prevengo di questa sovrana decisione perchè ne curi ella lo adempimento nella parte che la riguarda.

— 413 —

Ministeriale de' 12 febbraio 1844 diretta dal ministro delle finanze al direttore generale della cassa di ammortizzazione con la quale si conviene nel sistema di rilasciarsi ai censuarj del Tavoliere i mandati del sale per mezzo de' sindaci.

Ho letto il di lei rapporto del 9 novembre sulle doglianze dei censuari contro il sistema introdotto di far pervenire a medesimi per mezzo de' sindaci i buoni del Sale, ed ho riflettuto, che la mediazione de' sindaci è la più propria, e la più legale, avendo riguardo alla condizione del concedente, e del concessionario, e ad evitare in avvenire i possibili equivoci di domicilio dovrà richiedersi da censuari la indicazione, nelle rivele del comune dove debba il bono rimettersi, in vece della elezione dei procuratori alla quale erano soggetti, restando a cura della direzione anticipare il lavoro, ed ingiunto ai sindaci di curar tutti i mezzi a propria responsabilità per la pronta consegna del bono al censuario. Questo sistema potrebbe fare produrre degli inconvenienti, ma ciò è una nozione di fatto e di esperienza e stante la massima che la direzione, ed i sindaci agiscono nel pubblico interesse, val sempre meglio fidare in costoro che nei procuratori i quali benchè legalmente costituiti agiscono sempre nell' interesse proprio.

Ciò posto io mi uniformo a quanto sta detto in sostegno del nuovo sistema, il quale conviene che sia adottato colle prescrizioni che sopra sono espresse.

— 414 —

Reale Rescritto del 14 *febbraio* 1844 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si risolve il dubbio se il figlio o la figlia a' genitori che trovansi in istato di demenza, volendo contrarre matrimonio debbono o pur nò adempire alla notificazione degli atti rispettosi a norma delle leggi civili.*

Si è disputato se il figlio, o la figlia di genitori che trovinsi in istato di demenza, ed imbecillità, sieno oppur nò legalmente interdetti, o sommessi alla cura di amministratore provvisorio, o che trovinsi soggetti tuttora al giudizio d' interdizione, allorchè sia pervenuta alla età maggiore diffinita nell' articolo 163 leggi civili volendo contrarre matrimonio, debba oppur nò adempire la notificazione degli atti rispettosi, e nell' affermativa, con quali formalità; Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 7 andante mese, considerato non essere dicevole di sciogliere affatto le relazioni di rispetto, ed onoranza, e dipendenza del figlio maggiore di anni 25, e della figlia maggiore di anni 21 da' genitori che non sieno ancora nel legale stato di piena interdizione, uniformemente al parere della consulta si è degnata dichiarare che gli ascendenti (dei quali l' articolo 166 leggi civili prescrive ai figli di famiglia oltre l' età diffinita dall' art. 163 delle dette leggi di chiedere pe 'l loro matrimonio il consiglio) debbono pur farli, e ripeterli, se occorra, nelle forme comuni, gli atti rispettosi, ancorchè siano sotto giudizio d' interdizione e siano sottoposti ad amministratore provvisorio, o sotto consulente ai termini degli art. 420 e 422 delle leggi istesse escluso soltanto il caso che la interdizione sia per sentenza pronunziata.

Nel real nome partecipo alle signorie loro tale sovrana determinazione perchè la comunichino al collegio, ed agli uffiziali dello stato civile, e ne curino la esatta osservanza.

— 415 —

Reale Rescritto del 14 *febbraio* 1844 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si stabilisce esser di prima istanza la sentenza dei tribunali civili sopra falso incidente, o verificazione di scrittura.*

Sua Maestà nel fine di riportare alla uniformità, ed alla sua legalità la varia giurisprudenza, che anche dopo il rescritto del 29 novembre 1840, col quale dichiaravansi appellabili tutte le sentenze di prima istanza dei tribunali civili, per valore inferiore a ducati 200 era seguita dalle autorità giudiziarie intorno all' appellabilità delle sentenze dei tribunali stessi per le cause rinviate loro dai giudici di circondario a motivo dell'incidente proposto per verificazione, o per querela di falso contro al titolo del

caso preveduto coll' articolo 118 delle leggi di procedura civile, nel consiglio ordinario di stato del 7 febbraio corrente anno si è degnata dichiarare uniformemente al parere della consulta generale del regno, essere di prima istanza la sentenza dei tribunali civili sopra falso incidente, o verificazione di scrittura e sul merito della dimanda, e quindi soggetta all' appello come regola. — Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione, perchè la comunichino al collegio rispettivo, e ne curino la osservanza.

— 416 —

Circolare del 18 febbraio 1844 emessa dal ministero delle finanze portante le norme sulla valutazione de' fondi che vengono occupati, o danneggiati, per lavori pubblici.

Pe'regolamenti in vigore della direzione generale di ponti, e strade, la volutazione de'fondi che vengono occupati o danneggiati per lavori ed opere di strade si stabilisce a giudizio dei periti, uno de' quali debbe essere eletto per parte del proprietario del fondo, e sulla somma del relativo compenso si corrisponde a' proprietarì l' interesse alla ragione del 5 per 100 dal dì della occupazione fino a quello del pagamento.

Ora poichè spesso si osserva che un lungo ritardo si frappone tra l' occupazione de' fondi per lavori di strade di regio conto o il danneggiamento di essi, e la valutazione del relativo compenso, e poichè questo ritardo pregiudizievole alla real tesoreria (gravandola del pagamento di molti interessi) il più delle volte deriva da negligenza degli stessi proprietarî, sia indugiando a nominare il perito, sia non curando la compilazione del verbale, ovvero frapponendo in qualunque modo ostacoli alla sollecita liquidazione de' danni, così si dichiara che la reale tesoreria generale non bonificherà, ne' casi di danni o di occupazione dei suoli, interessi per un tempo maggiore di sei mesi dal dì della occupazione o del danno inferito, salvo ogni altra ragione alle parti, ove il ritardo non sia dipeso da loro colpa, contro chi e come di dritto.

La medesima dichiarazione colpisce ancora i proprietarî di fondi già occupati o danneggiati. Essi non avran dritto agl' interessi dal dì della occupazione del fondo se i verbali di valutazione non giungeranno nel ministero delle finanze nel termine più lungo di quattro mesi dalla presente data.

— 417 —

Circolare del 24 febbraio 1844 emessa dal ministero degli affari interni, con la quale si determina che la forma de' pesi, qualunque sia la loro sostanza, dev' essere conforme a quella de' campioni mandati per le provincie.

La forma, e la materia con la quale i pesi, e misure debbono essere costruiti non sono stati dalla legge de'6 aprile 1840 determinate, meno che per le misure di olio.

La commessione di pesi e misure presso questo ministero ha trovato frattanto necessario che la forma de'pesi, qualunque sia la loro sostanza, debba esser conforme a quella de' campioni mandati per le provincie e forse un poco meno alla massa pe' piccoli pesi, affin di dar loro una base maggiore. Per facilitare poi l'acquisto de'pesi e misure a tutti, ha portato opinione che tutt'i costruttori di tali oggetti autorizzati dalla commessione provinciale debbano tenerne presso di loro un deposito.

Io approvo queste due proposizioni, e glielo partecipo perchè voglia curarne l' adempimento.

— 418 —

Circolare dei 24 *febbraio* 1844 *emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni a regolare il registro sugli estratti de' libri de' negozianti.*

S' incontrano delle circostanze, in cui i negozianti sono obbligati di mostrare le posizioni di un particolare conteggio od altro. In questi casi tengono essi il metodo di far formare da notajo lo estratto della particola dello analogo di loro libro.

Sorgeva dubbio, se atteso il divieto a' notai di dare estratti di atti, che non siano pria registrati; e quindi la necessità di registrarsi pria per lo intero libro, o almeno il solo articolo da estrarsi; ciò che non avrebbe potuto in ambedue le ipotesi effettuirsi, se non dandosene copia al ricevitore.

Per considerazioni di favore al commercio, ed alla pubblica opinione da non alterarsi verso de' negozianti, e del segreto da rispettarsi della loro posizione, onde servare intera la fiducia che ispirano col credito acquistato nello adempire a' contratti impegni, e mantener viva l' attitudine delle loro speculazioni e corrispondenze, sommisi a sua eccellenza il ministro delle finanze il mio avviso per la negativa, a somiglianza di quanto trovavasi già risoluto pe' libri degli agenti di cambio e de' sensali colla ministeriale de' 10 ottobre 1827 nella mia circolare de' 7 susseguente novembre n.° 933.

L' eccellenza sua intesa la commissione de' presidenti della gran Corte de'conti ha deciso uniformemente con venerata carta del 10 corrente febbraio n.° 224 che senza soggettarsi a registrazione i libri de' negozianti possono formarsi da' notari gli estratti de' parziali articoli.

È bene inteso che tali estratti debbono rilasciarsi dai notari in carta di grana 12, adempirsi di registro; ed annotarsi nel repertorio.

Dirami la presente fra' suoi subordinati, e me ne accusi il ricapito.

— 419 —

Reale Rescritto del 9 *marzo* 1844 *partecipato dal ministero degli affari interni prescrivente che nella legittimità de' titoli per li censi debbono adirsi i tribunali ordinarii.*

Avendo informata Sua Maestà d' una disparità d'opinione sorta fra l' intendente di Messina, e quel funzionario a lui aggiunto, intorno al doversi o nò sopprimere un censo annuale riscosso dalla reale commenda costantiniana di Ss. Pietro e Paolo ne' comuni d' Itala, Alì, e Fiumedenisi, la Maestà Sua in data de' 27 febbraio ultimo, dopo di aver ordinato, che, trattandosi di legittimità di titoli, debbono le parti adire i tribunali ordinari, ha aggiunto essere suo volere, che tanto per questo, che per gli altri affari rimessi a' detti tribunali, il ministro di giustizia desse tutti i mezzi, onde facilitare la difesa a coloro, i quali sono obbligati adirli.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per l' uso di risulta.

— 420 —

Circolare del 13 *marzo* 1844 *emessa dal ministero degli affari interni con la quale si determinano le attribuzioni accordate a' secondi eletti sugl' individui della riserva che si recano a lavorare fuori le rispettive provincie.*

Il far confidare ai soli secondi eletti tutte le attribuzioni date ad essi ed ai primi eletti coi regolamenti sulla riserva del real esercito; ed il limitare l' obbligo degl' individui che la compongono nel portarsi a lavorare nelle provincie frontiere nello stato pontificio, solo a quello d' indicare la delegazione, ove all' uopo si recano; due oggetti sono stati di corrispondenza tra questa real segreteria di stato, e quella della guerra e marina.

Indotto io era a provocare, che si affidassero ai secondi eletti soltanto le attribuzioni succennate, non solo dalla mira di assicurare l'unità del servizio; ma ancora dalla considerazione, che quei funzionari hanno il raro obbligo di supplire i sindaci ed i primi eletti: che questi ultimi intanto intender debbono alla polizia urbana a rurale, quindi alla vigilanza sulla qualità, e sul peso de' comestibili, ed alla repressione d' ogni violazione di regolamenti relativi, non che all' esercizio del ministero pubblico presso i giudici circondariali ed i supplenti, ad adempimenti insomma moltiplici, ed importanti.

Mi determinava poi a proccurare che si fosse limitato l' obbligo de' congedati, i quali vanno a lavorare nelle provincie Frontiere dello stato pontificio, solo a quello d' indicare la delegazione, ove si recano, il riflettere che costoro vi si diriggono alla ventura, e pel solo fine di rinvenir fatica; e che

l' agevolarli in questa ricerca fosse giusto e da opportune viste economiche consigliato.

E Sua Maestà il Re Nostro Signore a cui sono state queste mie idee rassegnate dal direttore del ministero della guerra e marina, si è degnata uniformarsi, secondo mi ha egli partecipato col seguente real rescritto.

» Sua Maestà il Re Nostro Signore cui ho umiliato il contenuto nelle due rimostranze da Vostra Eccellenza dirette a questa real segreteria, entrambe sotto la data del 24 marzo 1841 numero 595, si è degnata, in data del 17 corrente mese, da Portici, approvare, uniformemente a quanto si è dall' eccellenza vostra provocato:

1. Che non potendo il primo eletto del comune, per la moltiplicità delle sue attribuzioni nel ramo civile, adempiere a quelle addossategli dagli articoli 2. 5. 10. ed 11, del regolato per la riserva del real esercito, annesso al real decreto del 4 dicembre 1839, o che gli sarebbero devolute dal real rescritto del 21 marzo 1840, concernente gl' individui della riserva che ottengono de' permessi per andare a lavorare in altre provincie del regno, siano invece le attribuzioni suddette confidate al secondo eletto, e che costui nella circostanza di impedimento, derivante dal dover rimpiazzare il sindaco o il primo eletto, sia allora surrogato nelle attribuzioni medesime dal decurione più anziano, ed in caso di non idoneità da un altro decurione a scelta dell' intendente della provincia:

2. Che la inculcata dichiarazione del comune, e del proprietario, presso di cui si trasferiscono gl' individui della riserba delle provincie Frontiere, abilitati dal sovrano rescritto del 5 novembre 1840 a recarsi nello stato pontificio, onde procacciarsi la sussistanza lavorando, si restringa soltanto ad indicare la delegazione dello stato suddetto, nella quale intendono portarsi, affinchè informatone cotesto ministero per mezzo degl' intendenti, e datane conoscenza al ministero degli affari esteri, possano; tanto il regio rappresentante in Roma, quando gli altri agenti diplomatici, prender nota delle precise dimore di essi individui, e curare, occorrendo, che facciano ritorno nel regno.

» Nel real nome partecipo a vostra eccellenza siffatte sovrane determinazioni per l' adempimento corrispondente. »

Io quindi le fo tale comunicazioni per l' adempimento di risulta.

— 421 —

Ministeriale del 13 marzo 1844 diretta dal ministro delle finanze al direttore generale dei rami e diritti diversi in Palermo con la quale si determina che a sormontare le difficoltà nelle temporanee aggregazioni di un uffizio all' altro si adotti il sistema di questa parte di non esigersi aumento di cauzioni e di

accordarsi un terzo di più della ritenuta quando sia al minimum.

Con rapporto del 12 febbraio mi fece ella conoscere le difficoltà che s' incontrano in cotesta parte de' dominî nell' aggiudicazione di un uffizio ad un altro dei rami e dritti diversi, quando non si abbia un gerente garentito dal decurionato, in caso di vacanza, nè chi ne domandi nelle regole la proprietà dell' esercizio, poichè sia che il ricevitore, a cui va l' uffizio a riunirsi trovisi a responsabilità del decurionato, sia egli un proprietario che abbia data cauzione nelle forme, si ricusa il decurionato di assumere responsabilità maggiore nel primo caso e nel secondo il proprietario non intende aumentare la cauzione già data, nè intende assumere a se un travaglio maggiore.

Avendo io interrogato il dì lei collega in Napoli, questi assicura che tale ostacolo non mai s' incontra in questa parte dei dominî, perchè non vi è sistema di aumento di responsabilità e di cauzione ed inoltre al ricevitore, cui l' uffizio viene aggregato si accorda per quello un terzo di più della ritenuta, quando la ritenuta sia la *minimum*, stantechè la riunione si considera temporanea e di poca durata.

Io non incontro dubbio che lo stesso sistema si adotti in cotesta parte, qualora non avesse ella osservazioni a presentare in contrario.

— 422 —

Circolare del 16 marzo 1844 emessa dal ministro delle reali finanze con la quale si prescrive il metodo di pagamento delle indennità dovute a' sindaci per verifiche forestali lungi dall' obitato.

Emanata per un circolare rescritto de' 5 ottobre 1838 la sovrana dichiarazione di darsi dai fondi delle spese di giustizia la indennità di grana ottanta a' sindaci che recar si debbono in siti lontani dall' abitato dei rispettivi comuni per la compilazione dei corrispondenti verbali nelle contravvenzioni forestali in boschi non comunali, l' amministrazione generale del registro e bollo si è fatta a chiedere ulteriori dichiarazioni a motivo de' dubbj incontrati da' direttori de' dazj diretti delle rispettive provincie circa la norma da tenersi sul pagamento di tali indennità, e per la spedizione de' relativi mandati.

E questa real segreteria inteso per tali rimostranze il consiglio forestale, uniformemente al suo avviso le fa noto a schiarimento e continuazione delle sovrani risoluzioni.

1. Che la indennità delle grana ottanta accordata a' sindaci debba intendersi anche a favore di coloro che secondo la legge organica dell' amministrazione civile li suppliscono in caso di legittimo impedimento.

2. Che per sito lontano da comuni debba intendersi secondo che vien prescritto dal decreto reale de' 13 gennajo 1817

una distanza al di là di un miglio dall'abitato del comune medesimo.

3. Che dietro lo esame de' processi verbali della eseguita verifica la indennità delle grana ottanta sarà pagata per mandati spediti dall' Ispettore controloro del registro e bollo nel modo che si pratica per le spese di giustizia non urgenti, e colla sola differenza di dover quelli esser formati da lei, a cui per legge inviar si deggiono i detti verbali di verifica.

4. Che la indennità medesima non potrà poi essere pagata per le verifiche di contravvenzioni avvenute nei fondi di pubblica beneficenza nel modo stesso che si pratica pe' fondi comunali, menocchè se queste verifiche fossero state eseguite ne' fondi tanto comunali che di pubblica beneficenza in comuni diversi da quelli appartenenti al sindaco verificatore.

Di ciò la pervengo per sua intelligenza e perchè ne curi lo adempimento.

— 423 —

Ordine del comando generale delle armi del dì 16 *marzo* 1844 *col quale si determina dagl' individui della riserva infermandosi mentre ritrovansi nelle proprie famiglie debbono essere curati negli ospedali civili, purchè siano indigenti, e vanno nell' ospedale.*

La real segreteria di guerra con ministeriale degli 11 andante n.° 1407 4.° ripartimento ha manifestato il seguente sovrano rescritto.

» Sua Maestà il Re (N. S.) in data de' 7 del corrente mese, da Caserta, si è degnata decidere, conformemente al parere di cotesto comando generale espresso nell' uffizio de' 27 gennajo scorso, materiale, 3.° carico n.° 2078, che se per effetto del real rescritto de' 29 aprile 1840 l' ospedalità degl' individui della riserva chiamati a marciare, e prima del loro arrivo ai corpi, è a carico degli ospizi civili, ove son curati, debbe con maggior ragione esserlo, quando stando nelle proprie famiglie, e purchè indigenti vanno all' ospedale.

Ed io mi onoro passarlo a conoscenza di lei, signor intendente, per la debita intelligenza e risultamento; colla preghiera di farmi conoscere l' arrivo.

— 424 —

Decreto del 18 *marzo* 1844 *col quale si prescrive che i concessionarii di privative o di premii di qualunque sorta per trovati nuovi o novellamente introdotti nel regno debbano depositare presso gl' istituti d' incoraggimento i modelli o i disegni delle macchine o degli oggetti, pe' quali chiedesi privativo o premio.*

Volendo assicurare alle industrie ed alle manifatture del re-

gno i mezzi d'immegliamento che pervenir possano da' nuovi trovati;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I concessionari di privative o di premi di qualunque sorta per trovati nuovi, o novellamente introdotti nel regno, tanto pe' reali domini di qua che di là del faro, dovranno dalla data del presente decreto depositare presso il rispettivo reale istituto d'incoraggiamento i modelli o i disegni delle macchine e degli altri oggetti, pe' quali chiedesi privativa o premio, di unita alla descrizione particolarizzata di tali cose. Nè la privativa o il premio verrà conceduto se prima non costi da un certificato del reale istituto che siasi adempiuto a ciò che ora è prescritto.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini di là del faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 425 —

Circolare del 20 *marzo* 1844 *emessa dal ministero degli affari interni con la quale si ordina il quadro analitico de' monti agrarii.*

Perchè la compilazione de' quadri analitici de' monti agrarii, che al termine di ciascun anno colonico debbono rimettersi in questo real ministero, giusta le precedenti ministeriali disposizioni, abbiano una uniformalità da potersi mettere in prospetto la di loro posizione con quelli che esistono nelle altre provincie del regno, e rassegnarsene uno specchio generale al Re Nostro Signore, che tanto onora di sua benevole protezione tali stabilimenti, io la incarico a disporre quanto segue.

1. Che sia formato d'ora innanzi un solo quadro, e non due, come si è praticato, cioè uno pe' monti puramente frumentari, l'altro per quelli misti appartenenti ai luoghi pii laicali.

2. Esistendo in un comune più monti agrarii, nella colonna numerativa d'ordine s'indicherà il numero complessivo di essi, ed i capitali, non che le spese che saranno nelle colonne susseguenti riunite in massa con una sola cifra desumendola dagli stati discussi approvati.

3. I monti di novella fondazione dal 1831 sin'oggi verranno descritti dopo di quelli ch'esistevano prima di detta epoca.

4. In ogni anno verrà annotato in piedi la posizione dell'anno precedente, sia del capitale attivo, sia degli arretrati, sia delle significatorie, sia degli esiti diversi, onde desumersi il

vantaggio riportato dalla vigilanza delle autorità amministrative locali.

5. Con l'accompagnamento del quadro analitico il consiglio d'intendenza, e quello degli ospizi vi aggiungeranno le loro osservazioni in un verbale, dal quale risulti giustificata la posizione numerica stabilita, non che i motivi pei quali rimangono in sospeso le riscossioni degli arretrati e delle significatorie.

Desidero che ella metta ogni cura perchè un tale lavoro mi pervenga regolarmente e con esattezza, onde rassegnarsene il prospetto alla Maestà del Re Nostro Signore.

— 426 —

Circolare dei 23 marzo 1844 emessa dal direttore generale del registro e bollo con la quale si partecipa il sistema a tenersi pel trasporto dei condannati.

Per lo trasporto de' condannati alla relegazione, i quali debbono viaggiar per mare, era anticipabile dall'amministrazione la sola spesa del loro nutrimento durante tale viaggio, ciò risultante dalle ministeriali del 31 luglio e del 12 ottobre dello stesso anno 1822 marcate co' rispettivi n. 1346 e 1860, non che da quella dei 12 giugno 1830 n. 1616 oggetto delle corrispondenti circolari de'30 ottobre 1822 e de' 17 giugno 1830.

Dal complesso di tali disposizioni si ha.

1.° Che la real marina, a' cui legni era esclusivamente affidato il trasporto di detti relegati, s'incaricherebbe di quotidianamente loro somministrare il nutrimento in razioni di circa grana dodici ciascuna, giusta il contratto di appalto tra la marina ed il fornitore; e che a favor di questo, in vista de'documenti voluti da' regolamenti si traesse sulle casse dell'amministrazione il corrispondente mandato di pagamento; l'amministrazione medesima esser tenuta a tale rimborso nel solo caso il trasporto fosse diretto al luogo della relegazione.

2.° Che a' suddetti condannati, i quali dalle prigioni delle gran corti criminali si trasportano al luogo della loro relegazione, e corrispondersi provvisoriamente, durante tale loro viaggio, non più le dodici grana al giorno, ridotte in quotidiana razione, ma bensì grana venti al giorno per cadauno.

Il sovrano regolamento approvato con real decreto de' 22 novembre 1825 sostenne la pratica di doversi esclusivamente operare tale trasporto con legni della real marina; ed in fatti gli articoli 13 e 14 di esso regolamento sono espressi così:

Art. 13. Pria di spedire alle isole gl'individui che debbono esservi relegati, se ne darà notizia pel pagamento del sussidio in questa parte del regno al ministro segretario di stato degli affari interni, e ne' reali domini oltre il faro al luogotenente generale.

Il trasporto degli individui alle isole si eseguirà co' legni della real marina.

Art. 14. A misura che sarà manifestata la destinazione dell' isola al prefetto di polizia in Napoli, ed al direttore generale di polizia nei domini oltre il faro, essi ne cureranno la spedizione, e dirigeranno all' uopo la richiesta de' legni di trasporto alle autorità di marina.

« In dilucidazione del suddetto regolamento a de' 4 novembre 1842 per mezzo del real ministero di stato della guerra, si degnò Sua Maestà dichiarare che la prescrizione dell' articolo 13 del regolamento istesso è chiaramente intesa a' soli casi ne' quali la real marina abbia legni da guerra disponsabili, dovendo in ogni altro caso contrario tanto il ramo di polizia, quanto ogni altro ramo di real servizio uniformarsi al sistema che si pratica vicendevolmente dagli stessi rami di guerra e marina, cioè quello di noleggiare co' propri fondi i trasporti necessari sia per uomini, sia per materiali, quando mancano i legni da guerra ».

Il tenore del sovrano rescritto dianzi riportato dichiarativo degli articoli 13 e 14 del sovrano regolamento de' 22 novembre 1825 lo rilevo da ufficio scrittomi il dì 6 corrente n. 502 da sua eccellenza il ministro.

In conseguenza delle cose premesse, ed in esecuzione della succennata sovrana dichiarazione, la eccellenza sua mi dà i suoi ordini ne' sensi che seguono.

« Ella signor direttore generale, disporrà a cura di cotesta dipendenza si esegue il suddetto trasporto gravandosene la spesa su' fondi delle spese di giustizia, ed intanto si approfitterà ancora, ove lo creda conveniente; della offerta della real marina di cooperarsi al noleggio di quel legno, o quei legni che nel rincontro potranno abbisognare.

Ciò farà ella eseguire con la massima sollecitudine, mentre i relegati esistenti in Castel Capuano fin dal 1 settembre 1842 trovansi quivi pronti alla partenza, siccome il ministro della polizia generale ha fin dal 14 novembre del suddetto anno avvisato tanto il ministro di grazia e giustizia, che il direttore del real ministero di stato di guerra e marina.

E perchè si abbia compiuto il ragionamento della eccellenza sua eccole quì appresso il tenore della ministeriale dei 6 corrente n. 502.

« Il regolamento de' 22 novembre 1825 circa il trasporto dei condannati alla pena di relegazione da eseguirsi co' legni della real marina, trovasi nella raccolta delle leggi nel secondo semestre 1825 pagina 288 ».

« In dilucidazione del suddetto regolamento a dì 4 novembre 1842 per mezzo del real ministero di stato della guerra e marina, si degnò Sua Maestà dichiarare che la prescrizione dell' art. 13, del regolamento istesso è chiaramente intesa nei

soli casi, ne' quali la real marina abbia legni da guerra disponibili, dovendo in ogni altro caso contrario tanto il ramo di polizia, quanto ogni altro ramo di real servizio, uniformarsi al sistema che si pratica vicendevolmente dagli stessi rami di guerra e marina, cioè quello di noleggiare coi propri fondi ai trasporti necessari sia per uomini, sia per materiali, quando mancano i legni da guerra ».

« In mancanza de' cennati legni il ministro della polizia generale per mezzo del ministro di grazia e giustizia faceva rilevare, che il trasporto dei rilegati andava regolato colle norme stabilite dal real decreto del 13 gennaio 1817 sulle spese di giustizia in rapporto alla spedizione in generale di condannati al loro destino e che perciò i mezzi dovessero procurarsi a spese di cotesta dipendenza, ed ella col rapporto de' 25 luglio del passato anno ha regolarmente convenuto in tale osservazione.

« Ciò non pertanto, ho io stimato pregare il ministro di grazia e giustizia, onde accertarsi se di presente la real marina avesse avuto legni disponibili, ed il mentovato ministro col foglio che qui in copia le compiego, mi fa noto, che la real marina lungi dall' avere legni disponibili per adibirli al trasporto de' condannati sovente è nel caso per bisogni propri ricorrere a' mezzi di commercio, e che per parte della real marina altro non potrebbe farsi, che cooperare il noleggio di quel bastimento, che la dipendenza, cui appartiene crede necessario pel trasporto de' relegati de' quali è parola.

« In conseguenza delle cose premesse ed in esecuzione della succennata sovrana dichiarazione, ella signor direttore generale, disporrà a cura di cotesta dipendenza si esegua il suddetto trasporto gravandosene la spesa su' fondi delle spese di giustizia, ed intanto si approfitterà ancora, ove lo creda conveniente, della offerta della real marina di cooperarsi al noleggio di quel legno, o quei legni, che nel rincontro potranno abbisognare.

« Ciò farà ella eseguire colla massima sollecitudine, mentre i relegati esistenti in Castel Capuano sin dal 1 settembre 1842 trovansi quivi pronti alla partenza, siccome il ministro della polizia generale ha fin dal 14 novembre del suddetto anno avvisato tanto il ministro di grazia e giustizia, che il direttore del real ministero di stato di guerra e marina ».

Ella eseguirà e farà eseguire dagli agenti a lei subordinati tai ministeriali prescrizioni.

— 427 —

Reale Rescritto del 26 marzo 1844 partecipato dal ministero della presidenza a quello delle finanze portante disposizioni in

ordine al regime dei beni ecclesiastici in sedi vacanti di regio padronato nella Sicilia.

Rassegnate a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato di oggi stesso tutte le carte in ordine al regime dei beni ecclesiastici in sedi vacanti di regio patronato nella Sicilia; la Maestà Sua si è degnata di emettere le seguenti sue Sovrane determinazioni.

Vuole Sua Maestà che l'amministrazione degli spogli e sedi vacanti e terzo pensionabile continui a far parte esclusivamente del ministero delle finanze. Quando la Maestà Sua darà ordine al ministro degl' affari ecclesiastici per pensioni o soccorsi, il ministro degli affari ecclesiastici li comunicherà al ministro delle finanze per la esecuzione.

Il direttore generale dei rami e diritti diversi sarà tenuto di dare al ministro degli affari ecclesiastici tutt' i chiarimenti che gli saranno richiesti.

La censuazione dei beni ecclesiastici sarà trattata dal ministro degli affari ecclesiastici.

Nel real nome partecipo tutto ciò a vostra eccellenza per l'uso che convenga di sua parte.

— 428 —

Decreto del 29 marzo 1844 che stabilisce i casi ne' quali i consiglieri d' intendenza possono essere ricusati ne' giudizii di loro competenza per motivo di parentela de' medesimi co' difensori delle parti.

Veduto l' articolo 148 della legge de' 25 di marzo 1817 relativo alla ricusa de' consiglieri d' intendenza ne' giudizi di loro competenza;

Considerando che tra i motivi di ricusa non è contemplata la parentela de' medesimi co' difensori delle parti, e può dar luogo a sospicione;

Veduto l' avviso della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Ogni consigliere d' intendenza può essere ricusato: 1.° se il consanguineo o affine del medesimo sino al quarto grado inclusivamente faccia da avvocato o patrocinatore di una delle parti litiganti, purchè non sia stato chiamato alla difesa dopo di essersi introdotto il giudizio, nel qual caso dovrà il consanguineo o l' affine astenersi dalla difesa: 2.° se il consanguineo o affine del consigliere d' intendenza fino al quarto grado sopradetto sia avvocato o patrocinatore ordinario di una delle parti, con onorario fisso costituitogli prima che il giudizio sia stato introdotto.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini di là del faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 429 —

Decreto del 29 *marzo* 1844 *che rivoca l' altro de'* 17 *di ottobre* 1821 *per lo metodo eccezionale di visita de' protocolli notarili ne' reali dominii oltre il faro, dando delle disposizioni in proposito.*

Veduto l' articolo 30 della legge notariale, col quale è stabilito che i notai debbono ne' due primi mesi dell'anno presentare alla visita della camera notariale il rispettivo protocollo degli atti per essi rogati nell' anno precedente, e ciò sotto pena della sospensione dell' uffizio infino all' adempimento;

Veduto il decreto de' 17 di ottobre 1821 col quale per particolari circostanze ne' reali domini oltre il faro fu invece stabilito, che la visita de'protocolli si eseguisse da un componente della camera notariale all' uopo delegato, girando per la rispettiva provincia;

Considerando che oramai sono cessati in massima parte i motivi, che allora consigliarono quel metodo eccezionale, e che la sperienza ha mostrato per lo meglio dell' importante ramo notariale, la necessità di ritornare al metodo stabilito dalla legge;

Considerando d'altronde che ne' due primi mesi dell'anno fissati dalla legge per la presentazione de' protocolli alla visita, non sia da per tutto agevole di adempirvi;

Volendo per questa parte assicurare meglio il servizio;

Veduto il parere della consulta de' reali domini oltre il faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il decreto de' 17 di ottobre 1821 per lo metodo eccezionale di visita de' protocolli dei notari ne' reali domini oltre il foro rimane rivocato.

La vista de' protocolli si eseguirà anche da quelle camere notarili, giusta il disposto dell' articolo 30 della legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato.

2. Tutti i notai del regno potranno adempire utilmente la prescritta presentazione annua de' rispettivi protocolli alla visita della camera per tutto il mese di maggio di ciascun anno.

Dopo questa epoca si procederà contro gl'inadempienti in giudizio disciplinare, giusta il detto articolo 30.

3. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 430 —

Reale Rescritto del 30 *marzo* 1844 *partecipato dal ministro delle reali finanze col quale si prescrive che gl' impiegati delle officine della real commessione di beneficenza di nomina regia sono considerati per la liquidazione della pensione in favor loro, e delle famiglie ai termini della legge, pagando su' i loro soldi il due e mezzo per cento dall' anno* 1841 *in avanti.*

Sua Eccellenza il consigliere ministro di stato presidente interino del consiglio de' ministri mi fa sapere, di aver rassegnato al Re Nostro Signore nel consiglio ordinario di stato degli 11 corrente la dimanda della real commissione di beneficenza perchè gl' impiegati delle sue officine, come di nomina regia, rilasciassero il due e mezzo per cento sui rispettivi loro soldi, al pari di tutti gli altri impiegati dello stato, per acquistar così il dritto alla pensione di giustizia, e di aver la Maestà Sua ordinato che gl' impiegati della real commessione di beneficenza da Sua Maestà nominati colla pianta organica approvata col real decreto de' 31 gennaio 1841 sieno considerati per la liquidazione delle pensioni in favore loro e delle famiglie ai termini della legge, pagando su'loro soldi il due e mezzo per cento dall' anno 1841 in avanti.

La rendo di ciò intesa per lo adempimento nella parte che la riguarda.

— 431 —

Circolare del 30 *marzo* 1844 *emessa dal ministero degli affari interni con la quale si prescrive che la vendita a minuto dello spirito di vino, dello spirito di sambuco, e del rhum deve farsi a peso e non a misura.*

L' ispettore verificatore de' pesi e misure signor de Simone ha riferito di aver avuto occasione di osservare, che mentre la vendita in grande dello spirito di vino, dello spirito di sambuco, e del rhum si fa a peso, la vendita a minuto se ne fa con misure, rappresentante ciascuna un peso approssimativo, e che, siccome la stessa misura non può neppure approssimativamente indicare lo stesso peso per la variabilità del volume di siffatti liquidi, particolarmente per lo spirito di vino, secondo la loro diversa qualità e diversa temperatura, così i venditori non pongono sempre nella stessa misura la stessa quantità di liquido, ma una maggiore o minore, secondo la quantità e la temperatura; e ciò ad arbitrio, senza alcuna norma fissa.

Facendo quindi rilevare tutti gl' inconvenienti che da siffatto modo di misure derivano, ha proposto di stabilirsi che la vendita a minuto dei suddetti liquidi debba farsi a peso e non a misura.

E la commessione centrale presso questo ministero avendo trovata regolare e conforme alle vedute della legge de'6 aprile 1840 questa proposizione dell' ispettore de Simone, io l'approvo, e la partecipo a lei per sua intelligenza e per lo corrispondente adempimento.

— 432 —

Reale Rescritto del 30 *marzo* 1844 *partecipato dal ministro di grazia a giustizia a quello delle finanze col quale si determina che nelle azioni di revindica di parte di demanio comunale sia competente a giudicare il contenzioso amministrativo.*

Sul conflitto di attribuzioni elevate nel giudizio tra il comune di Torremaggiore ed i fratelli del Sordo per azione di rivindica di parte del demanio comunale che dicevasi usurpato in pro del Tavoliere di Puglia, cui erasi aumentato dal censuario del Sordo; Sua Maestà visto il parere della consulta dei suoi reali domini continentali, considerato che nella specie ogni esame riguarda essenzialmente le terre del Tavoliere, nel consiglio ordinario di stato del 26 andante si è degnata risolvere che nel cennato giudizio sieno competenti a procedere le autorità del contenzioso amministrativo.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso che crederà conveniente.

— 433 —

Elenco delle malatrie e de' vizii di conformazione, che escludono dal servizio della marina militare approvato da Sua Maestà con sovrana risoluzione del 5 *aprile* 1844.

TITOLO I.

Delle malattie generali, e di quelle che possono verificarsi in tutte le parti del corpo.

1. La mancanza di sviluppo macchinale, o di preferenza di sistema muscolare, e dei caratteri che costituiscono lo stato di virilità.
2. La permanente, o ricorrente alterazione delle facoltà intellettuali.
3. Il marasmo.
4. La cachesia per costituzione individuale, o per postumo di malattia.
5. La polisarcia generale, o parziale dell' addome, da non potere adempiere ai propri doveri con agilità.
6. L' anasarca, e la leucoflemasia generale.

7. La cronica porziale edema, particolarmente alle gambe ed ai piedi (*).
8. L' idro-rachitide degli adulti.
9. Lo scorbuto.
10. L' abito aneurismatico generale, e l' aneurisma interno, ed esterno.
11. Il vizio sifilitico generale (*).
12. L' esostosi per vizio congenito da recare incomodo all' uso delle parti da estinguersi dall' esostosi per processo morboso secondario (*).
13. L' osteo-malacia, o sia il rammollimento delle ossa.
14. La carie, e la necrosi.
15. La spina ventosa.
16. Il vizio scrofoloso, o le scrofole voluminose.
17. Gli scirri e le affezioni cancerose.
18. I tumori cistici voluminosi, ed i lipomi maggiormente se impediscono l' uso delle parti.
19. Gli accessi linfatici.
20. Le fistole croniche.
21. I pirenni annosi esutori per veduta medica, come vescicanti, setoni, cauterio ec. (*).
22. La cronica infiammazione di una o più articolazioni per vizio reumatico, venereo, artificiale, e di ogni altra parte macchinale.
23. La paralisi.
24. Le vertigini caduche e tenebrose riconosciute (**).
25. L' epilessia (**).
26. Le convulsioni e modi convulsivi generali o parziali, tonici o cronici (**).
27. L' ipocondriasi, e la nostalgia per permanente cagione (**).
28. Il tremore a grado avanzato (**).

TITOLO II.

Delle malattie della cute generali o parziali.

29. Le croste di tigna sparse per la superficie del corpo.
30. La lebbra e l' elefantiasi.
31. La pellagra.
32. Erpete cronico e vasto.
33. Le piaghe ampie, e croniche.
34. Le cicatrici vaste, aderenti, ed aggrinsate, specialmente nelle vicinanze delle articolazioni da impedire il libero uso delle parti.

TITOLO III.

Delle malattie interne o esterne che possono essere, o avvenire nel tronco, ed all' estremità toraciche ed addominali.

CAPITOLO I.

CAPO.

35. La tigna generale, e le croste parziali vere.

36. L' alopacia generale, o intersparsa colla mancanza marcabile de' capelli senza speranza di riproduzione.

37. La mancanza di una porzione delle ossa del capo tuttochè si sia formata la cicatrice.

38. L' escrezione cornee ; ed i tumori di qualunque natura da impedire l' uso del cappello o dello shakos.

OCCHI.

39. La mancanza della maggior parte delle sopracciglie e ciglia o sia la modarisi.

40. La trichiasi vera (entropioa) o sia il volgimento in dentro de' tarsi.

41. Il rilascimento paralitico delle palpebre (blefarotossi).

42. Il lagottalmo o sia ritraimento permanente di una palpebra da lasciare scoverta gran parte del bulbo.

43. La mancanza parziale di una delle palpebre da lasciare scoverta gran parte del bulbo.

44. I tumoretti di qualunque natura nelle palpebre e parti circostanti da comprimere, o protuberare in fuori il bulbo, ed alterare la facoltà visiva.

45. L' encautide maligna.

46. La tigna palpebrale cronica.

47. L' epifora o scolo involontario delle lacrime, cronico per qualunque cagione, o la fistola lacrimale riconosciuta.

48. La oltalmia cronica della congiuntiva palpebrale, o del bulbo.

49. Lo pterigio cronico il di cui apice occupi la cornea, e porzione del cercio della pupilla.

50. Il leucoma che copre porzione della pupilla.

51. La procidenza dell' iride a grado di essere alterata la forma, o la dimensione del cerchio pupillare, o lo stafiloma pellucido della cornea.

52. L' ipopio nello stato cronico, quando la raccolta del pus sia nella camera anteriore, non tra le lamine della cornea, semprecchè non interessi la pupilla.

53. La cecità anche di un solo occhio, sia per anno per ca-

teratta, per amaurosi, per disorganizzazione del belba, o per altro vizio.

54. La amplopia, o vista diminuita conosciuta.
55. La miopia conosciuta (**).
56. La diplopia, o vista raddoppiata permanente (**).
57. La niltalopia o vista di notte, e non di giorno, e l' emeralopia, o vista di giorno, e non di notte, che si sieno confermate (**).
58. La miosi, o contrazione permanente della pupilla.
59. Lo strabismo a grado avanzato da rendere difettiva la visione.
60. Gli albini, o leuco-etiopi.

NASO.

61. La perdita del naso, di una pinna, o del setto di esso.
62. L' ozena vera (*).
63. La depressione morbosa deforme da incomodare il respiro.
64. I polipi voluminosi, carnosi, o maligni.
65. L' epistassi ricorrente riconosciuta (**).

BOCCA E FAUCI.

66. Il labro leporino anche semplice.
67. I grossi tumori varicosi delle labbra.
68. Lo spasmo cinico cronico.
69. I porri cancerosi alle labbra.
70. La perdita di parte della mascella superiore, o inferiore.
71. L' epulide voluminosa.
72. Le produzioni polipose, pronunziate chiaramente.
73. La stomacace vera per qualunque cagione.
74. La carie di otto denti almeno.
75. I polipi ed altri vizi all' andro d' igmoro; bocca o fauci.
76. La fistola salivare antiquata, esterno o interna.
77. La ranula vera.
78. La mancanza di porzione della lingua, le ulceri croniche e sordite, l' ingrossamento della stessa, ed i tumori cronici che possono manifestarsi su di essa.
79. La paralasi confermata della lingua.
80. La distruzione del palato sì molle che osseo.
81. Il cronico ingorgo delle tonsille.
82. Il cronico prolungamento edematoso, o canceroso dell'ugola.
83. La disfagia, o paralasi permanente dell' esofaco (*).
84. La mutolenza, afonia, o balbuzie conosciuta (**).
85. Il fiato puzzolente, non provvenente dalla poca proprietà de' denti (**).

ORECCHIE.

86. La mancanza totale di un' orecchio.
87. Il polipo scirroso al meato uditivo interno, o esterno, e tutte le lesioni, o vizi incurabili dell' organo dell' udito, che impediscono di sentire a data distanza (**).
88. L' otirrea vera, o sia lo scolo fetente dalle orecchie o dall' una di esse (**).
89. La sordità a grado notevole (**).

COLLO.

90. Il broncocele bene pronunziato da non poter portare il cravattino senza incomodo, ed esercitare pressione alle parti sottoposte.
91. Collo torto permanente (**).

CAPITOLO II.

TRONCO

Petto.

92. La considerevole depressione dello sterno.
93. La gibbosità anteriore o posteriore pronunziata.
94. Le notevoli deviazioni laterali della spina, o delle pelvi. La citrosi pronunziata.
95. L' ernia de' pulmoni.
96. Il catarro cronico (**).
97. L' emottisi ricorrente (**).
98. La tisi pulmonale, e tracheale al primo grado conosciuta (**).
99. L' asma convulsiva, ed umorale (**).
100. Il palpito convulsivo, e quello dipendente da vizio del cuore, e de' grossi vasi arteriosi (**).
101. L' idrotorace (*).

ADDOME.

102. Il vomito cronico per vizio organico (*).
103. Il vomito sanguigno, e la melena, o vomito nero (**).
104. La fisconia profonda, ed inveterata, e la tabe addominale (**).
105. La timpanite cronica (**).
106. L' ascite.
107. Gli accessi freddi lombari, e quelli dello psoas (*).
108. L' ernia di ogni specie.
109. La mancanza dell' asta.

110. Il carcinoma dell' asta.
111. L' ipospadia quante volte l' apertura innormale dell' uretra sia circa la metà dell' asta (*).
112. I notevoli stringimenti all' uretra (*).
113. L' iscuria, la tranguria e la discuria conosciuta (**).
114. La incontinenza di urina (**).
115. La pluria (*).
116. Il diabete bene specificato (*).
117. Le fistole urinarie (*).
118. La nefritide calcolosa, e la renella (**).
119. Il testicolo uscito in parte, o in tutto dall' anello, ma non disceso nello scroto (*).
120. Il varicocele ed il cirsocele manifesto, o sia la dilatazione delle vene del cordone spermatico.
121. Il sarcocele manifesto.
122. L' idrocele, e l' idrosarcocele riconosciuto.
123. L' ematocele, ed il fuogo ematode del testicolo.
124. L' atrofia anche di un solo testicolo, non per causa traumatica ma sostenuta, e prodotta da cattiva costruzione macchinale.
125. La mancanza di ambi i testicoli per processo morboso.
126. La diarrea abituale riconosciuta.
127. Il prolasso dell' intestino retto riconosciuto (**).
128. Le scirrosità, e le fungosità dell' intestino retto riconosciute (**).
129. Le fistole all' ano, e le ragade manifeste (*).
130. Il polipo al retto manifesto.
131. L' incontinenza inveterata delle fecce.
132. L' emorroidi gonfie permanenti o ricorrenti (**).
133. Il flusso emorroidario conosciuto (**).

CAPITOLO III.

Estremità toraciche ed addominali.

134. La notevole sproporzione degli arti col tronco, e la manifesta disuguaglianza nella reciproca direzione, grossezza, e lunghezza degli stessi.
135. L' anchilosi completa ed incompleta delle articolazioni, o l' immobilità, o la difficoltà del loro movimento, non che quel sensibile scroscio che porta incomodo, e rende difficile l' uso delle articolazioni.
136. La notevole divergenza, o convergenza delle ginocchia, e de' piedi, o sia il varo o valgo.
137. I piedi torti congeniti.
138. Le ginocchia troppo piegate in avanti, o in dietro, sia per vizio primitivo di conformazione, o acquisto per corso di malattia.

139. Le varicosità antiche e copiose nelle cosce, ed alle gambe.

140. Il rivolgimento considerevole del femore in dentro, o in fuori.

141. L'atrofia delle membra principali.

142. La ischiade nervosa riconosciuta (**).

143. La podagra, la chiragra, la gonagra riconosciuta (**).

144. Le fratture malamente riunite da portare incomodo nell' esercizio del membro che n'è gravato.

145. Le lussazioni non ridotte ed irreducibili.

146. L'idartro, o il tumore bianco delle articolazioni, o di qualunque altra natura manifesto.

147. I corpi estranei nelle articolazioni.

148. La claudicazione riconosciuta (**).

149. La coxalgia (**).

150. Lo storpiatore, o ritrazioni che impediscono l'uso di un membro, o di qualunque dito delle mani, o de' piedi; per questi ultimi però quante volte sia uno o più di essi contraffatti, ed attratti da non potere calzare, o esercitare liberamente la progressione, e montare sopra il maneggio delle vele a bordo de' legni.

151. La difformità permanente delle mani, e de' piedi.

152 La perdita d' un membro, o sia la mutilazione.

153. La mancanza totale di qualsiasi dito delle mani.

154. La piegatura, o l'estensione permanente di qualunque dito delle mani per qualsivoglia causa, non che l'anchilosi delle articolazioni delle falangi da rendere incomodo nell' adempire ai proprî doveri.

155. La mancanza dell' ultima falange del pollice dritto o sinistro.

156. La mancanza di una falange a qualsiasi dito della mano dritta.

157. La mancanza delle ultime falangi di due o più dita della mano sinistra.

158. La mancanza parziale di uno degli alluci, o di più dita del piede stesso, o dell' ultime falangi di essi.

159. L'eccedenza in numero delle dita delle mani, o dei piedi.

160. L'allungamento innormale di qualsivoglia dito de' piedi.

161. L'ugna incarnata dell' alluce, e la ricognizione delle ugne per vizio qualunque esso sia.

NOTA.

Non avendo nella visita, o ricezione degli ascritti marittimi la propria convinzione che le malattie notate negli articoli contrassegnati con un asterisco, (*) sieno ai sensi dell' elenco, o che possono essere procurate, o simulate, la commissione ma-

rittima, i professori destinati alla visita, o contro visita, ed il consiglio centrale sanitario militare prima di dare il giudizio, potranno mandare l' individuo in osservazione in qualche spedale militare per l' accerto della esistenza della malattia.

Per gli articoli poi che sono controsegnati con due asterischi (**), le commissioni dell' ascrizione marittima destinate alla spedizione della quota degli ascritti marittimi, previa dell' atto di notorietà, e la propria conoscenza, e previo il parere del professore destinato alla visita, sotto la loro responsabilità, potranno accordare un temporaneo congedo all' individuo.

— 434 —

Circolare del 6 aprile 1844 emessa dal ministero degli affari interni portante talune avvertenze sugli stati discussi e di variazioni.

Dall' esame degli stati discussi comunali, e di quei di variazioni del 1844 mi è occorso di osservare che da qualche intendenza siensi proposte, per gratificazioni agl' impiegati, delle somme maggiori delle diminuzioni portate nel 1831, o al di là di quelle ch' essi attualmente percepiscono per soldi, e che inoltre erroneamente si crede dover costitnire siffatte gratificazioni parte integrale de' soldi medesimi.

Ad evitare ogni dubbio, egli è opportnno dichiarare, che le prescrizioni su questo ramo di servizio sia del regolamento del 9 aprile 1838, sia del real rescritto del 26 seguente maggio, mirarono al doppio scopo di limitare i forti stipendi degli impiegati comunali, onde stimolati dalla speranza di una gratificazione servissero con maggior alacrità, e di procurare ai comuni un risparmio nella liquidazione delle pensioni di ritiro o vedovili. Curerà quindi che gli stipendi sieno ridotti nei limiti stabiliti nel 1831 e che le gratificazioni si diano, previa sempre deliberazione decurionale, ed avviso del consiglio d' intendenza, a quei soli impiegati, che se ne rendono particolarmente meritevoli, perchè appartengono alla classe di coloro che soffrono una riduzione.

Parimente ho osservato, che spesso, senza tener presenti le prescrizioni ministeriali del 19 giugno 1819 sulla destinazione dei cancellieri sostituti, si propongono dei soldi bastantemente vistosi per questa classe d' impiegati. Esiti di simil natura non possono ammettersi, ed ella procurerà che non più figurino negli stati comunali.

Da ultimo ho rimarcato che l'approvazione degli stati medesimi s' intenda alle volte estesa anche a quegli esiti in essi riportati, che sieno o affatto nuovi o contrari al prescritto dalla legge. È questa una interpetrazione erronea, e feconda di non pochi disguidi. Non una volta si è dichiarato, e giova ripeterlo, che per ammettersi simili esiti fa d' uopo assolutamente di spe-

ciali autorizzazioni superiori, nè gl' intendenti son facoltati ad eseguirli sulla semplice approvazione degli stati discussi, senza rendersene direttamente responsabili.

— 435 —

Circolare del 10 *aprile* 1844 *emessa dal ministero degli affari interni con la quale si prescrive che i congedati come inutili ristabilendosi in salute, e non ritornando al servizio attivo per compiere l' impegno, son puniti colle norme prescritte dall' art.* 16 *del regolamento per le riserve del reale esercito.*

Il direttore del ministero della guerra, e marina mi ha partecipato di aver approvato a parere del comandante generale delle armi.

1. Che gl' individui del reale esercito congedati come inutili col foglio di congedo rosso, e con la clausola di dover ritornare al servizio attivo per compiere il rispettivo impegno, qualora ristabilissero, sieno puniti, nei casi di mancanza di presentazione al domicilio di abbandono di questo, e di abuso di permesso, colle stesse norme prescritte dall' art. 16 del regolamento per la riserva del real esercito.

2. Che invece però del ritorno nel corpo nel regolamento medesimo stabilito, possa raddoppiarsi il periodo della prigionia, ed estenderlo sino alla durata di un mese, se si mostrassero ostinati alla recidiva.

Io quindi ne la prevengo per suo governo.

— 436 —

Ministeriale del 24 *aprile* 1844 *diretta dal ministero degli affari interni con la quale si determina che non possono intervenire per qualunque apparente ragione gl' impiegati delle intendenze nelle sessioni del consiglio provinciale, nè essere incaricati dell' esecuzione materiale del lavoro.*

Nell' anno scorso uno de' consigli provinciali si lasciò assistere da un capo di uffizio dell' intendenza con la qualità di *cancelliere* e permise che il medesimo verbalizzasse tanto l' atto di apertura che quello di chiusura della sessione.

Per le disposizioni sanzionate con gli articoli 34, 36, 37, 39, e 40 della legge de' 12 dicembre 1816 l' ammessione di un impiegato dell' intendenza nelle adunanze del consiglio provinciale non può essere in modo alcuno giustificata.

La legge ha prescritto che l' apertura del consiglio sia fatta pubblicamente dall' intendente e la chiusura di esso proclamata dal presidente (articolo 36 e 40). I relativi processi verbali debbono quindi essere stabiliti da questi due funzionari, e controsegnati, il primo dal segretario generale dell' intendenza, il secondo da tutti i componenti del consiglio.

La legge vuole inoltre che il consiglio sia libero nelle sue discussioni e deliberazioni (lo stesso articolo 36); e a tale oggetto ha disposto :

1. « Che il presidente sull' avviso del consiglio scelga un segretario tra i consiglieri (articolo 34) ».

A questo segretario quindi, e non ad altri, è attribuita, in nome dell' intero consiglio, la redazione di ogni suo atto; tranne quella de' voti singolari, che ciaschedun consigliere è in diritto di far inserire ne' processi-verbali, da parola, a parola, nel modo che l' abbia presentati al consiglio.

2. « Che gl' intendenti prepareranno i documenti, i materiali, i lumi e le istruzioni riguardo agli oggetti su i quali i consigli provinciali debbono deliberare, e li rimetteranno a' presidenti de' medesimi nel primo giorno della sessione (art. 37); e che durante l' unione l' intendente darà al consiglio tutti gli schiarimenti che gli verranno richiesti dal presidente (art. 39) ».

Le disposizioni di questi due articoli valgono sempre più a confermare che gl' impiegati dell' intendenza non debbono per motivo alcuno introdursi nel consiglio. La richiesta e l' invio di qualunque carta o chiarimento che al medesimo abbisognasse dall' intendenza debbe farsi per via di regolare corrispondenza ufiziale, siccome molto acconciamente eseguono i consigli provinciali di Capitanata, Terra d'Otranto ed altri.

3. « Che l' intendente può intervenire al consiglio, senza però prender parte alle deliberazioni *quantevolte vi sia invitato dal consiglio medesimo* (art. 39).

Questa disposizione finisce di togliere ogni dubbio che potesse rimanere sull' oggetto. Se non è permessa all' intendente, che è la prima autorità della provincia, d' intervenire nel consiglio provinciale, laddove questi non ve lo inviti; molto meno può prendersi che v' intervengano, sotto qualunque apparente ragione, gl' impiegati dell' intendenza.

Per esecuzione del lavoro materiale il consiglio può scegliere fuori dell' intendenza, quelle persone che crederà più meritevoli della sua fiducia.

La prego, signor presidente, di comunicare queste istruzioni al consiglio, onde gli servano di norma nella presente e nelle future sue riunioni. Si compiaccia per tanto assicurarmi di aver ricevuto questo uffizio.

— 437 —

Circolare del 24 *aprile* 1844 *emessa dal ministero degli affari interni con la quale si determina la sorveglianza che i sindaci, e decurionati debbono esercitare sui guardaboschi.*

A fine di ottenere che i guardaboschi comunali, i quali per la legge de' 21 agosto 1826 sono tra l' altro obbligati di vigilare all' esecuzione delle ordinanze rese dagl' intendenti per lo

rinsaldimento dei terreni in pendio, prendessero un' interesse maggiore all' adempimento de' loro doveri, è stato proposto di stabilirsi per punto generale, che in ogni triennio si procedesse al rimpiazzo dei guardaboschi suddetti, con la promessa della conferma da triennio in triennio a coloro che se ne rendessero meritevoli.

La legge del 12 dicembre 1816 ha con l' art. 117 attribuito ai decurionati la nomina di ogni impiegato, agente o salariato comunale, senza prescrivere alcun termine alla durata del loro impiego.

La misura che si è provocata sarebbe quindi ristrettiva delle facoltà de' decurionati, i quali a norma del citato articolo 117 della legge organica amministrativa sono autorizzati ad esonerare non solo i guardaboschi, ma ogni altro impiegato, agente o salariato comunale dal momento che li trovassero in colpa, se non che la sorveglianza nei guardaboschi che trascurassero di rilevare le dissodazioni delle terre in pendio, od altra contravvenzione qualunque alle disposizioni della legge forestale, rimane interamente alla responsabilità de' sindaci e dei decurionati.

Desidero pertanto ch' ella comunichi questo mio ufficio circolarmente agli amministratori di tutti i comuni di cotesta provincia, onde insieme ai rispettivi consigli comunali, lo abbiano per norma nelle occorrenze.

— 438 —

Ministeriale del 24 aprile 1844 partecipato dal ministro delle finanze a quello di grazia e giustizia con la quale si dimostra che il fondo delle spese di giustizia non va soggetto al mantenimento dei detenuti per misura di polizia durante il trasporto da un carcere all' altro.

Se debba somministrarsi la sussistenza ai detenuti per misura di polizia sul fondo delle spese di giustizia, allorchè sono trasportabili da un carcere all' altro, è una quistione suscitata tra l' intendente di Trapani ed il regio giudice di Alcamo, nella quale vostra eccellenza ha creduto dover essere interessato questo ministero, rimettendomi col pregevole foglio del 7 febbraio le osservazioni così dell' intendente, che del procuratore generale, sulle quali il regio giudice si è sostenuto.

Ho io voluto consultare su tal proposito il direttore generale del registro e bollo, dal di cui riscontro rilevansi ragioni aggiunte a quelle del procuratore generele, per sostenersi, che quando i detenuti per misura di polizia non abbiano una imputazione manifesta, che li renda nella dipendenza dell'autorità giudiziaria, non possono dal fondo delle spese di giustizia ritrarre la sussistenza durante il trasporto da un carcere all' altro.

Io mi fo il dovere di respingere all' eccellenza vostra i fogli che erano compiegati nel citato onorevole uffizio e di qui appresso trascrivere il rapporto del direttore generale e la prego poi di manifestarmi le determinazioni che saranno sul proposito adottate.

« Con la ministeriale dei 20 corrente vostra eccellenza domanda il mio divisamento sulla disparità nei pareri emessi dal regio procuratore generale criminale e dall' intendente di Trapani in ordine alla imputazione della spesa di nutrimento durante il viaggio dalla prigione di Alcamo a quella di Morreale, di alcuni individui *arrestati per misura di polizia*, ed i quali diretti come necessari alla regia giustizia di quell' ultimo circondario.

« Non una, ma due quistioni sorgono:

« 1.° Se è imputabile sui fondi delle spese di giustizia il nutrimento durante il viaggio degl' individui detenuti per misura di polizia e trasportabili da un luogo di detenzione ad un'altro.

« 2.° Se individui detenuti per qualunque misura, essendo nella capacità legale di prestarsi alla voce del magistrato, han dritto di essere alimentati dal fondo delle prigioni durante il loro viaggio o pagati da quello delle spese di giustizia.

« Sulla prima quistione ha ben ragionato e meglio opinato il regio procurator generale presso la gran corte criminale di Trapani. Non così quel signor intendente, il quale si poggia in sostanza sull' art. 91 del regolamento relativo al servizio delle prigioni de' 18 dicembre 1817, *che comprende tra le spese di giustizia le grana dodici al giorno durante il viaggio dei detenuti*, e sulla locuzione dell' art. 22 n. 6 del decreto dei 13 gennaio 1817, *che esclude dalla denominazione di spese di giustizia quelle di trasporto di ogni individuo arrestato per misura di alta polizia.*

» Ritenuto da me il ragionamento del suddetto magistrato lo trovo che la costui opinione è più solidamente sostenuta da quello che segue.

» È di massima fondamentale nel real decreto de' 13 gennajo 1817 (art. 1.) che la reale tesoreria, per l' organo dell' amministrazione del registro e bollo in Napoli e di quella dei rami e diritti diversi in Palermo, non debba anticipare altre spese che le inservienti al processo informativo e dalla esecuzione de' giudicati che ne risultano; ecco perchè tali spese diconsi di giustizia, di tal che quando un individuo non è consegnato alla potestà giudiziaria, la reale finanza ignorar possa tale individuo, tuttochè arrestato o detenuto.

Questa massima, alla quale verun successivo regolamento potè mai derogare, è sì costante che, in ordine alla spesa di nutrizione durante il viaggio de' detenuti sempre s' intese di detenuti giudicati o giudicabili, come pur dalla nota 47 al citato real decreto, la quale quello de' 16 agosto 1819 dichiarò

parte di legge ne' domini oltre il faro: e pare che la citata nota sovranamente sanzionata nel 1819 sia posteriore allo invocato regolamento de' 18 dicembre 1817 sul servizio delle prigioni, l'art. 91 del quale non ebbe per altro mai in mente nè la forza di sostenere la opinione del signor intendente di Trapani.

Sebbene risulti da ciò spianata ogni controversia col mio ragionato parere adesivo a quello del vice procurator generale criminale in Trapani, io non trovo ozioso lo insistere, subordinatamente facendo qualche osservazione sulla locuzione di alta polizia espressa nell' art. 22 n. 6 dello stesso real decreto de' 13 gennaio 1817.

Tutt' i trattatisti di diritto amministrativo convengono nel distinguere *l' alta* dalla *bassa polizia*, e le nostre leggi comuni non altro riconoscono che la *polizia ordinaria*, ovvero *polizia amministrativa* e la *polizia giudiziaria*. L' alta polizia, parte principale della polizia ordinaria ed amministrativa, come ognun sa, è quella che riguarda la conservazione dell' armonia dell' edificio sociale, e di questa polizia appunto è menzione nell' art. 22 n. 6 del decreto de' 13 gennaio 1817.

Bassa polizia, o *polizia semplice* parte subalterna o secondaria della stessa polizia ordinaria od amministrativa, è quella, la quale riguarda alcuni individui o alcune classi d' individui, talchè la vagabondità, l'improba mendicità ecc., non che le strade, i campi ecc. parte della bassa polizia è la *polizia municipale*, ovvero la *polizia urbana* e *rurale*.

Se, ciò premesso, i detenuti per misura di polizia e trasportati dal carcere di Alcamo in quello di Morreale spettavano alla bassa polizia, non eravi ragione a non palesare i motivi della loro imputazione ed a non consegnarli alla potestà giudiziaria per opere giudicati, quale caso soltanto le regie casse debbono far fronte alle spese, uniformemente alla massima precennata sull' anticipazione di quelle di giustizia, ma se i motivi di detenzione sono occulte, gli individui arrestati di fatto appartengono all' alta polizia, alla quale risul a estranea la finanza, anche per la ragione che l' art. 23 n. 6 del decreto de' 13 gennaio 1817 la escluse dalla denominazione di *spese di giustizia* quello di trasporto di ogni individuo arrestato per misura di alta polizia, ritenuto che l' intero contesto del suddetto real decreto de' 13 gennaio 1817, del quale fa parte il citato articolo 22 n. 6, con le note stampate in piè del medesimo contenenti le disposizioni fino a quel punto emanate, fu dichiarato parte di legge ne' domini oltre il faro non prima del 1819 epoca del citato decreto de' 16 agosto, cioè posteriormente al regolamento de' 18 decembre 1817 sul servizio delle prigioni.

Sulla seconda quistione, *la quale offre il vero punto di vista* nel fatto del trasporto degl' individui da Alcamo a Morreale, da me si osserva che ove per tali individui erano realmente utili alla

giustizia per competenza di giurisdizione del regio giudice di Morreale, nel cui carcere trasportati; e che ove, tuttochè arrestati per misura di polizia, cioè di alta polizia, avevano la capacità legale di prestarsi alla voce del magistrato, in tai casi collettivamente concorrenti, gl'individui suddetti, *regolarmente richiesti*, come sembra, dall'autorità del regio giudice del circondario di Morreale, esser debbono reputati testimoni in giudizio penale, e come tali esser trattati dalle regie casse; ma siccome i medesimi non sono nella libertà assoluta, che compete a ciascun testimone, bensì nello stato di detenzione, hanno essi unicamente diritto alla indennità di viaggio di grana tre a miglio, e non mai alla indennità di dimora, perchè debbono essere alimentati dai fondi dello stabilimento, da cui dipende il luogo della loro detenzione.

Che è quanto sottopongo all'alta sapienza di vostra eccellenza cui rendo le carte in obbedienza de' suoi ordini.

— 439 —

Reale Rescritto del 26 aprile 1844 partecipato dal ministero delle reali finanze portante le abilitazioni accordate per la registrazione degli atti dei comuni ove non esiste l'officio del registro.

Nel consiglio ordinario di stato del 21 del corrente ho io rassegnato al Re i progetti di diversi consigli provinciali di cotesti domini per lo stabilimento di ricevitori suffraganei in quei comuni distanti dal capo luogo, onde agevolarsi la registrazione degli atti, ed il parere di cotesta commessione de' presidenti, pervenuti col pregevole foglio di V. E. del 18 giugno 1840, al quale si rapporta l'altro del 23 agosto, finanze 2. carico num. 3180, non che quello uniforme della consulta della procura generale presso questa gran corte, di riunirsi gli atti nelle mani di un pubblico ufficiale, a cura del quale saranno presentati alla formalità nel capo luogo, pagandosi a costui grana cinque quando la distanza non ecceda le cinque miglia, e quando sia più lunga grana dieci, da prender luogo siffatta indennità nella specifica, o nel caso la piena d'un fiume intermedio abbia trattenuto la gita di costui in modo che i termini alla registrazione siano scorsi le multe abbiano a restar condonate sempre che un verbale del sindaco, e del giudice locale supplente dichiara il tempo ed i giorni precisi ne' quali il fiume non sia stato trafficabile.

Nella discussione si è tenuto presente quanto fu proposto da cotesta luogotenenza per lo caso particolare di Caltavuturo, e quanto fu dalla consulta di cotesti domini suggerito, quanto da cotesta luogotenenza medesima fu osservato in contrario, e la sovrana determinazione intanto adottata nel consiglio di stato degli 8 giugno 1835 di riunirsi più atti in mano di un pubblico

uffiziale dal quale sarebbonsi tutti portati alla registrazione nel capo luogo, comunicato dall' abolito ministero di Sicilia in data del 10 dello stesso mese, ed in risultamento Sua Maestà ha sovranamente rescritto, che per punto generale si stia allo espediente adottato nel cennato caso particolare di Caltavuturo con le norme suggerite da cotesta commessione de' presidenti consentite dalla consulta della procura generale di questa gran corte de' conti.

Nel real nome io lo partecipo a vostra eccellenza affinchè si serva di dar le analoghe disposizioni.

Ora avendo la Maestà Sua ordinato che tal reale rescritto comunicandosi a tutti gl' intendenti di Sicilia sia fatto manifesto per mezzo del giornale di ciascuna intendenza, ne prevengo lei per l' uso di risulta.

— 440 —

Circolare de' 27 aprile 1844 *emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni a regolare i dritti fiscali ipotecarii dovuti dalle amministrazioni finanziere.*

Volendo sua eccellenza il ministro delle finanze stabilire un metodo uniforme per la regolarizzazione de' dritti fiscali ipotecari di qualunque natura accreditati per le formalità che sono occorse e potranno occorrere all' amministrazione generale del demanio pubblico nel suo interesse, ha con foglio de' 16 andante n. 452 deciso che, trattandosi di due dipendenze finanziere, i cennati diritti rimangano compensati, quando non siano più repetibili dalle parti, contro di cui le formalità hanno avuto luogo, sia che per decisione del magistrato ne venga disposta la cancellazione, sia che l'amministrazione stessa abbia in seguito verificato che le formalità non erano richieste.

E perchè un tal metodo abbia regolarmente il suo effetto à ugualmente ingiunto che il cennato direttore generale del demanio in ogni volta, secondo che può esservene il caso presente la sua proposizione al ministro per provocare la indicata compensazione di cui in seguito sarebbe data parte alle due dipendenze. Nella intelligenza altresì che per siffatta compensazione non sarà accordata ai conservatori alcun diritto di esazione, ma solo i salari che gli competono.

Or io le comunicano una tale determinazione perchè per l'adempimento la partecipi a' suoi dipendenti e mi avvisi intanto del ricapito.

— 441 —

Circolare del 30 aprile 1844 emessa dal ministero delle reali finanze portante il metodo a seguirsi nell'apprezzo de'fondi occupati da strade ed opere regie.

Nelle valutazioni de'fondi che vengono occupati dalla direzione generale di ponti, e strade a causa di pubblica utilità si è finora serbato il sistema dell' intervento di tre periti, ai termini dell' art. 2 delle istruzioni annesse al real decreto de'22 ottobre 1811 così concepito.

« Lo apprezzo de'fondi privati da occuparsi pei lavori di ponti, e strade dovrà esser fatto da tre periti, cioè uno per parte del proprietario, il secondo sarà destinato dall' intendente, ed il terzo sarà l'ingegnere del ripartimento redattore del progetto».

Ora considerando che la nomina del perito per parte dell' intendente torna il più delle volte inutile nella determinazione del compenso, mentre è di danno alla real tesoreria gravandola del pagamento delle relative indennità, e vacazioni, essendo sufficiente ad assicurare la esattezza della valutazione il concorso del parere di due periti solamente, cioè di quello rappresentante il proprietario, e dell' ingegnere de' ponti e strade che rappresenta il governo, le dichiaro che d' ora in poi l' apprezzo dei fondi che saranno occupati pei lavori di strade, ed opere regie dovrà esser fatto dall' ingegnere direttore de' lavori, e dal perito da nominarsi dal proprietario del fondo, e solo in caso di discrepanza fra questi due dovrà dall' intendente della provincia nominarsi un terzo perito come arbitro.

Nella parte che la riguarda curerà, ella, l' adempimente di questa disposizione, accusandomi ricevuta della presente ministeriale.

— 442 —

Circolare del 1 maggio 1844 emessa dal ministero degli affari interni con la quale si prescrive essere insequestrabili i soldi degl' impiegati comunali, e de' pubblici pii stabilimenti.

Promosso il dubbio se sieno applicabili agl' impiegati comunali, e dei pubblici pii stabilimenti le disposizioni per la insequestrabilità de' soldi de' regi impiegati; la Consulta generale ha opinato; che pei primi non siavi bisogno di nuova disposizione, poichè con real decreto de' 18 decembre 1832 si accordò ad essi un tale beneficio; si è avvisata di estendersi lo stesso in favore degl' impiegati de' pubblici pii stabilimenti, e con le massime restrizioni.

Essendosi S. M. nel consiglio ordinaro di stato del 27 aprile ultimo degnata di approvare un tal parere, nel real nome glielo partecipo per l' esatto adempimento.

— 443 —

Circolare del 6 maggio 1844 emessa dal ministero della guerra e marina portante disposizioni relative agli uffiziali municipali, li quali appartengono al corpo delle guardie d' onore.

Con sovrana risoluzione de' 23 agosto 1843 partecipata ai 29 dello stesso mese num. 1425 venne sovranamente stabilito di non essere applicabile agli uffiziali delle guardie d' onore, che occupino impieghi di sindaci, cassieri, ricevitori tutti delle casse regie, o provinciali, le precedenti sovrane determinazioni del 18 marzo 1836, e 12 aprile 1838 con cui fu concesso, tra l'altro la temporanea esenzione dal servizio delle guardie d'onore ai sotto-uffiziali, ed individui delle medesime esercenti i mentovati municipali impieghi.

Ciò posto sorse il dubbio a quali dei due impieghi, cioè se al militare od al municipale doveasi dare la preferenza nel caso di movimento di uno squadrone, o plutone il di cui uffiziale rispettivo si trovasse esercitando in promiscuità gl' impieghi medesimi.

Analogamente ai divisamenti manifestatimi in assunto dal comando citeriore delle armi, dal brigadiere Ruffo Scilla comandante superiore delle guardie d' onore, e da S. E. il ministro degli affari interni, ho approvato che nei casi di movimento di uno squadrone, o di un plutone, qualora l' uffiziale di esso rivestito di carica municipale, debba indispensabilmente rimanere in patria, e non possa eseguire il movimento suddetto, l' intendente della provincia faccia conoscere al comandante delle armi della stessa una tale indispensabilità, onde questi dia da se gli ordini di risulta, rapportandone immediatamente al comando superiore medesimo.

Mi onoro di farle conoscere quanto precede per le disposizioni che crederà emettere da sua parte.

— 444 —

Decreto del 6 maggio 1844 col quale si stabilisce la multa da infliggersi da' conciliatori in caso di riggetto di reclamo di proprietà di mobili sequestrati.

Veduto l' articolo 85 delle leggi di procedura civile, per lo quale sono facoltati i conciliatori ad infliggere, in caso di reclamo di proprietà di effetti mobili sequestrati, una multa proporzionata al valore de' beni reclamati;

Trovando necessario di determinare più positivamente la qualità della multa.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La multa che potranno infliggere i conciliatori, in caso di rigetto di reclamo di proprietà di mobili sequestrati, prodotto a'termini dello articolo 85 delle leggi di procedura nei giudizi civili, non potrà essere minore di grana cinquanta, nè maggiore di ducati tre.

2. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale ne'nostri reali domini oltre il faro, ciascuno per la sua parte, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 445 —

Reale Rescritto dell'11 maggio 1844 partecipato dal ministero di grazia, e giustizia col quale si determina che sono compleli a procedere le autorità del contenzioso amministrativo, quando la materia del contendere riguarda liquidazione di credito contro lo Stato.

Rassegnate a S. M. le carte tutte, ed il parere della consulta di Sicilia concernente il conflitto di attribuzione proposto nel giudizio istituito dagli eredi Cicala contro il regio erario, per pagamento di arretrate annualità sopra antico credito, la M. S., nel consiglio ordinario di stato del 14 andante, si è degnata risolvere, che per questo giudizio, la cui materia di contendere rientrerà nelle regole di liquidazione di credito contro lo stato, sieno competenti a procedere le autorità del contenzioso amministrativo.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 446 —

Decreto del 20 maggio 1844 circa i conflitti ne' giudizii nei quali tengonsi competenti le autorità dell'ordine giudiziario e di quello del contenzioso amministrativo

Veduti gli articoli 4, 6 e 7 del decreto de' 16 di settembre 1810 tuttora in vigore, concernente la procedura per la elevazione de' conflitti ne' giudizi in cui tengonsi competenti le autorità dell'ordine giudiziario, e di quello del contenzioso amministrativo;

Volendo provvedere al più celere compimento di quell'atto, nel caso la quistione di competenza sorga fra un'autorità giudiziaria ed una gran corte de'conti;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Allorchè in un giudizio l'autorità giudiziaria si ri-

tenga competente contro l' avocazione, e la dichiarazione di propria competenza fatta da una gran corte de' conti, s' intenderà di pieno diritto esistere conflitto di attribuzioni, e rimanere sospeso ogni ulteriore procedimento presso ciascuna delle due autorità dal dì in cui, per mezzo degli agenti del pubblico ministero presso le medesime, siensi comunicate di officio le dichiarazioni della rispettiva competenza.

2. I detti agenti del pubblico ministero contemporaneamente alla reciproca comunicazione dovranno rimettere al ministro di grazia e giustiza le copie della deliberazione del collegio, e del libello istitutivo dell' azione, o del gravame innanzi a ciascuna autorità.

3. L' agente del pubblico ministero presso la gran corte dei conti dovrà pure avvertirne il ministro dal cui ripartimento dipende l' amministrazione pubblica che fosse in lite.

4. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 447 —

Reale Rescritto del 22 *maggio* 1844 *partecipato dalla presidenza del consiglio de' ministri portante gli ordini del Re sulla condotta di tutti gl' impiegati e funzionari pubblici.*

» Sua Maestà il Re (N. S.) sempre più contento del buono spirito che mostrano i suoi fedeli sudditi, e specialmente quando alcuni malvaggi han tentato sovvertire la pubblica pace, non può esternare la stessa soddisfazione a varj funzionarj pubblici ai quali è affidato il sacro deposito dell' ordine pubblico, e della retta amministrazione in ogni ramo.

» Il Re vede con dispiacere che la debolezza, la inteterminazione, il poco zelo, la poca laboriosità di alcuni de' pubblici funzionarj sia la vera cagione de' disordini che avvengono. »

» Il Re vuole che il ministro di grazia e giustizia faccia conoscere ai procuratori generali, che la fermezza, lo zelo, ed un deciso contegno sono il loro principal dovere, e che lo tradiscono ogni qualvolta o per timori o per riguardi non prevengano i disordini o non accorrano fortemente a resprimerli ».

» Che è loro obbligo severamente vigilare che i giudici regj, magistratura più vicino al popolo, si penetrino di questi principj; ch' è dovere de' giudici regj nell' amministrare la giustizia fare amare il governo; e che l' arbitrio, le vessazioni, il disprezzo degli infelici non sono i mezzi che possono raggiungere questo santo scopo: »

» Che il ministro imponga alla magistratura tutto il contegno, la laboriosità penetrandoli dell' ovvia verità, che anche la sola lenta negligente amministrazione della giustizia, basta ad eccitare il pubblico malcontento: »

» Che si frenino l'esazioni non dovute nelle cancellerie dei Tribunali, e de' giudicati regj, e che i procuratori generali, ed i procuratori regj veramente veglino su di tali disordini.

» Il Re vuole che il ministro delle finanze inculchi severamente a tutti i suoi funzionarj che nella riscossione delle pubbliche imposte sieno allontanate le ingiuste vessazioni; e che le punisca immediatamente a tenore delle sue attribuzioni. Le imposte pubbliche sono un peso indispensabile al mantenimento dello stato, ma le ingiuste vessazioni nella riscossione di esse sono spesso più dure delle stesse imposte ».

» Sua Maestà vuole che il ministro degli affari interni ricordi ai suoi subordinati le gravi parole che sono in fronte alla Legge organica dell'amministrazione civile, di essere, cioè, la prima base di tutte le amministrazioni dello stato e della prosperità nazionale.

» Il ricordare agl' intendenti, ai sotto-intendenti, ai sindaci i loro doveri sarebbe lo stesso che il trascrivere la legge, ed i regolamenti. Ma il Re non può ad alcuni di essi esternare la sua sovrana soddisfazione, particolarmente nelle circostanze nelle quali l'inclemenza delle stagioni esigeva sopraffina diligenza, attività somma. Il Re è malcontento in generale della poca, e negligente cura che gl' intendenti, e sotto-intendenti pongono nella scelta de' sindaci, eletti, decurioni, nello arbitrio che permettono esercitarsi dalle segreterie delle intendenze, e sotto-intendenze, nella non meditata proposizione di sempre nuovi dazj cumunali, e del metodo parziale della loro riscossione, dello abbandono in fine dell' amministrazione ».

» È volontà ferma del Re che i funzionarj pubblici sieno convinti che i soldi, le onorificenze, le distinzioni non sono per esse un beneficio gratuito, e molto meno una sinecura. Servitori del Re e dello stato, a questo solo titolo sono stipendiati, onorati ».

» Ha dichiarato il Re, che prenderà stretto, e periodico conto del contegno di tutti i pubblici funzionarj dell' indicata gelosa linea di loro adempimento, in ispecie per attaccamento al Re, ed alla pubblica tranquillità, onde dispensar così la Maestà Sua dall' obbligo di adottare per essi esemplari misure di rigore ».

» Ha in fine ordinato il Re che si richiami a stretta severa osservanza il prescritto dal real decreto de' 4 ottobre 1832 per le ingiuste esazioni degl' impiegati subalterni, non dovendo cadere nel suo real animo il sospetto che questo si avveri negli impiegati di grado superiore ».

» Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrovrana determinazione, rimanendone a sua cura la esecuzione nella parte che riguarda il suo ministero, e per presentare secondo i casi speciali rapporti alla Maestà Sua ».

— 448 —

Decreto del 27 maggio 1844 che fissa i soldi e le indennità da corrispondersi agl' intendenti.

Essendo necessario apportare una modifica alla legge organica del 1816 sui soldi degl' intendenti;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I soldi degl'intendenti che verranno promossi da questo dì in avanti saranno di annui ducati milleottocento.

2. Perchè siano serbate le proporzioni dell' articolo 142 della legge de' 12 dicembre 1816 in quanto a' trattamenti, avrà ogni intendente una indennità, oltre il soldo, di annui ducati milleottocento per quei di prima classe, di annui ducati millecinquecento per quei di seconda, e di annui ducati milleducento per quei di terza.

3. La tesoreria generale regolerà sul soldo e sulla indennità di ciascuno degl' intendenti le ritenute in modo, che continueranno a ricevere nette le stesse somme che finora han percepito.

4. I nostri ministri segretari di stato degli affari interni e delle finanze, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 449 —

Reale Rescritto del 29 maggio 1844 partecipato dal ministero degli affari interni col quale si prescrive essere applicabili le di-disposizioni dell' art. 173 della legge de' 12 dicembre 1816 ai deputati de' monti agrarii, e frumentarii che ricusano di mettersi in esercizio della carica.

Commessa per sovrano comando alla consulta de' reali domini oltre il faro la disamina del dubbio elevato dall' intendente di Catania, se le misure disciplinari sanzionate dall' art. 137 della legge amministrativa del 12 dicembre 1816 contro gli uffiziali comunali che ricusano, od indugiano a mettersi in esercizio delle cariche amministrative potessero applicarsi a'deputati de' monti agrari; la prelodata consulta tenuto presente l' avviso affermativo di quel consiglio d' intendenza, considerò in prima che nessun cittadino può esimersi dall' accettare gli uffizi comunali al cui esercizio è stato chiamato dalla confidenza del governo, che l' amministrazione de' monti agrari comprender si potesse tra le cariche comunali, dovendo i suddetti stabilimenti riguardarsi come sezioni dell' amministrazione comunale, al par che quelli di pubblica beneficenza; ed in fine che i fondi de-

stinati a sì utili istituzioni cader potrebbero in mani infedeli, o inesperte se fosse in arbitrio degli uomini probi, ed intelligenti il ricusare le funzioni di deputati, e conchiuse doversi applicare a' medesimi le prescrizioni del citato art. 137 della ripetuta legge de' 12 dicembre 1816.

Osservatosi inoltre dalla divisata consulta, che lo scioglimento del proposto dubbio poteva interessare sì l'una che l'altra parte de' reali domini, deliberò che il medesimo fosse discusso dalla consulta generale, la quale ha unanimamente adottato il parere della sua commessione straordinaria per gli affari di legislazione di ciò incaricata, cioè;

Che agl' individui i quali ricusano senza legittimi motivi di mettersi in esercizio della carica di deputati de'monti agrari dovessero applicarsi le disposizioni contenute nell' art. 137 della legge de' 12 dicembre 1818 a carico de'sindaci che ricusano di entrare nel possesso della carica.

Rassegnatosi il tutto a Sua Maestà, si è degnata la prelodata Maestà Sua nel consiglio di stato de'20 del corrente approvare l'avviso della consulta, ordinando di rendersi le proposte prescrizioni comuni anche a' reali domini di quà del faro.

Nel real nome le partecipo una tale sovrana risoluzione per l'adempimento ed uso di risulta pe'monti frumentari di cotesta provincia.

— 450 —

Circolare del 5 giugno 1844 emessa dal ministero degli affari interni, con la quale si prescrive essere dovuto a' guardaboschi comunali per premio un quinto del valore del danno verbalizzato, che sarà versato nella cassa comunale, espletato il giudizio innanzi al potere giudiziario.

L' intendente di Basilicata nella mira sempre di rimuovere gl' inconvenienti che hanno luogo ne' boschi comunali, e per maggiormente incoraggiare i guardaboschi a prestare la di loro opera nella custodia di essi; propose che oltre il mensuale stipendio dovuto a' medesimi, si fosse loro accordata una gratificazione eguale al quinto del valore del danno verbalizzato, che sarà versato nella cassa comunale espletato il giudizio avanti il potere giudiziario.

Il consiglio forestale appoggiò tale proposizione, e la consulta de' reali domini di quà dal faro, sovranamente incaricata di dare il suo parere sull' oggetto, si è avvisata favorevolmente.

Ed avendo io nel consiglio ordinario di stato de' 27 del prossimo passato mese rassegnato il tutto a Sua Maestà, si è degnata uniformarsi alla proposta, approvando l' avviso della consulta, ed ha ordinato di rendersi questa misura comune a tutte le provincie del regno; facendosi la ripartizione del valore del'

danno medesimo fra tutte le guardie redattrici de' verbali con l'approvazione dell' intendente.

Nel real nome le comunico questa sovrana risoluzione per l'uso corrispondente di risulta.

— 451 —

Reale Rescritto del 15 *giugno* 1844 *partecipato dal ministero degli affari interni col quale si determina che a' fittuarii del demanio comunale è permesso fare delle cisterne ne' fondi che hanno in fida.*

Sul voto del consiglio distrettuale di Piedimonte, il consiglio generale di Terra di lavoro ha proposto come cosa utile pei comuni, che ai fidatari del demanio comunale fosse permessa farvi delle cisterne, col patto di goderne finchè duri o si rinnovi la fida, e di cederle poi in proprietà assoluta a' comuni.

Essendosi Sua Maestà degnata di approvare questo voto, nel real nome glielo partecipo per l' adempimento di risulta.

— 452 —

Decreto del 15 *giugno* 1844 *che stabilisce la tassa per gli onorarii a' traduttori di carte scritte in lingua straniera, delle quali debba farsi uso legale nel regno.*

Veduti gli articoli 134 e seguenti della tariffa de' 31 di agosto 1817 ;

Veduto il decreto de' 17 di giugno 1837 circa il metodo per la stipulazione degli atti notarili nello interesse di stranieri che non intendono la lingua italiana ;

Veduto il decreto de' 31 di marzo 1843 per lo modo come eseguirsi le versioni delle carte scritte in lingua straniera ;

Volendo diffinire il compenso a darsi a coloro che volgono in idioma italiano le carte scritte in lingua straniera, o che intervengono negli atti come interpetri per le persone che non conoscono la lingua italiana ;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato ;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. A' traduttori di carte scritte in lingua straniera, di cui debba farsi uso legale nel regno, saranno tassati i seguenti onorarî : per la versione in lingua italiana di un atto relativo allo stato civile, sarà tassato l' onorario fisso di grana sessanta : per la versione di ogni altra carta sarà tassato l' onorario di grana quaranta per ogni ruolo di due pagine di scrittura, composto di venticinque linee a pagina, e di diciotto sillabe a linea. Agl' interpetri, che sono adibiti negli atti, sarà tassato per ogni vacazione di tre ore un ducato.

In caso di accesso in luogo diverso dal comune del domicilio de traduttori ed interpetri, sarà loro tassata la indennità di viaggio come periti di arti liberali.

2. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il faro sono incaricati, ciascuno per la sua parte, della esecuzione del presente decreto.

— 453 —

Reale Rescritto del 18 *giugno* 1844 *partecipato dal ministero degli affari interni, col quale si prescrive che li usuarii debbano rimanere nell' esercizio di taluni usi non compensabili, finchè i demanii rimarranno aperti, e non coltivati.*

Indi a parecchi avvisi della gran corte de' conti, sottoposti a Sua Maestà, la Maestà Sua, nel consiglio ordinario di stato de' 12 corrente mese, ha ordinato; che per l' erbe selvatiche, frasche, giunghi, bruche, scope, disa, ed altri, i cittadini, abbiano a rimanere nello esercizio del loro uso, giusta le consuetudini locali, e finchè i demani rimarranno aperti, e non coltivati.

Nel real nome le comunico questa sovrana risoluzione per sua intelligenza, ed uso di risulta.

— 454 —

Reale Rescritto del 19 *giugno* 1844 *partecipato dal ministero degli affari interni col quale si determina che gli alunni degl' istituti militari debbono entrare nel bussolo delle leve, ma sono esenti dal marciare.*

Erasi promosso il dubbio, se l' esecuzione della leva accordata agli alunni dei due istituti di educazione militare nel real rescritto dei 25 settembre 1838 fosse o no produttiva della disobbligazione delle loro famiglie dal fornir reclute all'armata.

Nella discussione del dubbio medesimo tenevasi presente, che gli alunni suddetti, uscendo dagl' istituti, vanno a servire, quelli del primo di questi stabilimenti, talvolta come uffiziali, e soldati; gli altri del secondo sempre in quest'ultima qualità, e per impegni, or di breve, or di ordinaria durata.

Estendevasi poi la disamina di che trattasi anche a considerare, se gli alunni istessi noverar si dovessero o no nel compenso dei figli da bussolarsi nella leve, oppure essere scemati, come scemar se ne debbono i sotto-uffiziali o soldati pel disposto nell' art. 27 num. 21, 1, 6, del real decreto del 9 marzo 1834.

Or Sua Maestà il Re Nostro Signore a cui ho tutto ciò rassegnato nell' ordinario consiglio di stato de' 13 maggio prossimo passato, si è degnata dichiarare dovere gli alunni de' sum-

mentovati istituti essere esenti dal marciare, e non già dall'entrare nel bussolo.

Io quindi nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per norma di lei, e di cotesto consiglio di ricezione.

— 455 —

Circolare del 20 giugno 1844 emessa dal ministero della polizia generale con la quale si vieta di rappresentarsi ne' teatri tragedie in occasione di gale di corte.

Esiste una sovrana determinazione la quale vieta di rappresentarsi nei reali teatri in occasione di gale di corte, produzioni di argomento tragico. Essendo regolare che siffatto divieto si osservi benanco per tutt'i teatri del regno, io la interesso a darvi esatto adempimento.

— 456 —

Decreto del 25 giugno 1844 parlante alcune disposizioni relative all' uffizio del protomedicato generale in Sicilia, e l' approvazione del corrispondente regolamento per la parte finanziera dell' amministrazione.

Volendo riordinare ne' nostri reali domini oltre il faro l' uffizio del protomedicato generale;

Veduta la sovrana risoluzione de' 25 di maggio 1836, con la quale venne ordinato riformarsi la tariffa pe' diritti protomedicali in Sicilia, onde togliere gl' inconvenienti risultanti dalla difformità della stessa ne' differenti comuni;

Sulle proposizioni de' nostri ministri segretari di stato delle finanze e degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L'uffizio di protomedico generale in Sicilia continuerà per la parte finanziera a dipendere, a' termini del real decreto de' 16 di luglio 1827 dalla direzione generale de' rami e dritti diversi.

2. Vi sarà, come al presente, all' immediazione del direttore generale un protomedico generale.

3. La nuova tariffa prendendo per base la enumerazione delle anime nelle diverse comuni resta fissata come nell' annesso quadro.

4. Per la parte finanziera, ferme rimanendo le disposizioni in vigore per la percezione de' dritti protomedicali, nonchè di laurea e di patenti per le classi che rimangono a pagarli, la riscossione degli stessi resterà a cura e responsabilità de' ricevitori de' rami e dritti diversi, come per tutti gli altri cespiti della direzione generale.

Resta approvato il regolamento che fa seguito al presente decreto per la parte finanziera istessa dell' amministrazione.

5. Restano esentate da oggi innanzi dal pagamento de' dritti protomedicali le seguenti classi;

Merciai, caffettieri, confettieri, cioccolattieri, cobetai, fabbricanti o venditori di spiriti, sapone, olio di lino, olio di mandorle, cera, tabbaccari, distillatori, venditore di pepe pesto, venditori di mele, e profumieri.

6. La parte scientifica sarà separata dalla finanziera, a qual uopo sarà stabilita in Palermo per la vigilanza e direzione della stessa una commissione preseduta dal protomedico generale, e composta di tre individui da sciegliersi da noi trai professori di medicina, storia naturale, e di chimica.

7. Dipenderanno dalla stessa tutti i protomedici, non che le corti protomedicali di quella parte del regno.

8. Cessando le eccezioni che finora hanno avuto luogo rientreranno nelle attribuzioni del protomedicato generale le città di Palermo, Messina e Catania, non che tutti gli altri comuni che non ne hanno fatto parte. Nella città di Palermo la percezione de' dritti protomedicali rimarrà nello stato attuale.

9. Quando la commissione stabilita nell' articolo 6 tratterà gli affari risguardanti la città di Palermo, verrà preseduta del pretore della stessa.

10. I componenti la detta commissione saranno da noi nominati; uno degli stessi sarà in ogni anno cambiato per la prima volta, ed al finire del primo anno il cambio sarà fatto a sorte.

11. La commissione protomedicale si riunirà due volte in ogni mese ordinariamente, e ciascuno de' professori componenti la stessa godrà di un gettone di presenza di ducati tre.

Ove circostanze straordinarie il consigliassero sarà convocata straordinariamente, ma non più di un altra volta per ciascun mese: potrà solo tenere un numero maggiore di riunioni col permesso volta per volta del luogotenente generale.

12. Per Palermo la visita protomedicale sarà eseguita in ogni anno da uno de' componenti la commissione in giro, e dal pretore presidente che potrà delegare le sue veci ad un altro de' componenti la commissione a sua scelta.

13. Il protomedicato generale in Sicilia dipenderà per la parte finanziera dal nostro ministro segretario di stato delle finanze, e per la parte scientifica da quello degli affari interni.

14. Tutte le disposizioni contrarie al contenuto nel presente decreto restano abrogate.

15. I nostri ministri segretari di stato delle finanze e degli affari interni, il nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini al di là del faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 457 —

Regolamento del 25 *giugno* 1844 *per la parte finanziera dell' amministrazione del protomedicato ne' reali dominii al di là del faro.*

Art. 1. Il versamento de' dritti di laure e de' privilegi di farmacisti, salassatori e levatrici che spedisconsi dalle università continuerà ad eseguirsi secondo le forme attuali con deposito a favore del tesoriere generale ne'banchi di Palermo e Messina, e nelle ricevitorie de' rami e dritti diversi di Catania; le dette università non potranno rilasciare però laure e privilegi, se non sul certificato di versamento de' dritti suddetti. L' amministratore nel conto annuale da renderne alla gran corte de' conti vi unirà le fedi delle università medesime che ne assicurino l' integrità.

2. La spedizione delle patenti continuerà a farsi dalla direzione generale de' rami e dritti diversi sulle note de' permessi che accorderà la commissione, che da quest' ultima verranno alla prima passati, ed il versamento pe' dritti si farà per tutt'i comuni dell' isola soggetti all' uffizio del protomedicato generale presso i ricevitori di circondario, ed in Palermo nel banco di conto del tesoriere generale, restando soppresse le funzioni del collettore *D. Giovanni Vaccaro* presso del quale sono stati finora depositati.

3. La percezione ed il versamento de'dritti di visita dovranno eseguirsi dalla pubblicazione del presente regolamento non più per mezzo de' protomedici sostituti, ma da' ricevitori dei rami e dritti diversi, e costoro godranno su tale percezione l'indennità del tre per cento da porsi in cumulo per la liquidazione del *minimum*.

4. I ricevitori nell' eseguire la percezione di tutti i dritti protomedicali dovranno rilasciare i ricevi alle parti non altrimenti che sulle ricevute a matrici, e talloni in istampa, che la direzione generale de' rami e dritti diversi apprestetà loro in separati libri per dritti di visita e per dritti di patenti.

5. Essi dovranno in ogni quattro mesi per mezzo del direttor provinciale spedire in doppio all' amministratore del protomedicato un piano sinottico nominativo del carico, discarico e resti, e degl' introiti ed esiti, con unirvi i borderò di versamento, e le liquidazioni delle indennità di loro spettanza. Alla fine di ogni anno poi renderanno coll' intervento del verificatore il conto di carico e discarico, ed introito ed esito pure da rimettersi per mezzo del direttore provinciale allo stesso amministratore in tre consimili, facendo uso de' modelli in istampa, che saranno loro apprestati dalla direzione generale, conformemente a quelli già approvati dal governo per gli altri rami di servizio.

6. L'amministrazione del protomedicato proseguendo in tutti i suoi rapporti con le corti protomedicali sostitute circa la parte giurisdizionale di tal ramo, a cui non s'intende apportare la menoma innovazione, si rivolgerà per quanto appartiensi alla percezione ed a' versamenti de' dritti del regio erario direttamente a' ricevitori locali, e curerà che per di loro mezzo si effettuisca con segnalare alla direzione generale i negligenti per le opportune disposizioni.

7. Egli in ogni quattro mesi avrà il dovere di renderne alla direzione generale il piano sinottico de' prodotti nella forma stessa di quelli che riceve da' gestiori locali, però in risultati per comuni, con alligarvi gli stati parziali de' ricevitori ed i soli documenti di esito, ed alla fine dell'anno renderà pure i conti di carico e discarico, e d'introito ed esito a risultati per comuni, alligandovi i conti de' parziali gestori, e tutte le giustificazioni intorno a' carichi, a' discarichi di bonifiche, ed a' resti non esatti.

8. Il detto amministratore istruirà nel suo ufficio una scrittura a stile doppio, di cui sarà oggetto di presentare in risultato per ogni comune il carico tramandato ad ogni ricevitore per dritti di patenti e di visita, l'esazioni che si avverano, i versamenti, le indennità *minimum*.

Il modello di tale scrittura dovrà dal medesimo fra giorni otto presentarsi all'approvazione della direzione generale, e non eseguirsi che dopo sarà dalla medesima riconosciuto nelle regole.

9. I conti quatrimestrili ed annuali si cominceranno col carico dell'anno, in cui sarà posto in esecuzione il presente regolamento senza tener conto de' resti a tutto il precedente esercizio. Per tali resti l'amministratore ne passerà i notamenti a' rispettivi ricevitori di circondario, e saranno costoro nel dovere di tenerne una particolare scrittura di farne la esazione sotto la propria responsabilità, e darne un conto quatrimestrale, ed annuale separato, salvo ad imprendersi su' risultati delle procedure tutti quelli espedienti, che saranno creduti necessarî per la cancellazione delle partite deperse.

10. La prima volta che sarà posto in osservanza il presente regolamento, e successivamente in ogni cinque anni, l'amministratore del protomedicato provvederà i ricevitori di una lista di carico de' dritti di visita da doversi risultare. Onde la medesima offra la certezza e la legalità necessaria verrà compilata nel modo seguente. L'amministratore, che tiene nel suo ufficio il libro del personale di coloro che ne dipendono, rileverà dal medesimo in tanti fogli quanti sono i circondari le note nominative degl'individui soggetti alla visita spiegandovi la loro qualità, la residenza, ed i dritti dovuti, ed invierà tali note non più tardi de' 28 di febbraio dell'anno in cui ricade la formazione di tal lavoro alle rispettive corti protomedicali.

Esse dovranno esaminarne e verificarne il contenuto nel ter-

mine improrogabile di giorni quindici, e restituire le note all' amministratore o col di loro attestato in piedi di esser integre, ed in piena regola, ovvero con le osservazioni che avranno occasione di farvi, beninteso che queste debbono essere corredate degli opportuni documenti.

L' amministratore ricevendo tali note, laddove non abbia repliche a fare per quelli tali che a giudizio delle corti protomedicali meritano rettifica, regolarizzerà il suo registro del personale, e lo ammontare del carico con altra osservazione in piedi, e non più tardi de' 15 aprile farà tenere siffatte note a' direttori provinciali, e costoro ne faranno immediatamente lo invio a' ricevitori rispettivi. Negli anni intermedi l' amministratore pe' quindici di ogni mese di aprile invierà a' direttori per l'oggetto medesimo le note divise per ogni circondario delle sole variazioni occorse dal dì 16 di aprile dell' anno antecedente sino al dì 15 di aprile dell' anno della gestione.

11. Rimane determinato sotto la responsabilità personale delle corti protomedicali, che esse debbano nel corso del mese di maggio di ogni anno eseguir la visita ordinaria presso i farmacisti e gli esercenti arti e mestieri di loro dipendenza a norma delle costituzioni protomedicali in vigore.

Le visite straordinarie si dovranno fare all' improviso nel corso dell' anno, per le stesse non si avrà dritto a percezione di sorta alcuna.

Per Palermo le visite straordinarie si faranno per turno dai componenti la commissione.

Nell' atto di tal visita le medesime ne compileranno verbale in triplice spedizione, nel quale dovranno nominativamente specificare il nome e cognome, e la professione o mestiere delle persone visitate. Di un tal verbale immediatamente ne passeranno un originale al ricevitore, ritirandone ricevo, un altro lo conserveranno nel di loro uffizio, ed il terzo col primo corriere che s' incontra dopo il dì 31 di maggio lo spediranno direttamente all' amministratore.

Ove le corti protomedicali mancassero ad uno di tali adempimenti lo amministratore potrà sottoporle alla multa di ducati sei di già autorizzata dal governo a loro danno pe' mancamenti nel servizio, salve le altre misure di maggiore rigore di cui si potrebbero rendere meritevoli.

12. L' amministratore, ricevuti tali verbali, dovrà farne il confronto con le liste di carico, ed in ogni caso di discordanza si porrà in corrispondenza con le cennate corti per le dilucidazioni. Ove in seguito di esse ne risulti variazione da farsi al carico, il detto amministratore sarà sollecito di tenerne avvertiti i ricevitori, onde regolarizzarsi le scritture, ed i conti de' medesimi. Ciò non dispensa i ricevitori stessi dal dovere di manifestare all' amministratore le differenze che ancor essi potranno rilevare nel paragone delle liste di carico co' verbali di visita.

13. Restano avvertiti i ricevitori, ed i verificatori, che al conto annuale dovranno alligarsi in appoggio del carico, se trattasi dell'esercizio in cui si è formata la lista originalmente, e l'originale verbale di visita, se trattasi di altri esercì l'originale stato di variazioni o firma dell'amministratore, il verbale della visita, ed ogni altro documento, influendo alla integrità del carico medesimo. Dovranno pure alligarvi le giustificazioni delle cure adoperate contro i debitori.

14. I detti ricevitori terranno un sommario di carico di quelli in uso per lo registro, ed in esso annualmente scritturerenno le operazioni di carico e discarico che avvengano, e nel libro di cassa generale apriranno un nuovo foglio per la scritturazione degl'introiti.

Quadro *de' diritti protomedicali e delle classi che vi sono soggette.*

	AROMATARII	DROCHIERI	
Comuni infra duemila anime. D.	2 »	» 80	
Da duemila a quattromila... »	2 70	1 20	
Da quattromila a seimila.... »	3 20	1 60	
Da seimila in sopra.......... »	4 »	2 »	
Capiluoghi di provincia...... »	5 »	2 40	
I venditori di antacido, quelli di aromi confusi, e gli erbalai pagheranno indistintamente l'annua somma di.................... grana			20

— 458 —

Reale Rescitto del 26 *giugno* 1844 *partecipato dal ministero degli affari interni col quale si determina essere chiamati i consiglieri distrettuali a rimpiazzare i consiglieri provinciali mancanti o assenti.*

Allorchè in ogni anno si dee da ciascuno intendente dichiarare istallato un consiglio provinciale, avvenendo di non trovarsi i consiglieri riuniti a sedere in consiglio provinciale per compire il numero di qualche consigliere distrettuale, anzichè alcun consigliere provinciale uscito dall'esercizio della carica. La quale consuetudine schiva la proibizione dell'articolo 129 della legge del 12 dicembre 1816 col quale è prescritto che niuno può essere rieletto al consiglio provinciale, *se non due anni dopo l'uscita di esercizio.* Intanto il consiglio provinciale di Paler-

ino osservava che la stessa consuetudine riesca contraria all' articolo 130 della citata legge, col quale è detto che, *non si possono cumulare nella stessa persona le funzioni di consigliere distrettuale e provinciale o d' intendenza.*

Sua Maestà considerando che l' articolo 130 vieti accumularsi nella stessa persona le funzioni ordinarie di consigliere distrettuale e provinciale o d' intendenza, non già le eventuali; ritenendo che tanto nell' ordine amministrativo quanto nel giudiziario gl'inferiori occupano provvisionalmente le cariche vacanti dei superiori di grado immediato; e volendo che sia inalterata la legge che un consigliere provinciale non possa esercitare oltre un quadriennio la sua carica; ha risoluto per massima che si segua l' antica consuetudine di chiamare qualche consigliere distrettuale a sedere invece de' mancanti o assenti in un consiglio provinciale.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento.

— 459 —

Decreto del 3 *luglio* 1844 *col quale vien dichiarato quale sia per ora la rendita sul gran libro del debito pubblico sorteggiabile, a' termini del precedente decreto de'* 7 *di febbraio andante anno.*

Veduto il nostro real decreto de' 7 di febbraio ultimo relativo al rimborso della rendita commerciale sul gran libro del debito pubblico.

Considerando che per dare esecuzione all'art. 2 del detto nostro real decreto, che prescrive farsi dalla direzione del gran libro il notamento della rendita da sorteggiarsi, fa d' uopo dichiarare quale sia la rendita per ora sorteggiabile;

Considerando altresì, che occorre provvedere all' avvenire per quanto riguarda le cauzioni per effetto di semplice immobilizzazione volontaria nell' interesse de' particolari;

Sul rapporto del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La rendita sul gran libro, appartenente a'luoghi pii ecclesiastici laicali e corpi morali, rappresentata da certificati in carta rossa, non avrà dal giorno della pubblicazione del decreto de' 7 di febbraio ultimo alcun altro aumento, e sarà per ora considerata inalienabile.

2. Le rendite immobilizzate fino al giorno della pubblicazione del sopracennato decreto de' 7 di febbraio ultimo pe' patrimonii sacri; per le cappellanie e legati pii; per le doti delle mogli de' militari, e per le altre doti particolari; per le guardie del corpo; pe' relatori della consulta; per gli alunni di

giurisprudenza, e per quelli della gran corte de'conti; pe'contabili dello stato; pe' maggiorati; pe' conservatori delle ipoteche e pe' notai, e pe' notai certificatori; per gli agenti dei cambi e sensali di commercio, per ora non saranno sorteggiate, e fino a che dura il motivo della presente immobilizzazione; ed acciocchè consti che tale vincolo sia temporaneo, i corrispondenti certificati saranno cambiati in carta verde, restando con ciò derogati tutti i reali decreti precedenti, che prescrivevano, oppure davano la facoltà d'immobilizzare la rendita per gli oggetti indicati di sopra.

3. Escluse le rendite menzionate negli articoli precedenti, tutte le altre rendite inscritte nel gran libro del debito pubblico, ancorchè immobilizzate, dovranno sorteggiarsi a' termini del suddetto nostro real decreto de' 7 di febbraio.

4. Le cauzioni nell'interesse dello stato e delle pubbliche amministrazioni, a contare dal dì 7 di febbraio ultimo continueranno fino ad altre nostre disposizioni ad essere date in rendite inscritte sul gran libro soggette al sorteggio. Le somme delle partite che escono al sorteggio verranno depositate nella cassa di ammortizzazione, rimanendo in libertà del cauzionante, o di lasciar la somma depositata in contante senza interesse, o di fornire altra partita di rendita cinque per cento eguale a quella uscita al sorteggio, o di fare la riduzione in rendita quattro per cento: in quest' ultimo caso sarà tenuto di dare un supplemento di rendita eguale alla differenza della riduzione; dovendo la cifra di rendita per la cauzione essere sempre la stessa.

5. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 460 —

Circolare del 10 luglio 1844 emessa dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni a regolare il modo come stabilire il quaderno della rendita per espropriazione forzosa.

Mi è accaduto di conoscere essere invalso presso qualche tribunale civile l'uso di apporsi dal creditore istante nel quaderno delle condizioni della vendita per espropriazione patti speciali sopra oggetti cui la legge provvede, ed in particolare per indurre obbligo all'aggiudicatario, o necessario, di pagare prontamente in contante al creditore istante tutto, o la rata corrispondente delle spese di procedura di espropriazione, non escluse quelle per la rivendita in danno ove avvenisse, e ciò in vista della semplice specifica approvata come per legge, e senza altra formalità.

Questo metodo mi è sembrato in opposizione a quanto la legge stabilisce intorno a tal particolare. Da ciò la necessità di ricondurre le cose ai termini del giudizio.

Ed in prima è da osservare che secondo i principî della legge su la spropriazione ogni credito per qualunque causa, che voglia sperimentarsi in esito di quella procedura, va riconosciuto, e liquidato necessariamente nel tempo, e con le forme speciali della graduazione.

Le spese giudiziarie formano certo un credito addizionale pel creditore istante nella spropriazione; quindi esse debbono indispensabilmente liquidarsi nella procedura successiva della graduazione, serbandosi il rito particolare per essa istituito; non mai con le forme comuni di liquidazione di spese. Se così non si facesse si scinderebbe dal resto della procedura il giudizio per la liquidazione delle spese per la medesima; il che sarebbe contrario alla legge. Dovendosi adunque liquidare le spese nella graduazione egli è chiaro che innanzi di compiersi questa non potrebbe ragionevolmente pretendersene il pagamento.

In secondo per lo articolo 77 della legge sulla espropriazione le spese per questa procedura debbono cedere a peso esclusivo della massa; quindi da essa soltanto ha diritto il creditore istante di ripeterle, non mai dai creditori. La legge stessa inoltre accorda pure al creditore istante il diritto di conseguire dalla massa medesima delle anticipazioni per le spese fatte, e da farsi durante il corso della procedura, salvo a conteggiarle poi nella graduazione: questo utile provvedimento rafforza semprepiù la regola che alla massa soltanto può e deve il creditore rivolgersi per essere soddisfatto delle spese.

Il principio da cui vuolsi trarre il diritto del creditore istante contro gli altri creditori per la rivalsa delle spese, quando i beni sono loro aggiudicati ed assegnati in pagamento; cioè di esser quegli il mandatario, e l' utile gestore di costoro, non regge. Il creditore spropriante, nello spirito e nei termini della legge agisce unicamente nel suo interesse, la legge stessa nel vantaggio del creditore accorda a costui la facoltà di avvolgere nell'esercizio del suo diritto anche quello degli altri, che il vincolo per priorità, o poziorità; ma ciò senza cangiar menomamente nè aggravare la condizione dei reciproci diritti e ragioni.

Il creditore istante non è per legge nè mandatario nè gestore di alcun altro creditore. Costoro vi debbono essere citati, e debbono essi difendere ogni ragione propria, e possono concorrere anche per la difesa delle ragioni della massa: ciò esclude nettamente il supposto mandato tacito, e presunto. La legge soltanto, per l' unità, ed indivisibilità della procedura, universale in quanto ai beni spropriati, ritiene e dichiara efficace la esecuzione nell' interesse di tutti coloro, che vi abbiano diritto, e sieno stati legalmente avvertiti della esecuzione immobiliare, comunque non si facciano presenti. Cotesta dichiarazione però non conferisce diritto al creditore istante di pretendere le spese per le quali la legge ha diffinito il modo per lo pagamento: metodo da cui non è lecito al creditore istante di deviare a suo

arbitrio per rendere la condizione degli altri creditori più grave di quella in cui la legge li ha costituiti.

In terzo luogo: la legge ha determinato il modo assai preciso e nell' interesse comune di tutte le parti i diritti, e le ragioni delle medesime nelle reciproche relazioni verso di essi rispettivamente in conseguenza della spropriazione e della graduazione. Il creditore istante si deve sottoporre di declinare dalle sue prescrizioni, le quali mirano alla tutela de' dritti di tutti i coenteressati. È vero che le parti (quando la legge espressamente nol vieti, e la morale non vi si opponga) possono deviare dai precetti della legge e fare speciali convenzioni; ma ove ciò possa, e voglia farsi dovrebbero le condizioni diverse da quelle della legge consentirsi innanzi tratto espressamente dalle parti con atto speciale, e fuori giudizio, per poter poi meritare la osservanza del magistrato. La rinunzia al beneficio che viene dalla legge non potrebbe con giustizia trarsi dal quasi contratto giudiziale, cui spesso darebbe luogo la connivenza di un patrocinatore poco diligente o poco zelante.

Per le cose fin qui notate sembra che il quaderno delle condizioni della vendita giudiziale (nel retto senso degli art. 36, e seguenti della legge del 29 dicembre 1828) debbe esprimere soltanto quelli addizionali e speciali che possono o debbono esporsi per meglio determinare i diritti degli aggiudicatari fra loro, e le rispettive obbligazioni verso la massa o tra essi. Per quanto interessi in particolare il creditore istante, o gli altri creditori nelle loro individuali relazioni, e specialmente per le spese, poichè la legge ha tutto con saggezza provveduto, non accade far stipulazioni diverse nei quaderni di vendita, potendo per esse bastare il semplice ricordo delle disposizioni della legge, ove sia il bisogno di parlarne.

Ho creduto appalesare alle signorie loro, tali osservazioni, perchè le comunichino al collegio; onde se le abbia a norma nell' esercizio della vigilanza, che per la soggetta specie, è a lui commessa con lo articolo 120 della legge.

Ed affinchè l' esercizio di questa vigilanza, che deve il collegio esercitare per debito del suo uffizio non rimanga inefficace trovo utile di stabilire, che il cancelliere appena riceve il deposito del quaderno delle condizioni lo comunichi originalmente alle signorie loro come agente de' pubblici ministeri perchè ne facciano esame, e trovando in esso delle condizioni superflue, inutili o pregiudizievoli, secondo le vedute di sopra espresse, compiano subito le parti, che le convengono per la soppressione o riforme di uffizio delle condizioni stesse.

Elleno di accordo coi presidenti disporranno che copia della presente rimanga affissa nella rispettiva cancelleria dandomi conto dell' adempimento.

— 461 —

Reale Rescritto del 10 *luglio* 1844 *partecipato del ministero della presidenza del consiglio de' ministri, col quale si prescrive che le commissioni della consulta di stato possono ricevere direttamente dalle parti interessate, carte, o documenti relativi agli affari pendenti presso di esse.*

L'articolo 11 del regolamento del 14 giugno 1824 pel servizio interno della consulta stabilisce che i pareri che si rassegnano a Sua Maestà pel mezzo de' rispettivi ministri dovessero essere accompagnati da tutte le carte, sia che queste fossero state inviate da' ministri, sia che fossero per altra via pervenute alla consulta.

Essendo invalso il dubbio, se in forza di tale articolo le commessioni della consulta potessero ricevere direttamente carte o documenti delle parti interessate, il presidente della consulta generale ne ha formato oggetto di speciale rapporto. E, distinguendo gli affari d'interesse meramente individuale di corporazioni o di privati, ha creduto che per quest'ultima classe di affari senta di soverchio rigore l'obbligare le parti a far pervenire i loro documenti giustificativi per via de' ministri, e che si sacrificherebbe con ciò la giustizia alla formalità.

Ha pertanto opinato che si lasciasse alla discrezione delle commissioni l'ammettere talune carte ancorchè esibite dalle parti, le quali abbiano effettivo interesse nell'affare, e di valutarle col criterio nella discussione, facendo mensione nell'avviso del modo della provenienza e de' motivi del conto fattone.

Avendo io fatto presente a Sua Maestà un tale rapporto nel consiglio ordinario di stato di questo giorno, la Maestà Sua si è degnata di uniformarsi all'avviso del consiglio de' ministri analogo a quello del presidente della consulta generale.

Nel real nome io lo partecipo a vostra eccellenza per sua intelligenza e per servirsi di farne l'uso conveniente.

— 462 —

Circolare del 10 *luglio* 1844 *emessa dal ministero di grazia e giustizia, con la quale si prescrive che piacendo al cancelliere comunale di assistere nell'ufficio della conciliazione, potrà farlo senza pregiudicare il diritto al compenso dovuto al sostituto, giusta la convenzione e la circolare de'* 27 *novembre* **1839**.

Il dubbio che ella propone col rapporto del 1. andante intorno al modo come debba darsi compenso al sostituto cancelliere comunale allorchè il cancelliere vuole egli assistere nell'uffizio della conciliazione, nel quale è quegli destinato a supplirlo, trovasi già risoluto di accordo col ministro degli affari interni sin dal decorso mese di febbraio per la provincia de...

prima Calabria ulteriore. Su tal dubbio fu ritenuto che non sia in arbitrio del cancelliere comunale di privare la persona destinata con autorizzazione superiore a sostituire il cancelliere a scegliere un suo sostituto pel servizio della conciliazione, il cancelliere deve sempre corrispondergli o il compenso convenuto di accordo, o quello di due terzi de' provventi stabiliti dalla circolare de' 27 di novembre 1830 in difetto di convenzione; che il cancelliere può sempre che il voglia assistere egli nell' uffizio della conciliazione, ma ciò può farlo senza pregiudicare il diritto al compenso dovuto giusta la convenzione, o la circolare sopradetta, al sostituto che può adoperare per altro oggetto di servizio, se il voglia.

— 463 —

Reale Rescritto del 14 *luglio* 1844 *partecipato dal luogotenente generale in Sicilia al procurator generale presso quella gran corte portante la creazione di una commissione per la censura sul ramo delle spese di giustizia.*

Informata Sua Maestà il Re (D. G.) dell' aumento che di anno in anno presentano in Sicilia le spese di giustizia per gli affari criminali e correzionali, nella conferenza dei nove del corrente luglio si è degnata comandare che rimanga stabiiita una commissione in Palermo per la censura sul ramo delle spese di giustizia, composta dalla giunta di parquet della gran Corte dei conti, con il direttore generale dei rami e dritti diversi ed il procuratore generale presso la gran Corte criminale di Palermo.

Apparterrà alla commissione di censura di avvisare sulle norme che seguir debbono gli agenti del ministero pubblico affin di apportarsi un freno agl' inconvenienti osservati ed agli abusi introdotti specialmente nei giudicati di circondario.

Sarà attriubito alla stessa commissione pronunziare sui casi di risponsabilità a carico di tutti coloro che prendono parte sulla liquidazione di dette spese, ritenendo i procuratori generali presso le gran corti criminali responsabili come ordinatori non come contabili.

Nel real nome lo partecipo a lei signor procuratore generale perchè ne curi la esecuzione.

Articoli da tenersi presenti dalla commissione di censura per le spese di giustizia.

1. Per la qualifica del luogo sui furti di abigeato è inutile lo accesso de' giudici, cancellieri, periti, e testimoni, bastando la indicazione del luogo per farne la qualifica.

2. Per la qualifica della strada pubblica limitarsi gli accessi di magistrati, periti e testimoni a' casi in cui si proceda contro rei noti, o si possa disperder la prova.

3. I testimoni per assicurarsi la esistenza, o la mancanza di

oggetti derubati essendo lontani dalla residenza del giudice, sentirsi da quello del domicilio di essi testimoni.

4. Non farsi perizie sul valore degli oggetti derubati quando la natura di essi li fa indubitatamente riconoscere di valore inferiore a quello stabilito dalla legge come estremo del furto modico.

5. In caso di contemporanea istruzione per vari reati in cui occorrano accessi di magistrati in luoghi prossimi o di transito, espletarsi in unico accesso le incumbenze di giustizia. Farsi compiere i quadri delle distanze sulle nuove strade aperte alla circolazione.

6. Nelle processure correzionali ripetersi costantemente con atto separato dalla querela la dichiarazione dell' offeso per la punizione dei colpevoli. Si crede che l' indugio portando la riflessione, potrebbero troncarsi molte di tali processure.

7. Nei giudizi correzionali per causa di lieve interesse procurarsi la conciliazione delle parti, e non darsi luogo ad accessi senza l' autorizzazione del procurator generale.

8. Far osservare lo spirito del real decreto dei 7 luglio 1835 cioè che ne' giudizi correzionali siano sempre le spese anticipate dal querelante, l' eccezione unica rimanendo pei casi d' *indigenza* ben provata, e per le pruove dell' indigenza invigilare su' certificati che si rilasciano e provocare la risponsabilità contro chi di dritto.

9. Negli accessi degli istruttori prescriversi che costoro si avvalgono degli uscieri del circondario ove si recano, e non portin seco i propri.

10. In soli casi di dimostrata necessità permettersi che negli accessi dei giudici delle gran Corti portassero seco l'usciere delle medesime.

11. Vietarsi gli aggiornamenti delle cause correzionali, e quando non possa farsene ammeno lo avviso ai testimoni per la nuova comparsa farsi all'udienza non con citazione dell'usciere.

12. Raccomandar che non avvenga ripristinazione di dibattimenti pel trascorrimento dei sei mesi, ed occorrendo domandarsi l' autorizzazione superiore per riaprirsi la discussione.

13. Prescriversi che con due soli periti di arti meccaniche, ed in unica volta fosse assodato l' ingenere nella istruzione de' processi, salvo i casi di dimostrata necessità per un maggior numero di periti e per la ripetizione delle perizie.

14. Lo stesso pei periti di arti liberali e cerusici.

15. Invece di delegarsi la istruzione dei processi al giudice di un circondario diverso da quello ov'è avvenuto il reato, ciò che porta la conseguenza delle indennità ai testimoni, usarsi il sistema di aggiungere un secondo supplente al giudicato cui i processi si appartengono.

16. Per le visite trimestrali dei giudici di circondario a' rispettivi giudici di supplenzia, ed agli uffizi dello stato civile,

prescriversi che si eseguano profittandosi degli accessi che ordinariamente fanno i giudici stessi per la istruzione dei processi. Quando però debbono accadere esclusivamente per la visita ordinarsi che percorrano tutti i comuni con l'ordine delle distanze senza andare e ritornare più volte dalla residenza.

17. Come le morti repentine non forman più oggetto di processura, così non dovrebbero formarlo neppure quei fatti che evidentemete non abbiano apparenza di reato. In caso opposto chiamarsi i giudici risponsabili delle spese.

— 464 —

Decreto del 18 *luglio* 1844 *relativo alla violazione de' luoghi di custodia e di pena.*

Veduti gli articoli 413 e 415 delle *leggi penali*, il primo dequali comprende nella classe de' furti qualificati pel mezzo il furto commesso con *chiavi false*; ed il secondo dispone che sotto « il nome di *chiavi false* vengono compresi gli unicini, i grimali » delli, le chiavi comuni ad ogni specie di serratura, le imi» tate, le contrafatte, le alterate, e le stesse chiavi vere pro» curate per furto, fraude, o artifizio qualunque; e general» mente ogni strumento adatto ad aprire o rimuovere una chiu» sura qualunque sia interna, o esterna. »

Veduto l'articolo 253 delle stesse *leggi penali* così concepito:

» La *fuga semplice* de' condannati è punita coll' ottavo al quar» to della pena residuale che ad essi rimane, purchè non rica» da a più di due anni.

» La pena della fuga sarà espiata immediatamente dopo quella » dalla quale il condannato si è sottratto.

» La fuga da' luoghi di custodia o di pena eseguita con *vio» lenza* o *frattura violenta*, verrà punita colla reclusione tanto » ne' prigioni, che ne' condannati.

» Questa pena però sarà cumulata pe' prigioni alla pena, cui » dovranno soggiacere per gli altri reati, se non sieno colpe» voli, e sarà pe' condannati cumulata alla pena, dalla quale » si sono sottratti; salve sempre le pene maggiori ne' casi di « violenza pubblica, di attacco o di resistenza alla forza arma» ta o di altri misfatti.

Attesa l'importanza di prevenire che in un modo qualunque si eluda da' detenuti la loro restrizione ne' luoghi di custodia o di pena;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La fuga da' luoghi di custodia o di pena con *chiavi false* o *adulterine*, intese nel largo senso dell' enunciato artico-

lo 415 delle *leggi penali*, sarà punita col secondo al terzo grado di prigionia.

2. Le determinazioni dell'articolo 253 delle *leggi penali* circa la cumulazione di pene pe' prigioni, e pe' condannati evasori, avranno pur luogo nel caso preveduto dal precedente articolo.

3. Rimangono in vigore le disposizioni dell'enunciato articolo 253 per la fuga da' luoghi di custodia o di pena con *violenza o frattura violenta*.

4. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale nei nostri reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 465 —

Decreto del 10 *luglio* 1844 *circa il procedimento della commissione militare pei reati che si commettono ne' departi di Girgenti, Siracusa, Milazzo e Messina.*

Veduto lo *statuto penale pe' reati de' forzati e loro custodi*, intorno alla competenza di procedere ne' casi espressi negli articoli 53 a 57;

Veduto il notamento pervenuto dal maresciallo di campo direttore del ministero e real segreteria di stato della guerra e marina, risguardante le cause de' forzati e loro custodi per reati di detenzione di armi vietate, di ferite, di negligenza nell'evasione de' forzati, di sferramento, scassinazione e tentativo di evasione, di resistenza al superiore, avvenuti rispettivamente ne' diparti di Girgenti, Siracusa, Milazzo e Messina:

Ad agevolare la spedizione delle enunciate cause;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Ne' reati, de' quali è fatta menzione, procederà la commessione militare che in ciascuno degli enunciati luoghi verrà stabilita.

2. La commessione militare procederà del pari a carico del complice ne' reati de' forzati, ancorchè estraneo alla classe dei medesimi.

3. Sarà composta la commessione militare del presidente, e di cinque giudici. Avrà un commessario del re ed un cancelliere.

Interverrà, come uomo di legge, nella commessione militare uno de' componenti della gran corte criminale delle rispettive provincie, che all'uopo verrà destinato.

4. La commessione militare procederà col rito di gran corte speciale sotto la dipendenza del ministero di grazia e giustizia.

Le sentenze della medesima sono inappellabili.

5. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, il maresciallo di campo direttore del ministero e real segreteria di stato della guerra e marina, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno nella parte che lo riguarda.

— 466 —

Decreto del 18 *luglio* 1844 *col quale viene stabilito nell' isola di Tremiti un fondaco di privative pel di cui servizio vengono destinati un ricevitore ed un commesso.*

Stabilita nell' isola di Tremiti la colonia penale, ed aumentata colà la popolazione, ed in maniera da render necessario lo stabilimento di una dogana e di un fondaco de' generi di privativa;

Volendo provvedere all' andamento del servizio per l' uno e l' altro ramo;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Sarà stabilito nell' isola di Tremiti un fondaco delle privative, al di cui servizio sarà addetto un ricevitore, che assumerà pure le funzioni doganali, ed un commesso.

2. Al ricevitore sarà assegnato il soldo di ducati venti al mese, ed al commesso quello di mensuali ducati quindici.

3. In conseguenza del prescritto nell' articolo precedente il credito dello stato discusso pe' soldi agl' impiegati de' dazi indiretti rimane aumentato di ducati trentacinque al mese.

4. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 467 —

Decreto del 18 *luglio* 1844 *portante delle disposizioni circa lo sloggiamento dalle case appigionate.*

Veduti gli articoli 1604 delle *leggi civili*, e 1114 delle *leggi di procedura civile*.

Veduto il decreto del primo di novembre 1829 concepito così: « Semprechè il giorno destinato dalle consuetudini locali » ne' nostri reali dominii per lo sloggiamento delle case appi- » gionate ricaderà in giorno di festa di doppio precetto, lo » sloggiamento s' intenderà di pieno dritto differito ed eseguito » nel giorno di lavoro immediatamente seguente «

Informato che per consuetudine di alcuni paesi del regno lo sloggiamento dalle case ricade nel dì 14 o nel dì 15 del me-

se di agosto, giorni sagri in cui i fedeli sono più specialmente chiamati all' adempimento degli uffizi di pietà;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Quando il giorno destinato dalle consuetudini locali ne' nostri reali domini per lo sloggiamento dalle case ricaderà nel dì 14 o nel dì 15 di agosto, lo sloggiamento medesimo avrà luogo nel giorno dieci dello stesso mese, salva sempre l'esecuzione delle disposizioni contenute nel precedente decreto del primo di novembre 1829.

2. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 468 —

Decreto del 18 luglio 1844 col quale si richiamano in osservanza le disposizioni per la formazione delle liste di forbando.

Informati noi che la sicurezza pubblica nelle provincie della Calabria citeriore, e Calabria ulteriore seconda è turbata da malfattori, che si riuniscono in comitive armate, ed hanno finora saputo sfuggire la persecuzione della forza pubblica;

Volendo provvedere colla possibile efficacia alla sicurezza delle proprietà e delle persone dei nostri amatissimi sudditi;

Veduto il real decreto dei 30 agosto 1821 sul fuorbando;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia.

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le disposizioni contenute nel real decreto del dì 30 agosto 1820 per la formazione delle liste di fuorbando sono richiamate alla più rigorosa osservanza, salve le modificazioni ordinate nei seguenti articoli.

2. Per essere inscritto un individuo ne' notamenti di fuorbando, dei quali è parola nell'articolo 5 del real decreto de' 30 agosto 1821, basterà la notoria conoscenza, sempre contestata dalle autorità locali, che esso individuo sia allontanato dal proprio comune con animo di delinquere.

3. Il termine di otto giorni prescritto coll' articolo 6 del real decreto dei 30 agosto 1821 per potersi presentare alla commessione istituita coll' articolo 5 di esso real decreto le scuse dell' assenza degl' individui dai rispettivi comuni, è da noi prolungato ai giorni venti.

4. Le modificazioni adottate col presente decreto dureranno a tutto ottobre di questo anno.

5. I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia e

della polizia generale, ed il maresciallo di campo direttore del ministero e real segreteria di stato della guerra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 469 —

Decreto del 18 *luglio* 1844 *relativo all' abolizione delle precedenti disposizioni circa la vendita de' beni e de' censi pertinenti allo stato, ed agli stabilimenti di beneficenza e di educazione; non che alla francazione dei canoni.*

Veduto il nostro real decreto de'3 corrente luglio concernente la esclusione temporanea a sorte di talune fra le rendite inscritte sul gran libro del debito pubblico;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le norme poste da' reali decreti de' 28 di maggio, 25 di giugno, 6 e 7 di novembre 1816, 2 di marzo, 3 di luglio, 31 di agosto 1818, e di 6 aprile 1824, relativamente alla vendita de' beni e de' censi pertinenti allo stato, ed agli stabilimenti di beneficenza e di educazione, sono abolite.

2. Confermato il divieto della francazione de' canoni provegnenti da' beni ecclesiastici, e serbate tutte le altre disposizioni del real decreto de' 18 di settembre 1816, sono del pari abolite le contenute negli articoli 5, 6 e 10 del medesimo. Conseguentemente ristretta la facoltà della francazione de' canoni unicamente a' debitori di essi, quante volte questi vorranno giovarsene, no 'l potranno altrimenti, che con la cessione d'una equivalente rendita inscritta sul gran libro, o col pagamento in numerario d'un capitale calcolato sull' istessa rendita alla ragione del quattro per cento, a favore de' rispettivi creditori, od a scelta de' medesimi.

3. Ove i canoni in tutto o in parte siano convenuti in derrate, il valor di esse sarà ragguagliato al loro prezzo medio, risultante dallo ammontare de' prezzi avuti nel decennio precedente alla francazione.

4. I luoghi pii e gli stabilimenti pubblici, nel termine di due mesi dal dì in cui verrà loro intimato un atto dell' impresa francazione, dovranno dichiarare a quale de' due modi voluti per l' articolo secondo del presente nostro real decreto vorranno dar preferenza, il che trasandato, sarà a scelta dei debitori il valersi di quello che tornerà più loro a grado.

5. La permuta de' capitali irrepetibili in annua rendita inscritta, dedotto il decimo, conformemente al real decreto de' 16 di dicembre 1828, continuerà esser permesso a' soli debitori dei medesimi, rimanendo ad elezione de' creditori il consentirla,

o d' aversene il capitale in numerario alla ragione del quattro per cento.

6. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 470 —

Decreto del 18 luglio 1844 col quale i fondi compresi nel territorio di S. Giovanni in Fiore nella provincia di Calabria citeriore vengono dichiarati per grazia specialissima di proprietà assoluta de' particolari possessori, franchi e liberi da prestazioni a favore del regio erario.

Veduta la supplica del comune di S. Giovanni in Fiore, pervenutaci per mezzo dell' arcivescovo di Cosenza, per la quale ha dimandato che i fondi compresi nel territorio badiale, ed in quello detto di San Luca del detto comune, siano dichiarati di proprietà assoluta de' particolari possessori, franchi e liberi da prestazioni a favore del nostro regio erario e delle badie.

Prendendo noi in benigna considerazione le pruove di devozione alla nostra real persona, ed all' ordine pubblico date dalla intera popolazione di S. Giovanni in Fiore in occasione della banda straniera disbarcata in Calabria il dì 16 di giugno scorso, comunque siano già state proporzionate le ricompense a coloro che si sono nel conflitto più distinti;

Volendo sempre più attestare la nostra sovrana soddisfazione al comune di S. Giovanni in Fiore, da servire ancora di esempio alle altre comuni del regno;

Sul rapporto del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Inteso il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I fondi compresi nel territorio di S. Giovanni in Fiore, per grazia specialissima, sono dichiariti di assoluta proprietà de' particolari possessori, franchi e liberi da prestazioni a favore del fisco, rimanendo la parte boscosa soggetta alle regole attuali per la Sila.

È solamente eccettuata da questa grazia sovrana la porzione appartenente alle badie di S. Giovanni in Fiore, per la quale ci riserbiamo di emettere le nostre sovrane risoluzioni, allorchè saranno ultimate le pendenze della Sila.

2. Il comune suddetto resta esentato dal pagamento di qualunque dazio sul macino.

3. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 471 —

Decreto del 18 *luglio* 1844 *con cui si stabilisce che le pene attualmente in vigore per gli asportatori di armi e pe' grassatori di campagna, delle due provincie di Calabria citeriore e di Calabria ultra seconda, sieno applicate dai consigli di guerra subitanei.*

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Per le due provincie della Calabria citeriore, e della Calabria ulteriore seconda, le pene attualmente in vigore per gli asportatori di armi, e pe' grassatori di campagna saranno applicate da consigli di guerra subitanei.

Questa disposizione avrà vigore a tutto ottobre di questo anno.

2. I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustia, e della polizia generale, ed il maresciallo di campo direttore del ministero e real segreteria di stato della guerra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 472 —

Decreto del 18 *luglio* 1844 *che accorda la diminuzione di due gradi di pena a que' latitanti delle provincie di Calabria citra e di Calabria ulteriore seconda, che si presentassero tra venti giorni.*

Veduto il decreto di questo giorno medesimo relativo alla formazione delle liste di fuorbando pe'malfattori, che scorrono in comitiva armata nelle provicie della Calabria citeriore, e della Calabria ulteriore seconda.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Tutti i latitanti delle provincie della Calabria citeriore e Calabria ulteriore seconda, i quali nel termine di venti giorni dal dì della pubblicazione del presente decreto ne' vari comuni si presenteranno spontaneamente in carcere, avranno diminuita di due gradi la pena cui potranno essere condannati.

2. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il maresciallo di campo direttore del ministero e real segreteria di stato della guerra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 473 —

Decreto de' 12 agosto 1844 in ordine alla rinunzia del ricorso per annullamento, in materia civile, prodotto in corte suprema di giustizia.

Veduti gli articoli 495 e 496 delle leggi di procedura civile;

Volendo provvedere più specialmente a' casi di rinunzia del ricorso per annullamento prodotto in corte suprema di giustizia ed ai casi delle dichiarazioni di non riceversi o di non ammettersi il ricorso medesimo;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le disposizioni degli articoli 495 e 496 delle leggi di procedura ne' giudizi civili per la rinunzia alla lite saranno applicabili ancora a' casi in cui il ricorso per annullamento sia rinunziato dal ricorrente ed a' casi ne' quali il ricorso sia dichiarato inammessibile o irricettibile.

2. La rinunzia al ricorso, e l' accettazione sarà rispettivamente notificata alle parti nel domicilio dell' avvocato costituito in corte suprema, ed in mancanza alla parte nel suo domicilio reale.

3. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia ed il nostro luogotenente generale nei nostri reali domini oltre il faro sono incaricati, ciascuno per la sua parte, della esecuzione del presente decreto.

— 474 —

Decreto del 12 agosto 1844 in forza del quale viene aumentata la serie dei creditori della real tesoreria di Sicilia.

Vedute le nostre sovrane determinazioni degli 8 dicembre 1841 risguardati i creditori della real tesoreria di Sicilia;

Tenuti presenti i risultati sovranamente approvati delle liquidazioni formate dalla gran corte de' conti delegata pe' compensamenti, in corrispondenza degli annessi stati, cioè annui ducati 37073 e grana 80 di rendita perpetua, ed annui ducati 5173 e grana 65 di rendita vitalizia;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze.

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Gli annui ducati 37073 e grana 80 di rendita perpetua a favore degl' individui e stabilimenti indicati nello stato n.° 1, e gli annui ducati 5173 e grana 65 di rendita vitalizia, indicati nello stato n.° 2, annessi all' originale del presente de-

creto, formeranno aumento alle corrispondenti serie de' creditori della real tesoreria di Sicilia, e rimarranno cogli stessi confusi, e sottoposti alle medesime condizioni.

2. Gli arretrati a tutto dicembre 1841, dalle epoche in detti stati indicate, saranno pagati colle norme dell'articolo 15 della sovrana risoluzione degli 8 dicembre 1841.

3. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 475 —

Ministeriale del 17 agosto 1844 diretta dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni a regolare la disciplina della corte suprema di giustizia.

Ho maturamente fatto esame delle osservazioni di cotesta corte suprema intorno alla quantità ed alle cagioni dello arretrato di cause, che si mette a peso del collegio medesimo; e trovando meritevole di considerazione le cose notate, ho creduto opportuno per portare a maggiore certezza questa parte statistica del lavoro della corte, adottare li seguenti provvedimenti addizionali al regolamento in vigore per la disciplina.

1.° I ricorsi pe' quali siasi dimandata la destinazione del commessario, e siasi fatto il rapporto saranno iscritti nel ruolo di udienza per la loro discussione in conseguenza di apposita dimanda degli avvocati costituiti in causa.

2.° Nella cancelleria della corte suprema sarà tenuto un registro sul quale saranno iscritte per ordine cronologico le dimande degli avvocati pel passaggio della causa sul ruolo di udienza.

Questo registro avrà le seguenti categorie.

1.° numero d'ordine,
2.° epoca del deposito del ricorso,
3.° numero del ruolo generale,
4.° nomi de' contendenti,
5.° nomi degli avvocati,
6.° indole della causa ordinaria ed urgente,
7.° data della dimanda di passaggio,
8.° udienza cui si assegna,
9.° osservazioni.

3.° Su la base di questo registro sarà formato il ruolo di udienza per ciascuna settimana, giusta gli art. 613 e 614. La pubblicazione però dovrà farsi quindici giorni innanzi.

4.° Nella formazione del ruolo si osserverà la prescrizione dell'articolo 616 del regolamento per la distinzione delle cause urgenti ed ordinarie, e si terrà strettamente per ciascuna categoria l'ordine di antichità delle dimande di udienza, e fra queste l'antichità del ruolo generale.

5.° Il pubblico ministero appena pubblicato il ruolo avrà cura di disporre, che ne sieno avvisati nelle ventiquattro ore successive gli avvocati, che vi hanno interesse, a spese della parte che ha chiesta la udienza.

6.° Pubblicato il ruolo non sarà accordato differimento per le cause in esso comprese, se non quando si dimandi di accordo tra gli avvocati fra li tre giorni che seguono l'avviso.

7.° Il differimento nel caso del precedente articolo importerà che la causa sarà compresa di dritto nel primo ruolo settimanile da pubblicarsi. Ove si voglia un più lungo differimento, la causa sarà depennata dal ruolo di udienza, salvo a riprodurla con novella dimanda.

8.° La causa differita sarà rimpiazzata con altra della medesima indole, di che siasi dimandata la discussione.

9.° Ove avvenga che per indisposizione del consigliere relatore, la causa non possa trattarsi nella udienza assegnata, la medesima sarà di dritto riportata alla settimana vegnente.

10.° Nel ruolo di ciascuna settimana saranno sempre riportate innanzi qualunque altra quelle che per avventura fossero rimaste pendenti nella settimana precedente.

11.° Allorchè il consigliere relatore scovra, o una delle parti avverta, motivi d'irrecettibilità o d'inammessibilità di un ricorso, dovrà farne immediatamente intesa la corte suprema in camera di consiglio. La corte, udito il pubblico ministero, assegnerà la discussione di quello incidente pregiudiziale in una delle prossime udienze, facendo avvertire gli avvocati, ed aggiungere la causa al ruolo. Nel caso venga rigettato lo incidente, la causa rimarrà nel ruolo generale per essere spedita quando se ne farà la dimanda, giusta le regole de' precedenti articoli.

12.° Il procurator generale del Re presso la corte suprema di giustizia avrà facoltà di far comprendere con preferenza, e fra le urgenti, nel ruolo di udienza da pubblicarsi, quei ricorsi inscritti già nel ruolo generale, li sembrino meritevoli di pronta discussione, sia per meglio stabilire, sia per farlo riprovare.

Quando si varrà di questa facoltà il procurator generale avrà cura di farne avvertire gli avvocati, e di farne contemporaneamente rapporto al ministro segretario di stato di grazia e giustizia.

13.° Ogni disposizione del regolamento disciplinare, che non si opponga alle prescrizioni de' precedenti articoli, rimangono in vigore.

14.° Le disposizioni presenti saranno fatte note agli avvocati, mercè l'affissione di apposito avviso nella cancelleria della corte suprema, nel quale avviso vi saranno trascritte.

Comunicherà ciò al collegio e ne curerà l'adempimento.

— 478 —

Circolare dei 17 agosto 1844 emessa dal direttore del registro e bollo con la quale si prescrive che i versamenti che si fanno dai ricevitori del registro e bollo e dai conservatori delle ipoteche debbono concordare con quelli dei ricevitori.

I versamenti che si fanno da' ricevitori e da' conservatori devono concordare con gl' introiti de' ricevitori generali, poichè questi non fanno che trascrivere quanto da'primi è indicato ne' borderò di versamento. Eppure non si è ottenuto con essa la concordanza in una osservazione così semplice e spedita. Si erra per lo più nella imputazione de' versamenti; quindi la necessità della correzione, per rendersi a ciascuna rubrica d'introito quello che gli appartiene.

Ma gli errori che motivano correzioni siffatte, per lo più si scovrono tanto dall'amministrazione, che dalla tesoreria generale dopo chiuse le contabilità dell' anno, ed allora, indipendentemente dalla noiosa, e lunga corrispondenza intervenuta sull' oggetto si è nella necessità di riaprirsi le rispettive scritture, e rettificarle. Or il tesoriere generale ha fatto osservare, che tutto ciò, oltre l' inconveniente sopra espresso, metteva la tesoreria nella impossibilità di spedire il suo conto alla gran corte de' conti, ed ha quindi richiesto, che si stabilisse un termine, entro il quale e non oltre, potessero eseguirsi le additate correzioni, cioè a tutto marzo dell' anno che siegue l' indizione del conto, meno che per lo decorso esercizio, riguardo al quale, trovandosi inoltrato l' anno che corre, poteva la dilazione protrarsi.

Ho trovato conducente al bene del servizio quanto il tesoriere generale ha proposto, e di accordo col medesimo vado a prescriverne la esecuzione.

Resta quindi determinato che le correzioni alle imputazioni de' versamenti non possono farsi oltre il mese di marzo che segue l' anno cui la contabilità si riferisce, ad eccezione di quelle dello esercizio scorso, sulla quale la correzione possa praticarsi a tutto il prossimo settembre.

Avvenendo ciò non ostante che degli errori d' imputazione si rilevassero, dopo il termine stabilito dalla tesoreria generale e dall' amministrazione si praticherà l' occorrente, ma ciò non riguarda le direzioni provinciali, le quali devono ritenere che scorso l' additato termine le correzioni della specie non possono eseguirsi.

Ciò premesso trovo opportuno farle un ricordo, signor direttore, delle moltiplici disposizioni date, onde ottenersi la concordanza, di cui è parola, attenendomi particolarmente alle circolari de'7 marzo e 5 settembre 1840 n. 218 e 3257 ed alla circolare in istampa de' 20 ottobre 1840 n. 1530.

La circolare de' 7 marzo prescrisse, che le contabilità si comunicassero mese per mese acciò le correzioni a praticarsi si eseguissero prontamente. La esecuzione sola di questa disposizione sarebbe bastata allo oggetto, ma con dispiacere devo dolermi della inesecuzione per parte delle direzioni, maggiormente perchè non possono in modo alcuno venirne scusate. Le contabilità mensuali pervengono a' direttori, e da queste rilevare possono, se a' versamenti siasi data la sua imputazione. I ricevitori generali spediscono anche di mese in mese alle direzioni gli stati de' versamenti in esecuzione della ministeriale de' 12 ottobre 1831 n. 2624 e da tali stati rilevare si può, se mai i ricevitori generali abbiano errato, non trascrivendo sui loro registri le imputazioni stesse date a' versamenti da' ricevitori e conservatori. Sia quindi che l'errore provvenga dagli uni o dagli altri, esso è di facile e spedita correzione quando l'ingiunto esame segua da mese in mese senza darsi luogo ad attrasso; di modocchè laddove gli errori non si rilevano subito, e le correzioni presto non si eseguono, imputabili ne sono i direttori, ed i loro capi di contabilità.

Tuttavolta voglio augurarmi, che da ora innanzi, io non abbia a notare direzione alcuna di tale imputabilità; ma dichiaro, che se non ostante quanto di sopra è prescritto, errore d'imputazione abbiano a scovrirsi, dopo il termine stabilito, provocherò dal ministro delle finanze una misura disciplinare contro i direttori che se ne rendono meritevoli, ed una multa a danno de' capi contabili delle loro direzioni.

Mi accusi ricezione della presente, dandone conoscenza ai suoi subordinati.

— 477 —

Circolare del 28 *agosto* 1844 *emessa dal ministero degli affari interni portante disposizioni sugli usi dell'erbe selvatiche, frasche, giunghi, ed altro.*

Tostochè si esercitano gli usi in disputa, finchè i demani saranno aperti, i possessori del demanio non possono impedire alle popolazioni di continuare ad esercitarli. E laddove si neghino, il 1. eletto provvederà, perchè sieno le stesse mantenute nell'esercizio. Le consuetudini locali poi fan che questi usi, e l'esercizio di essi, sieno diversificati per ciascun comune. Ciò che praticavasi in ognuno di essi, sia pel tempo di esame, sia per la natura dell'erbe, abbia a continuare ad essere praticato.

— 478 —

Reale Rescritto del 13 *agosto* 1844 *partecipato dal ministero degli affari interni col quale si prescrive non essere permesso agli affittatori degli erbaggi aumentare il prezzo della fida di ciascun' animale quando trovasi questo fissato nelle condizioni per gli affitti.*

Ha considerato il consiglio provinciale di Principato ulteriore nella sua riunione del 1843 che gli effittatori degli erbaggi comunali elevano spesse volte smodatamente il prezzo del diritto di fida, profittando del bisogno de' proprietari di armenti, i quali non han mezzi come procacciarsi altrove il pascolo.

Ed ha perciò espresso il voto che i decurioni nel formare le condizioni per gli affitti degli erbaggi, fissassero preventivamente l' ammontare della fida per ciascun animale, che non potrà eccedersi dall' appaltatore.

Essendosi Sua Maestà degnata di approvare questo voto, nel real nome glielo partecipo perchè ne curi l' adempimento.

— 479 —

Reale Rescritto del 31 *agosto* 1844 *partecipata dal ministero degli affari interni col quale si determina essere responsabili gl' ingegneri direttori in quanto a' danni per loro oscitanza, malvolere, o imperizia, arrecati alle provincie.*

Avendo rassegnato a Sua Maestà i reclami del consiglio provinciale di Principato ulteriore, e di quello di Basilicata, riuniti nel 1843, su danni che quelle provincie han sofferto, la prima per la costruzione della strada da Avellino a Melfi, e la seconda per la costruzione della strada da Potenza a Matera; danni che quei due consigli hanno ascritto principalmente a colpa degl' ingegneri direttori delle opere; Sua Maestà si è degnata ordinare.

1. Che sia richiamata la responsabilità degl' ingegneri direttori in quanto ai danni per loro oscitanza, malvolere, o imperizia arrecati alle provincie.

2. Che da oggi innanzi gl' ingegneri direttori delle opere pubbliche dichiarino sotto la loro responsabilità, nel rilasciare i certificati, gli scandagli, e le misure che l' opera sia stata eseguita secondo il piano d' arte, o secondo le modificazioni superiormente approvate, e che a questa responsabilità sieno chiamati ancora gli appaltatori.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento.

— 480 —

Ministeriale del 31 *agosto* 1844 *diretta dal ministro della polizia generale a quello delle finanze con la quale si prescrive doversi riguardate come atti uffiziali tutti gli atti del governo inseriti nel foglio delle due Sicilie.*

Sotto la data del 23 aprile corrente anno, ebbi l'onore di dinotare a V. E. che dovendo riguardarsi come uffiziali gli atti del governo inseriti nel giornale delle due Sicilie, ciò importava che si avessero per l' utile pubblico, e perchè il detto giornale corrispondesse alla sua istituzione, a riportarvisi tutti i sovrani decreti che possono venir fuori da qualunque ramo dell'amministrazione; per cui fiducioso mi rivolsi all' eccellenza vostra pregandola a voler disporre che sempre e quando fosse stata nel caso di povocar leggi e decreti da Sua Maestà (N. S.) avesse avuta la bontà disporne la comunicazione a questo ministero per essere riportati nel giornale, sempre più pronto del Bullettino a darne conoscenza al pubblico.

Privo ancora di una gradita replica di vostra eccellenza in assunto, mi permetto ripeterle le stesse premure, anche per la partecipazione di qualunqne altro atto o risoluzione del dipartimento che sì degnamente governa, che stimasse divulgare; e son certo che, dividendo il mio impegno, si compiacerà secondarlo, come hanno già praticato il maggior numero dei ministeri di stato.

— 481 —

Rapporto del 6 *settembre* 1844 *diretto dall' agente del contenzioso al ministro delle finanze.*

La mensa di Bovino domanda, che Sua Maestà (D. G.) facendo uso della facoltà riservatasi col decreto delli 13 dicembre 1808, annulli sul rapporto di vostra eccellenza una deliberazione del consiglio d' intendenza di Capitanata dei 7 luglio 1812.

La mensa di Bovino esercitava l' abusivo *dritto di spiega* sul demanio ex feudale che la medesima solea dare in fida ai naturali di quel comune, o in altri termini pretendea di avere il dritto di fida e di erbaggio in tutto il tenimento, territori e casali abitati o diruti della città di Bovino. L' ex barone dal suo canto credeva dividere con la mensa quel supposto dritto, e però vi era lite fra loro nella regia Camera della sommaria. Questa lite fu diffinita e transatta con istrumento stipulato in Roma a 13 ottobre 1606, e ratificato in Napoli ai 9 di giugno 1607 dal barone Guevara, mercè di cui il vescovo di Bovino *cedette al barone tutti i suoi diritti e le ragioni, pretensioni e privilegii, sopra la fida terroggi e pascoli, si de' territori e casali diruti e disabitati della città di Bovino, e sì dei*

pascoli del territorio della terra de' Parmi diocesi di Bovino. Il prezzo della cessione fu stabilito e convenuto nell' annuo censo perpetuo di ducati 76. La mensa promise formalmente di garantire il barone e suoi successori nel pacifico possesso de' dritti medesimi.

Ma per l' abolizione della feudalità la commessione feudale con decisione del 6 dicembre 1809 tra l' università di Bovino e l' ex barone duca D. Carlo Guevara Suardo, ritenendo non essere legittimo il possesso di esigere il prezzo della spiega; la quale era dei coloni come parte del frutto de' territori da essi coltivati, ordinò che l' ex barone si astenesse dall' esigere ulteriormente il dritto della spiega, restando assoluto dal preteso indebito esatto. Indi a 7 luglio 1812 il consiglio d' intendenza di Capitanata pronunziando tra l' ex barone, e l' amministrazione de' demani, rappresentante la mensa vacante, e ritenendo il fatto nascente dagl' istrumenti del 1606 e 1687 si propose che la fida a favore de' cittadini, doveasi anche abolire il pagamento degli annui ducati 75, che il duca di Bovino corrispondea come prezzo della mancata cessione di quella fida. Indi considerò gli annui ducati 75 essere il prezzo del dritto che la mensa cedette in favore dell' ex barone, e promise di garantirlo da ogni molestia e futuro litigio. La legge non conservava gli effetti di una transazione, la cui causa nascesse da titolo dichiarato nullo ai termini dell'art. 2054 del codice (articolo 1926 leggi civili); per lo che il consiglio stesso pronunziò « che la prestazione degli annui ducati 75 la quale a tito» lo di transazione in forza d'istrumento del 1605 stava con» venuta pagabile dal duca di Bovino in favore di quella men» sa vescovile, ed ora de' regi demani, debba cessare e che » però l' ex barone non sia ulteriormente molestato così per l'at» trasso come pel tratto successivo ».

Cosiffatta deliberazione ebbe il suo pieno effetto, siccome fondata nella legge, e nella decisione della commessione feudale. Ne l' amministrazione de' demani pensò gravarsene, o invocare la disposizione dell'art. 6 del decreto de' 13 dicembre 1808 ne il ministro avvisò mai dover provocare da Sua Maestà l'annullamento di quella.

Ripristinati i vescovadi, e restituiti loro, a norma del concordato, i beni che tuttavia si trovavano nell' amministrazione de' demani, non potette essere trasferito il dritto alla fida, nè il prezzo di quel dritto abolito.

Dopo tali fatti si può mai accogliere la domanda, finchè Sua Maestà sul rapporto del ministro delle finanze, annulli quella decisione del consiglio d' intendenza?

La negativa a me sembra evidente:

1.° Perchè quella stessa decisione deve riputarsi passata in cosa giudicata, per l' acquiescenza delle parti in quella inter-

venuta essendo stata la mensa rappresentata dall' amministrazione de' demani.

2.° Perchè l' amministrazione de' demani ha restituito alla mensa ciò che essa avea, ed amministrava ai termini del concordato (art. 12) ed è manifesto che non avea il dritto di fida, nè il dritto di esigerne il prezzo transatto nel 1806.

3.° Perchè, dopo le diverse leggi e decreti intervenuti dal 1817 non sembra conservata quella giurisdizione, e quella facoltà dichiarata nel decreto dei 13 dicembre 1808.

4.° Perchè, se anche Sua Maestà volesse annullare quella decisione del consiglio d' intendenza, rimarrebbe sempre la decisione feudale, su la quale quella è fondata. E conseguentemente rimarrebbe vero, che abolito il preteso dritto di fida, è avvenuto anche meno il dritto di esigerne il prezzo.

5.° Perchè infine la mensa, attesa la garentia da lei promessa del dritto di fida avrebbe respinta dalla regola *quem de evictione tenet actio, eccedem agentem repellit exceptio*.

Ho l'onore di rispondere alla ministeriale di vostra eccellenza restituendo tutte le carte.

— 482 —

Reale Rescritto del 7 settembre 1844 partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte dei conti col quale si stabilisce in Napoli una commissione simile a quella creata in Palermo per la censura sul ramo delle spese di giustizia.

Sua Maestà con risoluzione sovrana resa in Palermo il 9 luglio del corrente anno si degnò determinare che rimanesse stabilita in Palermo una commessione per la censura sul ramo delle spese di giustizia, composta dalla giunta del parquet della gran corte dei conti, da quel direttore generale dei rami e dritti diversi, e dal procuratore generale presso la gran corte criminale di Palermo, la quale commissione dovesse dare il suo avviso sulle norme da seguirsi dagli agenti del ministero pubblico, affin di apportarsi un freno agl' inconvenienti osservati ed agli abusi introdotti, specialmente nei giudicati di circondario; avendo in pari tempo la Maestà Sua ordinato di essere attribuito alla stessa commessione il pronunziare sulla responsabilità a carico di tutti coloro che prendono parte sulla liquidazione di dette spese, ritenendo i procuratori generali presso le gran corti criminali risponsabili come ordinatori, non come contabili.

Ora la Maestà Sua con sovrana risoluzione emessa nel consiglio di stato del 3 del corrente settembre si è degnata determinare che sia stabilita egualmente in Napoli una commessione con le stesse facoltà ed incompense di quella creata in Sicilia, e che tale commessione sia composta dalla giunta del parquet

della gran corte de' conti di Napoli, dal procuratore generale della stessa suprema corte addetto alla cemera penale, come ancora dal direttore generale dell'amministrazione del registro e bollo, o da un'altro impiegato superiore di dett' amministrazione, da destinarsi dal ministro delle finanze.

Nel real nome le partecipo tali sovrane determinazioni per di lei intelligenza e pel corrispondente adempimento nella parte che la riguarda; rimettendole ancora qui annesso un foglio simile a quello dato per norma alla commessione di censura stabilita in Palermo, in cui si contengono alcuni articoli di spese di giustizia, sui quali si crede potersi apportare utili riforme nell' interesse della real tesoreria generale.

— 483 —

Circolare del 7 settembre 1844 emessa dalla direzione generale di ponti, e strade, e delle acque e foreste, e della caccia portante le istruzioni agl' ingegneri in esecuzione del real rescritto de' 14 agosto 1844 perchè dichiarino, sotto la di loro responsabilità, nel rilasciare i certificati, gli scandagli, e le misure, che l' opera sia stata eseguita secondo il piano d'arte, o secondo le modificazioni superiormente approvate.

L'obbligo di uniformarsi nella esecuzione delle opere pubbliche ai progetti superiormente approvati è così naturale che può dirsene ozioso la particolare prescrizione; giacchè il trascurarlo è lo stesso che sostituire i propri lumi a quelli del consesso che ha esaminato il progetto dal lato dell' arte, e la volontà propria all' autorità del governo che ha determinato il limite della spesa. Non ostante l' evidenza di questi principi semplicissimi la direzione generale non ha mancato di adottare le positive disposizioni. A prevedere difatti le trasgressioni non per parte degl' ingegneri, giacchè io amava credere che non fossero per avverarsi, ma per parte degli appaltatori, nella mia circolare stampata del 7 dicembre 1829 ai §§. 42, 43 e 45 dava le norme da eseguirsi nel caso che delle alterazioni al progetto si portassero senza un ordine in iscritto dell' ingegnere, e sono tali disposizioni siffatte da obbligare l' appaltatore a non fare alterazione alcuna sotto pena di perdere il prezzo de' lavori eseguiti in contravenzione. Nell'altra circolare stampata nel 20 febbrajo 1830 si contengono al §. 3.° regole precise perchè gli scandagli dimostrino la corrispondenza del lavoro col progetto, e per le variazioni legalmente introdotte, il modo onde farne a prima vista rilevare la convenienza, e nel §. 4.° sono ripetute le prescrizioni, che mettono a carico degli appaltatori i cangiamenti arbitrari, e le loro conseguenze. Con tali disposizioni la perfetta esecuzione del progetto era più che sufficientemente assicurata per quanto riguarda il fatto degli appaltatori, e ciò dovea bastare; perchè ripeto che non voleva io attender-

mi all' oblio dei più elementari principî dal lato degl' ingegneri. A queste due maniere di latitudine erano lasciate: quella cioè nascente dall' articolo 3 delle istruzioni approvate col reale decreto del 25 febbrajo 1826 per le fondazioni, gli esaurimenti, di quei lavori che non possono prevedersi nel progetto, nè differirsi nella esecuzione; l' altra che consiste nello stabilimento di un articolo d' imprevviste, che in ogni progetto si ammette, e che è destinato a far fronte a difficoltà, che durante la esecuzione possono sorgere, ed a qualche miglioramento, di cui può sentirsi nella esecuzione istessa la convenienza, o la necessità.

Con tutte queste cose fa d' uopo confessare che degli abusi hanno avuto luogo, cosicchè non essendo io riuscito ad impedirgli col mettere in compromesso gl' interessi degli appaltatori, ho dovuto ricorrere al dispiacevole espediente di vietare agli appaltatori stessi d' ubbidire agl' ingegneri quando questi volessero allontanarsi dai progetti appravati. Mi determinai pertanto con vero ringrescimento il 27 gennaio 1841 a sottoscrivere una circolare, colla quale è ingiunto a tutti gl' ingegneri direttori d' inserire nei contratti di appalto per nuove opere la clausola di non potersi eseguire lavori oltre quelli progettati, nè diversi di quelli approvati, fondandola sulla espressa dichiarazione *di non essere in modo alcuno agl' ingegneri permesse aggiunzioni o variazioni, fuori dei casi, che ho sopra rammentati.*

A queste ultime disposizioni nulla saprei che aggiungere, e mi limiterei a richiamarne la stretta osservanza se non dovessi ora dare adempimento ad un real rescritto del 14 agosto p. p. a me diretto dall' eccellentissimo ministro degli affari interni, e provocato dal consiglio generale della provincia del Principato ulteriore. Ha il Re nostro signore ordinato che abbiano per l' avvenire gl' ingegneri a dichiarare sotto la loro responsabilità nei certificati, che spediscono in seguito di scandagli, come i lavori son conformi ai progetti, o alle variazioni superiormente opprovate. Questa sovrana risoluzione non è altro, per quanto finora ho rammentato, che la conferma di quanto la direzione generale ha da gran tempo disposto, e di queste disposizioni adesso dalla sovrana autorità convalidate si richiederà da ora innanzi la più scrupolosa osservanza.

Esigo intanto da' signori ispettori che vi portino severa vigilanza, e rammento a quei pochi ingegneri che lo trascurano, l'obbligo loro imposto dallo art. 13 delle istruzioni approvate da Sua Maestà il 16 febbraio 1841 di rimettere all' ispettore del ripartimento il duplicato di ogni scandaglio, e di ogni certificato nel tempo istesso che inviano tali carte all' intendente. Quest'obbligo essenziale perchè la ispezione possa esercitarsi è anche maggiormente importante ora che sua eccellenza il ministro degli affari interni ha pel ramo provinciale ordinato ai signori intendenti di dar conoscenza alla direzion generale di ciascun pa-

gamento che in seguito di certificati si anderà facendo. Perchè dunque le antiche e le nuove disposizioni abbiano piena esecuzione ingiungo a tutti gl' ingegneri direttori di uniformarsi alle seguenti norme.

1. A' termini dell' art. 14 delle istruzioni approvate da Sua Maestà il 16 febbraio 1841 ogni certificato, che per la numerazione, e pel compimento dee riferirsi al solo esercizio corrente, conterrà al margine della intestazione la indicazione seguente.

Progetto approvato con ... del ... per duc. ... ridotti per le spese dei precedenti esercizi a ducati ...

2. Per effetto del real rescritto del 14 agosto scorso nella rubrica delle *osservazioni* del sommario, che si trova in dorso di ciascun certificato sarà scritto *i lavori designati nel controscritto sommario sono conformi alle indicazioni del progetto approvato con le sole variazioni della natura di quelle prevedute dall' art.* 3 *delle istruzioni del* 26 *febbraio* 1826, *e di cui si è data conoscenza all' intendenza, ed alla direzione generale addì ... e quelle espresse nel progetto suppletorio, o di variazione, approvata addì. ....*

Questa nota sarà particolarmente sottoscritta dal solo ingegnere direttore, il quale ne assumerà tutta la responsabilità.

Prevengo da ora i signori ingegneri direttori che per assicurare l' adempimento di queste discipline adoprerò tutti i mezzi che stimerò convenienti, non escluso quello d' invitare, nei casi in cui ne sentissi la necessità, i signori intendenti a sospendere i pagamenti per quelle opere per le quali i certificati non fossero alle discipline medesime conformi. Da siffatte sospensioni potendo derivare danno alle opere, ed agli interessi della provincia, i signori ingegneri sentono benissimo che, dovendo ad essi attribuirsene la colpa, su di loro ne cadrebbe la responsabilità. Io sono sicuro che a mezzi tali di rigore non sarò mai costretto di ricorrere, e mi prometto anzi di rilevare in tutti una esattezza degna di elogi, che non mi ricuserò il piacere di tributare.

Ingiungo intanto ai signori ispettori, ai quali comunico la presente circolare, d' invigilare alla più stretta esecuzione, d'informarmi della regolare trasmissione degli scandagli, e della loro conformità alle norme stabilite, e di farne speciale articolo nei rapporti che mi dirigono dopo le visite periodiche, ed estraordinarie delle opere commesse alla loro vigilanza.

Mi accuserà ricezione della presente circolare della quale le trasmetto diverse copie che ella diramerà fra i suoi dipendenti, e che io comunico pure a cotesto signor intendente.

— 484 —

Circolare dei 21 settembre 1844 emessa dal ministero degli affari interni con la quale si prescrive che non deve liberarsi il pagamento a' parrochi fino a che non siansi determinati per ciascun comune i fondi da surrogarsi per congrue.

Dovendo surrogarsi alla decima la congrua parrocchiale giusta l'idea del real rescritto de' 22 dicembre 1841 non può cessare l'esazione della prima senza essersi già costituita la seconda nel modo sovranamente statuito.

Avendo rilevato però dai vari reclami di cotesta provincia la riscossione delle decime senza di essersi rimpiazzata con altro assegnamento, sono rimasti i parrochi privi di ogni mezzo di sussistenza; prenderà ella stretto conto di sì grave inconveniente, e verificandolo darà le più efficaci disposizioni per mettervi termine colla continuazione di tale riscossione, che non si può sospendere nè arretrare finchè non siensi dal Re nostro signore determinati per ciascun comune i fondi da surrogarsi in vista del rispettivo analogo lavoro.

— 485 —

Circolare del 21 settembre 1844 emessa dal ministero degli affari interni portante il regolamento per la formazione degli stati discussi quiquennali dell' anno 1845.

Nel momento in cui i decurionati, e poscia ella col concorso de' sottointendenti, debbono per esecuzione della legge occuparsi della formazione de' progetti de' novelli stati discussi, questo real ministero degli affari interni, a me per degnazione sovrana affidato, non ha saputo vedere intraprendere con indifferenza un lavoro, d'onde discorre il bilancio esatto delle rendite e delle spese comunali, e con esso lo alleviamento preciso de'dazi, che pesano sulle popolazioni.

Spesso è avvenuto, che, nel votare le spese, siasi meno tenuto presente ciocchè possa senza incomodo gravarsi sopra i comunisti, che non la superfluità e talvolta la generosità male a proposito adoperata in alcuni esiti. Di qui conseguitava che le doglianze de' contribuenti si son fatte strada per fino al real trono, lamentando questo mal divisato metodo di amministrare che partendo più tosto dagli esiti stabiliti senza ponderazione va a finire coll' elevare i dazii (massime quelli, che ricadono sopra i generi di prima necessità) in corrispondenza de'bisogni, sien veri ed imprescindibili, sien tutti fittizii de' comuni.

Laonde il richiamare i decurionati, sottointendenti, ed intendenti ad una scrupolosa investigazione di tutte le minorazioni, che potranno senza inconvenienti arrecarsi nelle spese comunali, è di precisa necessità, poichè dalla stessa può otte-

nersi una sensibile minorazione ne' dazii rivici, massime di quelli, che come diceva, più pesano sulla povera gente.

Togliendo in mira un così fatto scopo, io mi dò tutta la premura di discendere a taluni particolari che quì, addotti come esempio, che non come i soli che abbiano a formare oggetto di discussione, e del di lei esame, possano mettere per via gli amministratori in capo delle provincie, e le rappresentanze de' comuni a progettare tutte le riforme negli esiti compatibili col buono andamento delle amministrazioni comunali.

È quindi fa mestieri prima di ogni altra cosa il tener presente la distinzione giustamente reclamata dalla differenza delle condizioni tra i comuni, che ricchi di beni patrimoniali sono nel caso di andare esenti dai dazii, e quelli in cui questa rendita, o non esiste, od è così sparuta da obbligar l' amministrazione a ricorrere a' dazii per sopperire agli esiti.

Di quelli non intendo già parlare. Tutto ciò che supera quando siasi fatto fronte a' bisogni imprescindibili, dee anzi che no impiegarsi in opere pubbliche, queste riescono di soccorso alle popolazioni.

Non è però lo stesso de' secondi, in cui ogni spesa mal designata, è tanto di più ritolta dalla bocca della povera gente.

Or tenendo presente le istruzioni date fuori da questo real ministero a 5 luglio 1817, io ricorderò quanto segue.

Tra gli esiti ordinari prendono il primo posto gli stipendi.

Per questi va ricordato quanto S. M. (D. G.) con regolamento del 1. aprile 1838 nell' arrecare talune modifiche alle spese comunali ridotte col real decreto degli 11 gennaio 1831 prescriveva:

1. Sulle condizioni per le quali va votato il trattamento de' medici e de' cerusici. È però tanto i decurionati, quanto i sottointendenti, e gl' intendenti lo ammetteranno, facendo espressa menzione delle dette condizioni richieste, e ne' lati per esse contemplati.

2. Sul ritorno degli aumenti degli stipendi alle disposizioni della legge de' 12 dicembre 1816, ma a titolo di gratificazione straordinaria.

Se non che conviene portar attenzione su' soldi de' regi giudici pe' quali andrà unicamente spesa quella rata in cui essi abbiano personalmente amministrato la giustizia, senza esser larghi in accordare soldo durante l' assenza per congedi, o per traslocazione protratta oltre il puro tempo necessario al viaggio.

Sulle pigioni a cariro de' comuni, che prendono il secondo posto, molte economie possono essere apportate, e precisamente per la pigione della casa della giustizia del circondario, per la quale conviene ricordarsi, primo, ove il giudice si serva pur di essa per abitazione, va dedotta la rata, secondo che in que' comuni capoluoghi di distretto ove sian cumulate nel giudice le funzioni di giudice istruttore, per accordo stabilito con S. E.

il mio collega ministro di grazia e giustizia, non dee altro esito aggiungersi che una stanza segregata per la cancelleria a parte del giudicato d' istruzione.

Succedono alle pigioni le spese di amministrazione. Le sole di scrittoio delle cancellerie comunali vanno esaminate per quelle riduzioni, che la esperienza ha dimostrato di poter comportare una minorazione.

Da ultimo tra le spese varie vanno attentamente tra le altre discusse quelle delle feste civili e religiose, per le quali si starà strettamente al regolamento del 9 aprile 1838, e sovrano rescritto del 26 maggio detto anno.

Dalle spese ordinarie passando al capitolo di quelle straordinarie, non posso non interessarla di tutta la sua perspicacia, onde arrecare quelle minorazioni indispensabili per talune di esse, reclamate, in uno dalla giustizia, e dalla buona economia comunale.

Succedono alle pigioni le spese di amministrazione. Le sole di scrittoio delle cancellerie comunali vanno esaminate per quelle riduzioni, che la esperienza ha dimostrato di poter comportare una minorazione.

Da ultimo tra le spese varie vanno attentamente tra le altre discusse quelle delle feste civili e religiose, per le quali si starà strettamente al regolamento del 9 aprile 1838, e sovrano rescritto del 26 maggio detto anno.

Dalle spese ordinarie passando al capitolo di quelle straordinarie, non posso non interessarla di tutta la sua perspicacia, onde arrecare quelle minorazioni indispensabili per talune di esse, reclamate in uno dalla giustizia, e dalla buona economia comunale.

E primamente richiamar debbano la di lei cura gli articoli per costruzione e riattazione di edifizi, strade ed altre opere comunali.

Da qualche tempo a questa parte, molte e considerevoli somme annuali figurano negli stati per opere comunali. Parecchie di esse trovansi già portate a compimento, o vicino ad esserlo. Or principi di retta amministrazione comandano che le cifre ammesse per queste opere, e per più anni soddisfatte, vengono compensatemente minorate, o del tutto cancellate. E quì conviene avvertire precisamente per quanto si riferisce alla costruzione de' campi santi, che dal 1836 a questa parte forti somme sono state ammesse negli stati per la costruzione di cotali stabilimenti, e che niuna inversione si è permessa nel fondo assegnato. Or delle due o l' opera è già compita, e niun articolo ulteriore d' esito può figurare per costruzione di essa, o non lo è ancora, ed allora gran parte della somma votata negli anni precedenti dee esistere in cassa; di tal chè in questo ultimo caso, anzichè far continuare i dazi straordinari approvati all' uopo, conviene mettere nella rendita straordinaria

gli avanzi di cassa ottenuti dalle somme ancora non spese per detto esito, e controporvi poi il compimento di detta opera.

Collo stesso metodo si procederà pure per tutte le altre opere comunali. Le somme votate successivamente saran messe in confronto con le spese fatte per esse, ed il di più anderà tra le reste di cassa da far fronte al di loro compimento, se non portate al termine, o per altre spese straordinarie, ove queste sieno compite.

Si baderà a non votare novelli esiti straordinari di simil fatta, se non quando sieno reclamati da urgenti necessità.

Non in tutti gli anni si può essere largo nelle spese di questa natura. Il progresso nella civiltà ha pure i suoi limiti segnati dalle finanze rispettive, nè impunemente si spende quanto dee trarsi l'esito da balzelli sovente gravati al di là del comportabile. Allorchè tutte le economie possibili a cura de' sottointendenti, e degli intendenti saranno portate nelle spese, si andranno corrispondentemente minorando i dazi così ordinari, che straordinari sia nelle tariffe, sia nella totale abolizione di taluni di essi. Ma vuolsi in ciò pure essere attento. La legge ha segnato la progressione di cotali dazi, incominciando da quelli su i generi di lusso, e terminando a quelli di prima necessità. Or come nell'imporre i primi figurano a capo della scala, così nel disgravarsi, è sempre da questi ultimi che convien prendere le mosse. E però non si passerà mai a sgravare un dazio sulla carne, sull'olio, sul pesce, e su' salami, se non prima sgravati quelli di prima necessità.

Il discendere ad ulteriori particolari con soggetti periti nell'amministrazione, come lo è, sarebbe superfluo. Conchiuderò indi a ciò, che mi attendo dalle di lei cure un lavoro tale, che possa meritarle un giusto tributo di elogio, del quale il più soddisfacente lo rinverrà nelle benedizioni delle popolazioni levate al cielo verso l'ottimo tra i Sovrani, e verso i loro amministratori.

Dal canto mio io mi recherò a dovere di richiamare su di coloro tra funzionari amministrativi che più si distigueranno in questo utile lavoro, la clemenza e la considerazione di S. M.

— 486 —

Decreto del 27 *settembre* 1844 *circa la competenza e punizione de' reati di asportazione e detenzione di armi vietate ne' reali dominii oltre il Faro.*

Veduto l'articolo 151 delle *leggi penali* sulla punizione dei portatori e detentori in casa di armi vietate senza licenza per iscritto della polizia.

Veduti i reali decreti de' 21 di settembre 1827 e de' 12 di settembre 1828 provvisoriamente in vigore per la competenza, procedura, custodia e punizione de' portatori d'armi vietate,

Veduti i reali decreti de' 19 di gennaio 1827 e de' 4 di febbraio 1828 provvisoriamente in vigore sul conto de' detentori di armi vietate :

Veduto il sovrano rescritto de' 5 di luglio 1838 ed il real decreto de' 15 di maggio 1839 , che a frenar nelle provincie oltre il faro la frequente asportazione di armi vietate se ne attribuì il giudizio alle gran corti speciali , ed a carico de' trasgressori si sanzionò la pena di anni 13 di ferri ;

Volendo noi che nelle attuali circostanze di quelle provincie vi sieno osservate pe' contravventori al divieto delle armi le determinazioni vigenti in questa parte de' nostri reali domini ;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato :

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L' asportazione di armi vietate senza licenza per iscritto della polizia , è punita uniformemente all' articolo 131 delle *leggi penali.*

2. Nel giudizio di asportazione d' armi vietate procederanno le gran corti criminali col rito correzionale stabilito dalle *leggi di procedura civile.*

5. Il modo di custodia per gli asportatori d' armi vietate , che vorranno esser presenti in giudizio , sarà il carcere.

4. La detenzione d' armi vietate in casa senza licenza per iscritto della polizia , sarà punita col primo al secondo grado di prigionia , e colla confisca delle armi.

5. L' individuo arrestato per detenzione di armi vietate verrà escluso dal benefizio di ottenere nel corso del giudizio la libertà provvisoria, che l'articolo 152 delle *leggi di procedura penale* concede all' incolpato di delitto.

6. Nel giudizio di reato di detenzione di armi vietate procederanno i giudici di circondario come giudici correzionali, uniformemente alle *leggi di procedura penale.*

7. Le determinazioni de'precedenti articoli 2 e seguenti avranno vigore nelle provincie oltre il faro fino a tutto dicembre del venturo anno. Le determinazioni in esse preesistenti e contrarie a questo decreto rimangono abolite.

8. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il faro sono incaricati , ciascuno nella parte che lo risguarda , della esecuzione del presente decreto.

— 487 —

Decreto del 27 *settembre* 1844 *che stabilisce il modo come punire gli asportatori di rasoi con animo di delinquere.*

Sulla proposizione de'nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia , e della polizia generale ;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L'asportazione de' rasoi con animo di delinquere sarà soggetta alle determinazioni in vigore contro gli asportatori di armi vietate.

2. Nondimeno i rasoi ritengono la natura di armi improprie.

3. I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia e della polizia generale, ed il nostro luogotenente generale nei nostri reali domini oltre il faro sono incaricati, ciascuno per la sua parte, della esecuzione del presente decreto.

— 488 —

Ministeriale del 2 ottobre 1844 diretta dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia con la quale si determina che le multe per contravvenzioni ai regolamenti circa le servitù militari ricadono non a profitto dei comuni, bensì dell' amministrazione del registro e bollo e di quella dei rami e dritti diversi.

L' intendente di Trapani egualmente che aveva rapportato a vostra eccellenza, come annuncia il pregevole di lei foglio del 25 agosto, aveva a me rapportato, assumendo, che le multe le quali si pronunciano dai sindaci, come giudici del contenzioso amministrativo contra i trasgressori delle ordinanze sulle servitù militari, debbono ricadere in utile della cassa comunale e sosteneva l' assunto dell' art. 194 della legge del 12 dicembre 1816.

Io però osservo che dopo essersi enunciato in detta legge, che i proventi giurisdizionali si appartengono ai comuni si viene a definire quali essi sieno nel n. 1 del citato articolo così concepito:

« Il prodotto delle multe pronunziate da qualunque tribunale o autorità per fatti di ogni competenza commessi sul territorio del comune, in contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti di polizia urbana e rurale.

Nell' articolo poi 270 si distinguono la polizia urbana e rurale e si dice, che la prima ha per oggetto la tranquillità e la conservazione dell'ordine pubblico, la legittimità ed esattezza dei pesi e misure, la vigilanza sull' annona e sopra i venditori di generi annonari, la vigilanza sulla conservazione e nettezza delle strade, delle piazze e dei pubblici stabilimenti, la vigilanza sulla pubblica salute.

La seconda ha per oggetto la salubrità, la sicurezza e la custodia delle campagne, degli animali, degli strumenti e dei prodotti di quelle, la ripartizione e l' uso delle acque pubbliche e degli acquidotti addetti al pubblico comodo.

Or se l' art. 194 attribuisce a' comuni le multe per contravvenzioni ai regolamenti della polizia urbana e rurale, se l'una

e l'altra specie di polizia son definite, ne siegue che le multe nascenti da cause estranee, tra le quali le contravvenzioni a provvedimenti circa le servitù militari non possono andare a vantaggio dei comuni, ma debbono incassarsi a profitto dell'amministrazione, alla quale la legge istessa addice tutte quelle che mancano di particolare destinazione, cioè l'amministrazione del registro e bollo in Napoli e dei rami e dritti diversi in Sicilia.

Resta così sciolto il quesito dell'intendente di Trapani e vostra eccellenza potrà servirsi di dare analogamente i suoi ordini.

— 489 —

Circolare dei 3 *ottobre* 1844 *emessa dal direttore del registro e bollo con la quale si prescrive sottoporsi a registro le accettazioni delle sentenze.*

Potendo le accettazioni dei giudicati per l'art. 2 del decreto de' 5 ottobre 1832 esser scritte in piedi delle spedizioni delle corrispondenti sentenze o decisioni senza incorrersi nella multa per duplicità voluta dall'art. 38 della legge sul bollo, e dovendosi le stesse considerare come dichiarazioni delle parti da fare stato in giudizio, non possono non sottoporsi al registro nel caso di doverne far uso.

Dovendo di conseguenza rilasciarsene copia all'uffizio di registro nel munirle di tale formalità, nasceva il dubbio se la copia medesima contener doveva anche quella del giudicato, o quella sola dell'accettazione.

Nel primo caso si sarebbe arrecato un inutile dispendio alle parti, e nell'altro si sarebbe alterato quel rapporto fra due atti che li ravvicina per dare all'accettazione tutto il suo valore.

Considerando quest' amministrazione generale che nell' uno e nell' altro metodo vi sarebbero stati degl' inconvenienti, propose a S. E. il ministro delle finanze il temperamento.

Che volendosi sottoporre al registro un' accettazione in piedi de' giudicati, se fosse la copia da rilasciarsi all' uffizio ristretta a quella sola dell' accettazione, indicando però in fronte della medesima la data e registro del giudicato, l'oggetto del medesimo e le parti contendenti.

Avendo la lodata E. S. approvato con foglio del 7 settembre n. 2036 questo temperamento, io ne do conoscenza a lei per l'applicazione, ove occorra, e perchè lo partecipi agli agenti di questa amministrazione generale da lei dipendenti.

Mi accusi intanto il ricapito della presente.

— 490 —

Circolare dei 5 ottobre 1844 *emessa dal direttore generale del registro e bollo con la quale si risolvono talune quistioni relative alla duplicità degli atti di uscieri.*

È caduto in esame,

1.° Se incontrasse il vizio di duplicità punito con l' art. 33 della legge sul bollo la tassa di tutte le spese fatte dall'usciere, in una vendita di mobili, che l'art. 140 delle leggi di procedura ne' giudizi civili nel caso ivi preveduto, vuole fissata dal giudice sull' originale del processo verbale della vendita istessa.

2.° Se escluso il vizio di duplicità, fusse quella tassa soggetta a speciale registrazione indipendentemente dall' altra del verbale che la precede;

3.° A cura di chi tale registrazione, e come controllarsi.

Uniformemente al mio avviso, ed a quello della commessione de' presidenti della gran corte de' conti all' uopo consultato da sua eccellenza il ministro segretario di stato delle finanze, ha sua eccellenza deciso con venerato foglio de' 7 caduto settembre n. 2054.

1.° Che la multa è una pena, la quale suppone la violazione di un precetto; che nella legge del 2 gennaio 1820 anzicchè derogarsi all' art. 740 legge di procedura civile, nemmeno se ne fa menzione; e che se nella prima si vieta la duplicità degli atti in uno stesso foglio comminando la multa di ducati dodici nella trasgressione del divieto, ciò non vale quando la legge in veduta dell'interesse generale à la duplicità precettata, come nel caso in esame si verifica; per lo che non vi è luogo all' applicazione della multa;

2.° Che il verbale deve registrarsi fra due o fra quattro giorni secondo l' articolo 45 n. 1. della legge de'2 gennaio 1819: d'altronde la specifica di tutte le spese degli atti di vendita, tassata dal giudice, può apporsi fra gli otto giorni la registrazione essendo una formalità necessaria così al verbale che alla specifica tassata, si dovrebbe o controvenire al citato art. 45. n. 1., o formare la seconda in un foglio separato, e si controverrebbe all'art. 740 delle legge di procedura prescrivente la tassa in piedi del verbale. E dovendosi dare alle leggi quella interpetrazione, che ne metta il senso in armonia, non altrimenti questa può aversi nel caso in discussione se non che, registrato il verbale ne' cennati termini di ragione si assoggetti a speciale registro che fissa la tassa delle spese.

3.° Che questa seconda registrazione sia messa a cura dell'usciere, e debba seguire per gli atti del suo ministero, con inserirsi nel suo repertorio a somiglianza di quanto trovasi stabilito con l' art. 11 del decreto de'23 ottobre 1832.

Dirami la presente fra suoi subordinati, e ne curi l'osservanza.

Sarà pure utile che la passi a conoscenza del signor procuratore del Re presso il tribunale pregandolo d'istruirne gli uscieri.

Me ne accusi intanto il ricapito.

— 491 —

Decreto del 25 *ottobre* 1844 *portante alcune disposizioni per la celere spedizione de' giudizii penali nelle provincie delle Calabrie.*

Volendo rendere più celere la spedizione de' giudizi penali nelle provincie delle Calabrie;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Ciascuna gran corte criminale delle Calabrie si dividerà in due commessioni per la risoluzione degli affari che le leggi di procedura penale permettono di spedirsi col numero di cinque o di tre giudici.

2. Nella commessione in cui non interverrà il nostro procuratore generale, le funzioni del ministero pubblico nella medesima verranno esercitate in Cosenza dal giudice della gran corte criminale D. Antonio Pepe; in Catanzaro dal presidente del tribunale civile D. Raffaele de Salvo; in Reggio dal proccuratore del re presso il tribunale civile D. Fortunato Jannelli.

3. Allorchè le cause criminali saranno al caso di portarsi a discussione pubblica, la gran corte riunita procederà alla loro spedizione a norma della legge.

4. Il presidente ed il procurator generale del re presso la gran corte criminale regoleranno d'accordo la ripartizione delle cause, e la destinazione de' giorni di ogni settimana per la spedizione di quelle da trattarsi con discussione pubblica.

5. A compiere il numero de' votanti nella gran corte criminale verranno chiamati, a norma della legge, i componenti del tribunale civile.

6. Le disposizioni del presente decreto avranno luogo fino a tutto gennaio 1845.

7. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 492 —

Decreto del 25 *ottobre* 1844 *col quale si prescrive l'uso da farsi della rendita d'un capitale anticamente destinato per Monte frumentario tra i cespiti della badia di S. Maria del patire del comune di S. Giorgio in diocesi di Rossano.*

Veduta la nostra sovrana risoluzione del dì primo di marzo 1844, colla quale fu tra l'altro permesso di potersi proporre un' opera pia in che sia da versarsi la rendita annua di un capitale di ducati milledugentonovanta, già anticamente destinato per Monte frumentario tra i cespiti vari della badia di S. Maria del patire di nostro regio padronato in diocesi di Rossano;

Essendoci stato rassegnato che il capitale suddetto si trovi in deposito presso il baroncino Compagni, enfiteuta de' beni della badia suddetta; che la somma è alla disposizione dell' abate commendatario, ma che non sia ora più il caso di ripristinare l'antica istituzione del così detto Monte frumentario;

Sulla proposizione del nostro consigliere di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La rendita annuale del suddetto capitale di ducati milleduegentonovanta rimane assegnata per la pia opera di due maritaggi da conferirsi in ciascun anno a donzelle oneste e povere del comune di S. Giorgio in diocesi di Rossano.

Qualora nel comune suddetto o non si rinvengono donzelle prossime a maritarsi, o che non sieno di qualità soddisfacenti per l'arcivescovo di Rossano, potrà questo prelato proporre quelle giovanette di altro comune limitrofo a scelta di lui, ove la povertà degli abitanti richiedesse in preferenza la distribuzione di tali maritaggi.

2. A contare dal corrente anno l' arcivescovo di Rossano in ogni anno raccolte le notizie che nella sua coscienza crederà valutabili e soddisfacenti sulle donzelle povere e prossime a collocarsi, prescieglierà e proporrà all' abate commendatario due terne di quelle giovanette che riuniscono i requisiti di onestà e povertà.

La scelta di due donzelle ra quelle segnate nelle due terne sarà dell' abate commendatario, ed i maritaggi rimarranno a quelle accordati.

3. L' abate commendatario per mezzo dell' arcivescovo di Rossano farà arrivare le polizze di pagamento de' maritaggi a chi sieno dovute appena celebrato il matrimonio.

4. Il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 493 —

Decreto del 25 *ottobre* 1844 *circa il modo di raccogliere la dichiarazione de' condannati esistenti nel presidio, ne' bagni e nell' ergastolo.*

Veduto l' articolo 17 delle *leggi penali*, e l' articolo 205 delle *leggi di procedura ne' giudizii penali*, in vigore de' quali i

condannati a' ferri anche nel presidio non possono impiegarsi come periti, nè come testimoni negli atti, nè deporre in giudizio per altro oggetto, fuorchè per dare semplici indicazioni o spiegazioni;

Attesochè nel divieto entrano pure i candannati all' ergastolo;

Attesochè per imbarazzo e pericoli che d' ordinario s' incontrano nel trasporto de'condannati da' luoghi di pena alla residenza spesso lontana dell' autorità che dee sentirli per semplici indicazioni o spiegazioni, si offre opportuna una misura che senza compromettere l' interesse della giustizia, agevoli di quei servi di pena l' esame;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Ne' giudizi penali la dichiarazione de' condannati esistenti nel presidio, ne' bagni o nell'ergastolo si riceverà nei luoghi stessi di pena, salvo le eccezioni in questo decreto espresse.

Riceverà nell' istruzione delle pruove la dichiarazione di quei condannati il giudice istruttore o il giudice del circondario dove il luogo di pena rattrovasi.

3. Il condannato che, non fu inteso nell'istruzione delle pruove, venga nel termine delle ore ventiquattro messo in nota con posizioni di fatto a norma dell' articolo 195 delle *leggi di procedura penale*, sarà esaminato dal giudice istruttore o dal giudice di circondario che la gran corte delegherà dopo la riduzione, ove siavi luogo, così delle posizioni di fatto, come del numero delle persone date in nota, uniformemente agli articoli 106 e 200 delle *leggi* medesime.

Potrà nel bisogno la gran corte criminale aggiungere nuove posizioni di fatto alle prime, analogamente all' articolo 552 delle *leggi di procedura penale*.

5. Della delegazione confidata a norma del precedente articolo al giudice istruttore o al giudice di circondario di maggior fiducia della gran corte, saranno interpellati, a norma dell'articolo 157 delle cennate leggi, il ministero pubblico, l' accusato, la parte civile; affinchè, volendo, possono rispettivamente destinare presso del giudice delegato persona che sia presente in tutto l' atto dell' esame, e possa esercitarvi i dritti espressi nell' articolo 257 delle stesse leggi.

Il non intervento nell' esame di persona come sopra destinata non sarà di ostacolo al ricevimento delle dichiarazioni dei condannati.

5. Queste dichiarazioni depositate nella cancelleria della gran corte diverranno pubbliche, uniformemente all' articolo 166 delle *leggi di procedura penale*.

Il difensore dell'accusato e la parte civile, che ne saranno cerziorati, potranno farne in essa lettura.

6. Nella discussione pubblica le dichiarazioni de' condannati precedentemente ricevute verranno lette e messe colle altre pruove in discussione, a' termini dell'articolo 242 delle *leggi di procedura penale*.

7. Il disposto co' precedenti articoli riceverà eccezione:

1.° se occorresse il condannato per atto di affronto o di ricognizione;

2.° se la gran corte deliberasse necessaria la sua dichiarazione orale nella discussione pubblica.

In ciascun di questi casi verrà il condannato dal luogo di pena tradotto all' autorità che procede.

8. Le determinazioni di leggi preesistenti non contrarie a questo decreto rimangono in vigore.

9. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali dominî oltre il faro sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto.

— 494 —

Circolare de' 26 ottobre 1844 emessa dal direttore generale del registro e bollo con la quale si prescrive essere obbligati tutti i ricevitori del registro e bollo a far conoscere alla direzione del tavoliere tutti i contratti di cessione di quelle terre.

Nella veduta di essere debito degli agenti delle diverse dipendenze finanziere lo scambievole concorso nel procurare la utilità e l' assicurazione de' dritti del regio erario, ho trovato necessario di aderire alle premure del signor direttore generale della cassa di ammortizzazione tendenti ad uno scopo siffatto per lo bene dell' amministrazione del tavoliere di Puglia.

Si cerca che i ricevitori del registro faccian conoscere alla direzione del tavoliere in Foggia tutti i contratti di cessione di terre del tavoliere al momento che si registrano nelle di loro officine.

Ne impongo ad essi l' obbligo; vi dovranno immancabilmente adempire con ispeciali rapporti a lei, signor direttore, che avrà cura di passarne immediata partecipazione officiale al direttore del tavoliere residente in Foggia. Le notizie a darsi sono quelle della data e qualità dell' atto, se autentico, il notajo stipulatore, le parti contraenti co' rispettivi domicilî, la precisazione di situazione, estensione, natura, e tutt'altro del fondo ceduto.

Prevengo che nel caso d' inadempimento saranno i ricevitori soggettati a severe misure disciplinari, oltre di rimanere responsabili de'danni derivatine.

Commetto a lei, signor direttore, di esser vigile sull'osservanza della imposta obbligazione a' ricevitori suoi dipendenti.

Nel diramar la presente me ne terrà assicurato.

— 495 —

Decreto del 29 ottobre 1844 col quale si stabilisce una scala-franca nel porto di Brindisi.

Veduto la nostra sovrana risoluzione di restaurarsi il porto di Brindisi con la bonifica de' terreni adiacenti, ed ivi stabilirsi una scala franca di merci straniere:

Volendo determinare le norme da osservarsi nella formazione e nel mantenimento della medesima;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

CAP. I. — Creazione di una scala-franca in Brindisi.

Art. 1. Vi sarà in Brindisi una scala-franca di merci e generi forestieri, che saranno custoditi di magazzini chiusi da alto muro di finta, con delle porti d'immessione distinte da quelle di estrazione.

2. Il ministro segretario di stato delle finanze darà gli opportuni provvedimenti perchè i locali che trovansi già designati e destinati per uso della scala-franca, e delle varie officine di dogana e di navigazione, siano renduti adatti per gli approdi dei bastimenti, e per la discarica, conservazione ed imbarchi delle mercanzie che dovranno depositarsi, ed indi spedirsi per lo consumo, o riesportarsi per lo straniero.

CAP. II. — Importazioni, transiti, e travasi, de' generi esteri.

3. Sarà permesso d'immettere nel deposito di Brindisi per la via di mare ogni produzione, merce o manifattura straniera proveniente da qualunque luogo; ad eccezione de' sali, tabacchi, polveri da sparo, nitri e carte da gioco, stante la privativa del real governo su tali generi.

4. I capitani de' legni che approderanno dallo straniero nel porto di Brindisi con mercanzie e generi esteri, dovranno nel manifesto esprimere se i generi siano destinati per immessioni nel deposito.

5. Le disposizioni e le formalità della legge doganale de' 19 di giugno 1826 relative a'manifesti, alle dichiarazioni in dettaglio, agli sbarchi, alla visita e verifica; e le disposizioni relative a quelle mercanzie, i proprietari e consegnatari delle quali non si presenteranno in dogana nel tempo stabilito per la dichiarazioni e per la verifica; come altresì le disposizioni relative alle pene ed alle multe stabilite ne' casi di contravvenzioni, sono applicabili a'generi destinati pel deposito in Brindisi;

6. I capitani, i proprietari e consegnatari delle mercanzie e de' generi stranieri che giungeranno nel porto di Brindisi, non saranno obbligati di presentare agl' impiegati la spedizione della dogana di provenienza.

7. I generi esteri che s' immettono nel deposito, non saranno soggetti ad alcun dazio d' immessione. Su' medesimi si riscuoterà solamente per dritto di stallaggio la quarantesima parte del detto dazio d' immessione.

8. In conseguenza degli articoli precedenti, i generi che sono stati immessi in deposito potranno ivi trattenersi per lo spazio di un anno a contare dalla dichiarazione d' immessione nel deposito. Elasso un tal termine, dovranno o riesportarsi allo straniero, o spedirsi col pagamento del dazio.

9. Saranno permesse le contrattazioni di compre, vendite e permute dentro il recinto del deposito, purchè pria di farsi la consegna del genere, ed il passaggio da un magazzino all' altro, abbiano fatto i negozianti la dichiarazione, ed abbiano ottenuto licenza dallo impiegato superiore del deposito.

10. Se la dichiarazione non è stata fatta, nè ottenuta la licenza, e giungessero allo impiegato superiore segrete denuncie o validi sospetti di frodi commesse, avrà egli la facoltà di farsi render conto da' negozianti dell' uso fatto delle merci, per verificarne la esistenza. Nel caso che non vengano giustificate o la esistenza, o la sortita de' generi dal deposito nei modi o nelle forme regolari, i negozianti o i proprietari di essi saranno immediatamente soggetti al pagamento del doppio dazio di importazione, a norma della tariffa in vigore su generi non esistenti.

Un genere estero dichiarato per deposito, tuttochè ancora ivi non immesso, può liberamente essere riesportato all' estero, sia con lo stesso legno, sia con altro. Nell' uno e nell'altro caso, fatta la dichiarazione in dettaglio per parte del capitano o del negoziante, si procederà a tutte le operazioni descritte nella legge doganale per la sortita o riesportazione delle mercanzie per l' estero, sia con lo stesso legno, o con altro bastimento.

11. I capitani de' legni provenienti dall' estero volendo portare allo straniero con se medesimi tutto o parte del carico, sono obbligati di enunciare questa ulteriore destinazione nel manifesto. Se la particolarità della ulteriore destinazione di cui è parola non venisse espressa nel manifesto, i capitani sono obbligati a sbarcare nel deposito il genere non manifestato nel transito, per essere sottoposti a tutte le formalità volute dalla legge doganale, ed al pagamento del dritto di stallaggio.

12. Gl' impiegati del deposito spiegheranno la maggiore sorveglianza perchè non abbiano luogo frodi o contrabbandi sulle mercanzie che, dichiarate per transito, rimanessero a bordo.

13. Saranno permessi i trabalzi da un legno in un altro con

la destinazione tanto per l' estero, che pel regno. I trabalzi debbono enunciarsi nel manifesto o nella dichiarazione in dettaglio; e non sono permessi se non vi sià enunciato in una di tali carte. In questo caso sarà riscosso per metà il dritto di stallaggio.

14. Le mercanzie o i generi esteri che, giunti nel porto di Brindisi, sono stati regolarmente manifestati o dichiarati nel dettaglio per travaso per l' estero, verranno verificati, e quindi trabalzati da un legno all' altro. Un particolare regolamento doganale prescriverà le disposizioni e le formalità da osservarsi ne' casi di transiti con se medesimi, o di trabalzi, affin di tenersi lontani i contrabbandi e le frodi che in simili operazioni possono aver luogo.

Le mercanzie o i generi esteri provenienti dallo straniero, manifestati con la destinazione per lo consumo de' reali domini, che si vorranno trabalzare, dovranno essere disbarcati nel deposito.

CAP. III. — Riesportazione de' generi esteri dal deposito per lo straniero.

15. Coloro che dal deposito vorranno riesportare le manifatture ed i generi esteri per lo straniero, dovranno presentare le loro dichiarazioni, indicando il nome de' capitani de' bastimenti o legni su' quali dovranno imbarcarsi le mercanzie, il numero de' colli, delle casse, delle botti, le marche loro ed i numeri, il peso, la qualità, la misura, e le mercanzie a numero, secondochè i dazi dovranno pagarsi a peso, a misura, o a numero; ed il luogo della destinazione.

16. Onde prevenire le simulate estrazioni de' generi esteri, gl' impiegati del deposito dovranno sotto la loro responsabilità far verificare per mezzo delle carte di navigazione la esistenza del legno su del quale dovrà effettuarsi la riesportazione, e dovranno accertarsi della esistenza del credito ne' registri del deposito. Dietro di che, e dopo le corrispondenti verifiche ne autorizzeranno la esportazione. I generi verranno imbarcati senza alcun dazio, salvo il pagamento del dritto di stallaggio.

I proprietari e raccomandatari de' generi dichiarati per deposito, i quali vorranno farli riesportare all' estero in totalità o in parte, dovranno obbligarsi di presentare nel termine che verrà fissato secondo le distanze, la fede d' immessione de' medesimi generi del luogo della loro destinazione, rilasciata dai nostri consoli o viceconsoli, ed in loro mancanza da un console o altro agente consolare di potenza amica o alleata. L'obbligo suddetto verrà dato per lo pagamento del doppio dazio d' immessione già liquidato sulle mercanzie, in caso che non venga esibita la enunciata fede nel termine stabilito.

17. Sarà vietata la riesportazione per lo straniero, il transito ed il trabalzo sopra legni di cento tonnellate in sotto.

CAP. IV. — Estrazioni de' generi esteri dal deposito per la circolazione e consumo de' nostri reali dominii.

18. Sono vietate le destinazioni delle mercanzie e generi esteri dal deposito di Brindisi nel porto-franco di Messina, o ne' depositi della gran dogana di Napoli o di Palermo. Chiunque vorrà destinare de' generi dal deposito di Brindisi per una delle nostre dogane di qua o di là del faro, sarà tenuto a presentare la dichiarazione in dettaglio agl' impiegati del deposito per ottenere il debito permesso.

19. Soddisfatti i dazi, verranno bollati i generi che ne saranno suscettibili colle forme prescritte dalla legge doganale de' 19 di giugno 1826, e da' decreti posteriori.

20. Adempite le soprascritte formalità, saranno rilasciate le mercanzie agli estranei con bollette a pagamento, nelle quali verranno notate per esteso, e non in cifre:

1.° il numero delle casse, de' colli, delle botti ec., le loro marche e numeri:

2.° la qualità e quantità de' generi;

3.° l' ammontare de' dazi soddisfatti.

21. Le mercanzie ed i generi esteri spediti ne' modi e nelle regole di sopra descritte, che s' immetteranno per via di mare tanto nelle città di Napoli e di Palermo, che in qualunque altro luogo de' nostri domini di qua e di là del Faro, non saranno soggetti nelle dogane di arrivo a verun pagamento di dazio doganale.

22. Il capitano del legno fra ventiquattro ore dal momento dell' arrivo sarà tenuto di presentare agl' impiegati della dogana le bollette a pagamento rilasciate dalla dogana di Brindisi. Le dette bollette terranno luogo di manifesto e di dichiarazione in dettaglio. Nel caso che il capitano avesse smarrito le bollette, se ne richiameranno le copie dalla dogana di Brindisi; ed intanto le mercanzie saranno subito disbarcate e depositate in magazzino a tre chiavi, salvo le osservanze sanitarie.

Ove dalla detta dogana di Brindisi si certificasse la non esistenza delle bollette a pagamento, le mercanzie saranno considerate e trattate come mancanti cumulativamente di manifesto e di dichiarazione in dettaglio, e perciò soggette a confisca ai termini dell' articolo 72 della vigente legge doganale.

Arrivando le copie delle bollette si procederà alle verifiche.

23. Gl' impiegati della dogana di destinazione prenderanno notamento della spedizione; e dopo che le mercanzie saranno state immesse nelle dogane, procederanno alla verifica delle medesime.

Esamineranno se le mercanzie soggette a bollo ne sieno re-

golarmente fornite, e se le stesse corrispondono a quelle descritte nella bolletta a pagamento.

24. Nella verifica delle mercanzie pei casi di contravvenzioni, di diversità o di differenza fra la bolletta ed il risultato della verifica, si procederà a norma di quanto trovasi stabilito nella legge doganale.

25. Le mercanzie ed i generi di cui è parola nell'articolo 21, giunti che saranno nelle dogane, ed eseguite le formalità e prescrizioni dei precedenti articoli 22 e seguenti, saranno consegnati alle parti. Quelle però suscettive di bollo, pria di consegnarsi ai proprietari verranno ribollate, apponendosi il bollo delle dette dogane lateralmente a quello della detta dogana di Brindisi.

CAP. — Importazioni ed esportazioni de' generi e delle produzioni indigene.

26. In Brindisi si eseguirà il commercio di cabotaggio dei generi indigeni nei modi e colle formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti doganali in vigore.

27. Allorchè in Brindisi si vorranno estraregnare i generi indigeni soggetti a dazio di esportazione, sarà su di essi riscosso il dazio imposto dalla tariffa in vigore: e si osserveranno le formalità prescritte nel titolo V capitolo I della legge doganale dei 19 giugno 1826.

28. In conseguenza degli articoli precedenti il commercio dei generi indigeni sarà trattato in Brindisi con le stesse libertà, e con le medesime formalità che si osservano in qualunque altro luogo del nostro regno.

29. Un particolare regolamento detterà i provvedimenti e le istruzioni per lo passaggio e riposto delle mercanzie in deposito, e per ciò che riguarda gli affari e la economia dei magazzini.

Il fruttato del dritto del tonnellaggio, stallaggio, porto ed altro, sarà impiegato esclusivamente per lo continuo nettamento del porto, cui saranno addetti due cavafanghi, uno dei quali a vapore.

Nell'isola avanti al forte a mare vi sarà un lazzaretto, di cui il ministro segretario di stato degli affari interni presenterà un progetto.

30. Tutti i nostri ministri segretari di stato, il direttore della real segreteria e ministero di stato della guerra e marina, ed il nostro luogotenente generale nei nostri reali domini oltre il faro sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

— 495 —

Ministeriale del 30 ottobre 1844 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici con la quale si fa osservare che la domanda della mensa di Bovino per provocarsi il rivocamento dell'antica decisione, che dichiara non dovuta l'annua prestazione del duca di Bovino, non può essere accolta.

La mensa di Bovino pretende, che a rapporto di questo ministero sia provocata una sovrana determinazione, la quale rivochi un'antico provvedimento del consiglio d intendenza, che assolvette il duca di Bovino dall'annua prestazione verso la mensa di annui ducati 75 per la quale erasi transatto il dritto di spiega preteso dalla stessa sopra il demanio *ex feudale* stantechè questo dritto restato era abolito dalla commessione feudale.

Avendo io consultato l'agente del contenzioso sulle rimostranze del vescovo, che vostra eccellenza mi ha inviato con pregevole foglio del 10 agosto, il medesimo fa le osservazioni esclusive, le quali io trovo che ben calzano, e che l'eccellenza vostra può leggere nell'annessa copia (1).

Alle riflessioni di quel magistrato io aggiungo, che il decreto del 16 dicembre 1808 sul quale la mensa basa la sua domanda non riguarda, se non gli affari contenziosi relativi agli affitti e rendite del demanio, non quello di cui è parola, e se si disse, che le decisioni de' consigli d' intendenza su tale oggetto potevano essere annullate dal capo del governo fu perchè allora i gravami avverso le decisioni de' consigli d' intendenza si producevano presso il consiglio, sistema da tanti anni abolito.

Ciò posto io non vedo come la domanda della mensa possa essere secondata, ed è perciò che mi onoro di respingere a vostra eccellenza i ricorsi con le carte annesse che l' eccellenza vostra mi rimise con i suoi pregevoli fogli del 10 agosto e 12 del corrente.

— 496 —

Ministeriale del 2 novembre 1844 diretta dal ministro delle finanze all' intendente di Capitanata con la quale si fanno le opportune osservazioni a reprimere la facoltà con la quale il consiglio d' intendenza di Capitanata ordina l' accesso di uno dei consiglieri e del direttore del Tavoliere.

Da più tempo avea avvertito il direttor generale della cassa di ammortizzazione che cotesto consiglio d' intendenza troppo freqnentemente, ne'casi di perizie, e di verifiche, ordina l' accesso di un consigliere sopra luogo ne' giudizi che risguardano

(1) *Il rapporto di cui qui è parola trovasi inserito alla pagina* 610 *di questo volume.*

il Tavoliere, non che l'accesso del direttore del ramo, soggettando così i privati, e la cassa fiscale ad un dispendio, ed allontanando il direttore dalle sue ordinarie funzioni in pregiudizio dello spedito andamento degli affari. Quindi mi faceva conoscere gli uffizi a lei diretti in quanto ai consiglieri, ed i provvedimenti, che avea adottato in quanto al direttore, e provocava ordini ministeriali, ad avvalorare tali ufizî, e tali provvedimenti, onde si reprimesse la facilità, colla quale gli accessi son diposti dal consiglio ne' casi sopra espressi.

Occupatomi io di siffatta rimostranza, ho osservato.

Che secondo l'articolo 389 delle leggi di procedura civile si dispone, che nelle materie, ove non bisogna se non una semplice relazione de' periti, il tribunale non dee ordinare l'accesso di uno dei giudici, se non glie ne venga la domanda da una delle parti.

Che secondo l'articolo 172 del regolamento di ordine per li magistrati giudiziarî i Tribunali non possono provvedere accessi de' giudici, meno ne' casi di positiva necessità, quando ciò è non altrimenti possa pervenirsi allo scoprimento della verità.

Che nel decreto del 5 ottobre 1824 vedesi prescritto di non potersi ordinar l'accesso de' consiglieri della gran corte de' conti se non quando ne sia evidente il bisogno, o la utilità, aggiungendosi, che non possa il consigliere destinato amuoversi senza una autorizzazione del ministro delle finanze in Napoli, e del luogotenente in Sicilia.

Che l'articolo della legge del 25 marzo 1817 permette ai consigli d'intendenza di ordinar l'accesso di un de' loro membri, o di altro funzionario pubblico solamente quando si tratta di verificar lo stato di qualche locale, o di estimare il valore della indennità, e de' danni a risarcirsi.

Che tutte queste disposizioni coincidono a convenire che l'accesso di un magistrato non dee ordinarsi a capo di quella verità, e di quegli elementi che debbono formare la base solida del giudizio a darsi dal collegio sulla controversia esistente, e se tanto ha inteso la legge restringere la facoltà e disporre tali eccessi, che in quanto a magistrati ordinarî, non ne permette l'allontanamento, se non prima ne abbia conosciuto la causa il ministro di giustizia, ed in quanto ai consiglieri della gran corte non se ne sia ricevuta l'autorizzazione dal ministro delle finanze.

Per quanto concerne il direttore io rifletto di non esser partito prudente quello di allontanare, senza preciso bisogno, un capo di amministrazione dal regime ordinario della economia del ramo per oggetti, che possono essere disimpegnati da altri funzionarî, salvo i rari casi, ne' quali assolutamente il di lui intervento sia necessario.

Io quindi desidero che ella tutto ciò metta in veduta del consiglio, affinchè non sia esso in avvenire così facile a spedi-

re uno de' suoi componenti, quando si tratti di affari contenziosi del Tavoliere, e quando poi crederà più che necessaria siffatta spedizione, ella ne tratterà la esecuzione, per darne parte a questo ministero, restando in aspettativa della ministeriale autorizzazione.

Relativamente al direttore ho io dato ordini alla cassa di ammortizzazione di far intendere a quel funzionario, che quante volte il consiglio ordinasse il di lui accesso debba dalla cassa farsene rapporto, con presentare le sue osservazioni sulla necessità del di lui intervento, ovvero sul migliore espediente, che altri si deleghi, facendo conoscere la persona che possa delegarsi, per attendere la conveniente determinazione.

— 497 —

Reale Rescritto del 4 novembre 1844 partecipato dal ministero degli affari interni col quale si dichiara che la riscossione de' dazii civici sul consumo nella Sicilia deve limitarsi solamente all' ambito del comune, e che pei dominii continentali non si debba portare novità alcuna su quanto all'oggetto si pratica.

Essendosi elevato da parecchi intendenti de' domini oltre il faro di dubbio intorno alla percezione de' dazi comunali; se dovesse cioè rimanere circoscritta entro l' ambito dell' abitato, ovvero estendersi nelle campagne del rispettivo territorio;

La consulta di Sicilia per prima, ed indi la consulta generale del regno, cui di sovrano comando fu commesso lo esame e lo avviso, consideravano;

Le disposizioni della legge de' 12 decembre 1816 non potersi altrimenti intendere che per la riscossione de' dazi nel recinto degli abitati;

Pe' domini di Sicilia il decreto transitorio degli 11 ottobre 1817, i sovrani rescritti del 7 giugno 1826, 21 aprile 1830, 28 gennaio 1835, aver dichiarato; la riscossione de' dazi suddetti dover aver luogo sul consumo che si fa nel comune, e che per *comune* s' intenda l' aggregato di case che lo compongono. Nè gli articoli della legge suddetta del 12 decembre 1816 resa comune alla Sicilia aver nulla innovato su quanto trovavasi, col decreto transitorio già precedentemente in vigore disposto.

Pe' domini di Napoli poi, il real rescritto de'24 gennaio 1831 emesso per gli abitanti della tenuta di Policoro faciente parte del territorio di Moltalbano dichiarare di doverne essere esenti. E per l' altro real rescritto de' 7 decembre dello stesso anno ordinarsi che in provincia di Capitanata i dazi di consumo si dovessero esigere nell' intero tenimento del comune attese le circostanze locali.

Queste due disposizioni antiche fermare il principio doversi e-

stendere la percezione de' dazi agli abitanti delle campagne, stabilirne la intelligenza nel senso opposto;

D' altronde gli articoli 197 e 198 della legge de' 12 decembre non prestarsi alla estensione messa in pratica dall' abitato del comune al territorio di esso;

Ed indi a cosiffatti considerazioni portavano opinione; per la Sicilia aversi a dichiarare a' sensi del sovrano rescritto del 7 giugno 1826 i dazi civici riscuotersi nell' ambito del comune solamente. In quanto a' domini continentali poi esser conveniente dichiarare la sudetta sovrana risoluzione, contenuta nel rescritto testè citato, esser consona a quanto prescrive la legge, comunque siasi data un' interpetrazione contraria alla stessa nell' eseguirla; se non che doversi richiamare l' attenzione de' consigli provinciali e degl' intendenti per presentare que' progetti che tenute presenti le speciali circostanze locali, possono essere convenienti a liberare gli abitanti dal dazio del consumo de' generi nelle campagne, provvedendo al corrispondente rimpiazzo per lo bilancio de' rispettivi stati discussi.

Or avendo rassegnato a Sua Maestà l'avviso in parola la Maestà Sua sul parere del consiglio de'ministri nel consiglio ordinario di stato del 29 ottobre 1844 si è degnata ordinare; che per la riscossione de' dazi civici segua a' sensi del sovrano rescritto del 7 giugno 1826 approvando il parere della consulta generale.

Vuole poi la Maestà Sua che pe' domini di Napoli non si apporti veruna novità su quanto all' oggetto si pratica.

Nel real nome le comunico questa sovrana risoluzione per lo adempimento.

— 498 —

Reale Rescritto del 6 *novembre* 1844 *partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte dei conti col quale viene ordinato che le istruzioni date in Sicilia alla commessione di censura per le spese di giustizia si comunichino alla commessione creata in Napoli, onde le tenga presenti nella censura di cui è incaricata e le servano di regolamento.*

In data del 7 dello scorso settembre le partecipai la sovrana risoluzione emessa da Sua Maestà nel consiglio di stato dei 3 dello stesso mese, con la quale si degnò la Maestà Sua determinare, che fosse stabilita egualmente in Napoli una commessione con le stesse incumbenze di quella creata in Sicilia per la censura sul ramo delle spese di giustizia.

Or nel consiglio di stato dei 29 dello scorso ottobre ho rassegnato a Sua Maestà l' avviso pronunziato dalla consulta generale del Regno sui mezzi proposti come frenare gli abusi ed inconvenienti nello stesso ramo delle spese di giustiza sì in Napoli che in Sicilia; e la Maestà sua ha determinato e vuole, che le istruzioni date in Sicilia alla commessione di censura per le

spese di giustizia si comunichino alla commessione creata in Napoli onde le tenga presenti con la sua prudenza nella censura, di cui è incaricata e le servano di regolamento.

Nel real nome le partecipo tali sovrane determinazioni, incaricandola di curarne il corrispondente adempimento, ed all'effetto le compiego il foglio, nel quale le dette istruzioni si contengono.

Parere del consiglio de' ministri sul rapporto contenente l'avviso della consulta generale del regno sui mezzi proposti come frenare gli abusi e gli inconvenienti sul ramo delle spese di giustizia.

Sul 1.° *articolo*. Il consiglio si uniforma al parere della maggioranza della consulta.

Sul 2.° *articolo*. Si uniforma all' avviso della consulta, e crede che i giudici regi, ove si tratti di accessi per la verificazione de' fatti permanenti e non transitori, non possan da se stessi eseguirli, ma debbonsi farne rapporto ai procuratori generali, ed esserne da questi autorizzati, e che per siffatte autorizzazioni rimanga alla commessione eretta per la censura delle spese di giustizia, la facoltà a darne giudizio al pari de' casi in cui si eccedesse nel numero de' testimoni.

Sul 3.° *articolo*. Sulla proposizione fatta è di avviso, che ne' soli casi ne' quali sia dubbiosa la qualità pubblica della strada, potrà venire verificata per perizia.

Sul 4.° *articolo*. Il consiglio opina doversi adottare pei domini continentali la disposizione emessa in Sicilia a 9 luglio 1822 contenuta in una circolare del tenor seguente. « Signori » Giudici. Deggio prevenir le signorie loro che avendo notizia di » morte naturale accaduta improvvisamente nelle campagne, e » non essendovi fondato sospetto di essere stata violentemente » commessa, è superfluo il di loro accesso col cancelliere e periti sanitari, giacchè oltre di un loro eccessivo travaglio porta » una spesa insoffribile al regio tesoro. Avuta quindi notizia » del caso disporranno che il cadavere venisse tradotto nel co» mune, ove faranno eseguire la sezione, e gli atti, che vi » corrispondono. A scanzo però di qualunque equivoco nel caso » *di notizia* di morte violenta dovranno immantinenti recarsi » sul luogo, giacchè la località dà sempre delle utili tracce » allo scoprimento de' rei ».

Sul 5.° *articolo*. Il consiglio adotta gli articoli 13 e 14 di quelle comunicati alla commessione di censura per le spese di giustizia in Sicilia concepiti così. « Articolo 13. Prescriversi che » con due soli periti ed arti meccaniche, ed in unica volta fosse » assodato l' ingenere nella istruzione de' processi, salvo i casi » di dimostrata necessità per un maggior numero di periti, e » per la ripetizione delle perizie. « Art. 14. Lo stesso pei periti » di arti liberali, e cerusici.

Sul 6. *articolo*. Il consiglio adotta il parere de' signori Caprioli e Venuti.

Sul 7. *articolo*. Adotta l'art. 10 delle istruzioni date in Sicilia, concepito così « In soli casi di dimostrata necessità per-
» mettersi, che negli accessi de' giudici delle gran corti portas-
» sero reco l' usciere delle medesime, e ciò tanto pei giudici
» delle gran Corti, quanto per gl' istruttori, e non sostituirsi
» alla parola *per dimostrata necessità* quella di *gravi motivi*.

Sul 8.° *articolo*. Il consiglio adotta la proposizione fatta dalla direzione generale de' rami e dritti diversi, conforme all' art. 16 delle norme date per la Sicilia.

Il Principe di Campofranco si uniforme al parere della consulta.

Sul 9.° *articolo*. Il consiglio adotta l'art. 5 delle normi date in Sicilia concepito così « In caso di contemporanea istruzione
» per vari reati, in cui occorrono accessi di magistrati in luo-
» ghi prossimi, e di transito, espletarsi in unico accesso le in-
» combenze di giustizia — Farsi compiere i quadri delle distan-
» ze sulle nuove strade aperte alla circolazione ».

Sul 10.° *articolo*. Il consiglio adotta il parere della maggioranza della consulta.

Sul 11.° *articolo*. Il consiglio si uniforma al parere delle consulta.

Sul 12.° *articolo*. Il consiglio adotta l' art. 16 delle norme date in Sicilia, del tenor seguente. « Art. 16. Per le visite tri-
» mestrali de' giudici di circondario a' giudici di supplenzia, ed
» agli ufizi dello stato civile, prescriversi, che si eseguono pro-
» fittandosi degli accessi che ordinariamente fanno i giudici stessi
» per la istruzione de' processi. Quando però debbono accedere
» esclusivamente per la visita, ordinarsi, che percorrono tutt' i
» comuni con l'ordine delle distanze, senza andare e ritornare
» più volte dalla residenza.

Sul 13.° *articolo*. Adotta l' art. 4 delle norme date in Sicilia, concepite così. » Art. 4.° Non farsi perizia sul valore de-
» gli oggetti derubati, quando la natura di essi fa indubita-
» tamente riconoscere di valore inferiore a quello stabilito dal-
» la legge, come estremo del furto *modico*. Ma propone di
» cambiarsi la parola *modica* aggiunto al furto, in quella di
» semplice.

Sul 14.° *articolo*. Il consiglio adotta l' art. 8.° delle norme date in Sicilia del tenor seguente — Art. 8.° Fa osservare lo spirito del real decreto da' 7 luglio 1835, cioè, che ne' giudizi correzionali siano sempre le spese anticipate dal querelante, l' eccezione unica rimanendo pe' casi d' *indigenza ben provata*, e per le pruove d' indigenza invigilare su' certificati che si rilasciano, e provare la responsabilità contro chi di dritto.

Sul 15.° *articolo*. Il consiglio propone ordinarsi in Sicilia la applicazione del sovrano rescritto del 2 maggio 1827 col quale

venne fissata l' indennità di grana dieci al giorno ai testimoni posti in esperimento, sul fondo delle spese di giustizia, e per Napoli invigilarsi l' esecuzione del detto sovrano rescritto.

Sul 16.° *articolo*. Il consiglio crede doversi adottare l' art. 5.° delle norme date in Sicilia, come trovasi di aver proposto sopra all' art. 9.

Opina, altresì doversi ordinare la proposta tenuta del registro presso i controlori.

Sul 17.° *articolo*. Il consiglio ritiene il parere della consulta.

Sul 18.° *articolo*. Il consiglio adotta per la parte della conciliazione il parere della maggioranza della consulta, e per gli accessi, il disposto nella seconda parte dell'art. 7. delle istruzioni date in Sicilia concepita così: « Non darsi luogo ad accessi » senza l' autorizzazione del procurator generale.

Sul 19.° *articolo*. Il consiglio adotta per questa proposizione quella dallo stesso fatta sull' art. 7.° di sopra.

Sul 20.° *articolo*. Il consiglio si riporta in conformità dell' articolo precedente.

Sul 21.° *articolo*. Il consiglio si riporta all' art. 7.° in conformità de' due articoli precedenti.

Sul 22.° *articolo*. Il consiglio adotta l' art. 11.° delle istruzioni date in Sicilia del tenor seguente. » Art. 11.° Vietarsi » gli aggiornamenti delle cause correzionali, e quando non possa farsene a meno l' avviso ai testimoni per la nuova comparsa farsi all' udienza, non con citatazione di usciere.

Sul 23.° *articolo*. Il consiglio si riferisce all' art. 5.° di sopra, ove ha adottati gli art. 13 e 14 delle istruzioni date in Sicilia.

Sul 24.° *articolo*. Il consiglio ritiene il parere della maggioranza della consulta.

Articolo addizionale. Il consiglio propone inoltre tanto pei dómini isolati che pei domini continentali la prima parte dell' articolo 12.° delle istruzioni date in Sicilia concepita così:

» Raccomandare che non avvenga ripristinazione de' dibattimenti pel trascorrimento dei sei mesi.

Risoluzione del consiglio di stato del 29 *ottobre* 1844. — Sua Maestà vuole che le istruzioni date in Sicilia alla commessione di censura per le spese di giustizia si comunichino alla commessione creata in Napoli onde le tenga presenti colla sua prudenza nella censura di cui è incaricata e le servano di regolamento.

— 499 —

Circolare del 9 novembre 1844 emessa dal ministro delle finanze e diretta a tutti i conservatori delle ipoteche con la quale si affretta lo stato delle iscrizioni a favore della tesoreria delle quali compie il decennio nel corrente anno.

In data del 4 del corrente l'agente del contenzioso ha riferito a questo ministero che ella non abbia finora rimesso a quell'agenzia il notamento delle iscrizioni a favore della tesoreria generale delle quali compie il decennio al cader di questo anno onde possa esso magistrato conoscere quelle che debbonsi rinnovare.

Ed il ministero in veduta di questo avviso ed in continuazione della ministeriale numero 1648, le ne fa all' oggetto le sue pressanti premure, onde non si rimanga a di lei responsabilità ogni disguido che per lo ritardo della spedizione di tale notamento potesse nascere.

— 500 —

Reale Rescritto del 16 novembre 1844 partecipato dal ministero degli affari interni portante i regolamenti dati da Sua Maestà sulle visite degl' intendenti e de' sotto-intendenti.

A' termini dell' articolo 13 della legge organica dell' amministrazione civile de' 12 decembre 1816, gl' intendenti debbono nel corso di ogni biennio visitare tutti i comuni ed i pubblici stabilimenti delle rispettive provincie, riconoscerne la situazione fisica e morale, e proporre a Sua Maestà per mezzo del ministro dell' interno il modo di migliorarla: debbono risolvere sopra luogo le controversie che abbisognano della loro oculare ispezione; osservare da vicino le risorse ed i bisogni de' comuni e dei pubblici stabilimenti, e provvedersi con le loro ordinarie facoltà, o provocare ove occorra, le superiori determinazioni: debbono in fine prevenire tutti i ministri del giorno in cui daran principio al loro giro per la provincia.

Nella esecuzione però di siffatte visite amministrative, per lo real rescritto dei 17 gennaio 1827, è del tutto proibito agl' intendenti, segretari generali, sotto-intendenti, e consiglieri di intendenza di alloggiare, o di essere trattati da qualunque autorità, comune, o particolare, dovendo mantenersi a loro proprie spese, e per l' alloggio servirsi delle locande, ed in mancanza di queste de' conventi.

Ora Sua Maestà si è degnata richiamare a stretta osservanza tutte le indicate disposizioni; ed è sua real volontà che gl' intendenti ed i sotto-intendenti eseguano le visite suddette paternamente, senza fasto ed accompagnamento, senza neanche farsi precedere da avviso alcuno, onde giungano in un luogo non

aspettati. Vuole soprattutto il re, che i funzionari suddetti badino di non farsi circondare dai così detti maspoderosi, ed influenti di ciascun comune; ma di sentire specialmente i poveri.

Nel real nome le partecipo questi sovrani ordini per l' esatto adempimento.

— 501 —

Circolare del 16 *novembre* 1844 *emessa dal ministro delle finanze portante disposizioni a regolare la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie d' interesse del patrimonio regolare e secolare.*

Le partecipo, che mi trovo di aver dato circolarmente a tutt'i conservatori delle ipoteche gli ordini, che vengo qui appresso a trascrivere.

« In ogni anno si è preso interesse a conservare quella parte del patrimonio ecclesiastico, che consiste in capitali ed in rendite costituite, inculcandosi ai conservatori delle provincie di rinnovarne le iscrizioni, che vanno a perimersi al terminare dell' anno.

« Non vi è certamente una ragione per recedere da questo sistema, ed è perciò; che io le ingiungo di rinnovare le inscrizioni, che vanno a scadere al terminare dell' anno corrente, degli articoli relativi così al patrimonio ecclesiastico regolare, qualora ella non riceva dalle amministrazioni diocesane, o dalle corporazioni notamento degli articoli, per le quali non occorre la rinnovazione per trovarsi estinti.

« L' obbligo però che a lei è ingiunto di rinnovare, non dispensa le amministrazioni e le corporazioni dalla più rigorosa vigilanza alla conservazione degli articoli, che loro rispettivamente appartengono; e che perciò non debbono interamente addomandarne ai conservatori il pensiero, ma debbono ai medesimi passare il notamento degli articoli, che già inscritti, o rinnovati non se ne debba più la inscrizione rinnovare.

« Mentre io le raccomando la esecuzione esatta di così provvida misura, vado a parteciparla alle amministrazioni diocesane, per la parte che risguarda il patrimonio ecclesiastico regolare, ed il ministro degli affari ecclesiastici, per la parte che concerne il patrimonio ecclesiastico, colla prevenzione, che ove gli amministratori dell' uno e dell' altro non facciano pervenire a tempo il notamento degli articoli estinti, saranno questi rinnovati, ed in conseguenza metteranno i conservatori nella ragione di esigerne il dritto fiscale, ed il salario corrispondente. Accusi la ricezione della presente ».

Io raccomando a lei precisamente di aver cura, che subito sieno ai conservatori indicati gli articoli, per li quali la rinno-

vazione non debba aver luogo, alfinchè l' amministrazione non si sottometta ad inutile pagamento di dritti, e salari.

Dichiari la ricezione della presente.

— 501 —

Circolare del 20 *novembre* 1844 *emessa dal direttare generale del registro e bolla portante disposiziani a regalare le spropriazioni per utilità pubblica.*

Dall' agenzia del contenzioso della tesoreria generale mi è pervenuta circolare del 23 caduto ottobre col n. 4513, diretta a tutte le amministrazioni finanziere, di cui le trascrivo il tenore:

« Il pagamento del prezzo de' fondi spropriati si opera a'termini del real rescritto dei 2 settembre 1826.

« Per lo che tutti gli aventi dritto su quei fondi, o ipotecario, o di qualsiasi altra natura, sono obbligati, sottopena di perdita del di loro dritto, di fare opposizione al pagamento del prezzo nelle mani dell' intendente della provincia *nel corso di un mese a contare dalla data del giornale delle due Sicilie nel quale è pubblicato lo annunzia* del compenso che si paga al proprietario.

« È conseguentemente indispensabile, che le pubbliche amministrazioni abbiano costantemente sotto occhio il giornale delle due Sicilie, a fine di osservare, se accade che si paghi alcun compenso a causa della espropriazione de' fondi, sulle quali le dette amministrazioni abbiano de' dritti ipotecari o altri.

« E poichè per effetto del suddetto real rescritto, la pubblicazione del pagamento da farsi ha luogo e per mezzo del giornale delle due Sicilie, e per mezzo di pubblici affissi, è parimenti necessario, che per lo medesimo oggetto le amministrazioni curino la lettura di questi.

« Io però debbo inculcare fortemente a lei la esecuzione dell' uno e dell' altro debito, la di cui omissione potrebbe essere cagione di gravissimi inconvenienti.

Metto a di lei cura, signor direttore, di provvedere ne' casi da occorrere agl' interessi della tesoreria pe' crediti, la di cui assicurazione riguardi questa amministrazione, e di farmene rapporto di partecipazione in ogni rincontro, senza preferire infrattanto le pratiche convenienti.

Diramerà la presente fra' suoi subordinati per intelligenza in quanto gli riuscisse concorrere al buon risultamento di ciò che si è insinuato; ma non lascio di avvertirle, che principalmente a lei ne è affidata la incombenza.

Me ne accusi intanto il ricapito.

— 502 —

Reale Rescritto del 3 dicembre 1844 partecipato dal ministero degli affari interni col quale si prescrive essere dei comuni l' alloggi pei primi 15 giorni

Mi affretto di recare alla di lei conoscenza per la debita esecuzione il seguente sovrano rescritto comunicatomi a dì 27 del p. p. novembre dal direttore del real ministero di guerra e marina.

» Sua Maestà il Re (D. G.) cui analogamente a' pregevoli offici di vostra eccellenza del 1. giugno, e 21 settembre corrente anno n. 4220, ho umiliato i provvedimenti dati dall'intendente della provincia di Messina perchè gli uffiziali dei corpi che in maggio ultimo furono ivi destinati per cambiamento di guarigione venissero alloggiati per cinque giorni a carico del comune, si è degnata con sovrana determinazione del 21 andante ordinare di manifestarsene all'intendente suddetto il suo real gradimento. Sulla considerazione intanto che il regolamento degli alloggi del 27 settembre 1835 provvedendo lo stabilimento in ogni piazza di padiglioni militari forniti di mobiglio, ne' quali gli uffiziali debbono essere alloggiati al loro giungere in una novella guarnigione ha esenta o i comuni da tal peso pe' primi giorni; ma che i padiglioni suddetti però non sono stati ancora stabiliti, la Maestà Sua ad oggetto di mettere in armonia le prescrizioni dell' ordinanza di piazza e quelle del posteriore regolamento, per gli alloggi degli uffiziali co' bisogni di questi ultimi, ha comandato che in tutte le guarnigioni mancanti di padiglioni provveduti di mobiglia a tenore del suddetto regolamento, gli uffiziali che vi giungano anche per rimanere in esse di residenza abbiano l' alloggio da' comuni pe' primi quindici giorni, giusta le prescrizioni dell' ordinanza di piazza.

Nel real nome lo comunico pertanto a vostra eccellenza di risposta a' fogli di sopra enunciati per l' uso che ne deriva di sua parte.

— 503 —

Regolamento del 4 dicembre 1844 emesso da ministro segretario di stato delle finanze in esecuzione dell' articolo 7.° del real decreto del 7 febbraio corrente anno sul rimborso delle rendite commerciali.

Avuto presente il real decreto del 7 febbraio 1844, relativo al rimborso delle rendite commerciali iscritte sul gran libro, per via di sorteggio al pari, salvo la facoltà della riduzione del 5 al 4 accordata agl' intestatari delle rendite estratte a sorte;

Avuto presente l' altro real decreto del 3 luglio detto anno,

che ha determinato quali rendite sieno per ora escluse dal sorteggio, e quali ne debbano far parte;

Vista la ministeriale del 3 agosto 1844 con cui furono approvate le norme all'uopo necessarie per dividersi le rendite iscritte sul gran libro in tanti distinti registri per quante sono le diverse categorie prescritte dal real decreto del 3 luglio precitato, di guisa che aver potesse la indicazione esatta di tutte le partite di rendita per ora escluse dal sorteggio, e di tutte le altre che debbono andarvi soggette;

Attesochè gli oggetti di questo regolamento indicati nello stesso articolo 7.° del precitato decreto del 7 febbraio sono la formazione delle liste delle rendite commerciabili da sorteggiarsi; il modo della pratica esecuzione del sorteggio; l'apertura del nuovo registro delle rendite al 4 per cento; e finalmente la emissione de' corrispondenti titoli.

Si ordina quanto segue.

I. Formazione delle liste di sorteggio.

Art. 1. Alla chiusura de' trasferimenti che ne' giorni 11 dicembre e 11 giugno di ciascun anno suol farsi per istabilire il bilancio generale delle rendite iscritte, ed apprestare le polizze del pagamento del semestre, il direttore generale del gran libro da' registri come sopra ordinati con la ministeriale del 3 agosto 1844 farà estrarre tre stati;

il 1.° delle rendite rappresentate da estratti in carta rossa non sorteggiabili, come quelle che all'epoca del febbraio 1844 si appartenevano a' luoghi pii ecclesiastici laicali e corpi morali, giusta l'articolo 1.° del real decreto del 3 luglio 1844;

il 2.° delle rendite parimenti non sorteggiabili rappresentate da estratti in carta verde, che all'epoca del 7 febbraio 1844, secondo le prescrizioni dell'articolo 2.° del precitato decreto del 3 luglio 1844, erano immobilizzate.

per patrimoni sacri;

per cappellanie e legati pii;

per le doti delle mogli de' militari e per le altre doti particolari;

per le guardie del corpo;

per i relatori della consulta;

per gli alunni di giurisprudenza, e per quelli della gran corte de' conti.

per i contabili dello stato;

pe' maggiorati;

per i conservatori delle ipoteche;

pe' notai e notai certificatori;

per gli agenti di cambio e sensali di commercio;

il 3.° finalmente di tutte le altre rendite soggette al sorteggio.

2. Le partite di questo terzo stato di una somma maggiore di ducati mille di rendita saranno in esso ripetute più volte con lo stesso nome con la rendita di ducati mille per una, ed altra partita con la frazione minore di ducati mille di rendita.

3. Gli stati saranno compilati con un numero d'ordine progressivo per facilitare, specialmente pel terzo stato, i riscontri nella operazione del sorteggio.

4. Il direttore generale del gran libro non più tardi del 20 dicembre o 20 giugno rimetterà al ministro delle finanze i sopraddetti tre stati certificati veri e sottoscritti dal segretario generale ispettore di contabilità, e da esso direttore generale.

5. Accompagnerà l'invio del notamento n.° 3 con altretante cartelle, ciascuna delle quali porterà un numero progressivo corrispondente a' numeri progressivi delle partite del notamento medesimo, e con lo stesso ordine disposte in tanti fascetti di cinquanta l'uno.

6. Unirà all'invio degli stati e delle cartelle lo stato di situazione di tutta la rendita iscritta sul gran libro, distinta però nelle tre diverse categorie di cui si è discorso nell'articolo primo di questo regolamento.

7. Il ministro delle finanze passerà immediatamente i tre notamenti e la situazione generale o al presidente o al procurator generale della gran corte de' conti, quali componenti la commissione ordinata con l'articolo 6.° del real decreto del 7 febbraio 1844, delegandolo a conferirsi immantinenti nella direzione generale del gran libro, accompagnato da due razionali della gran corte de'conti con lo speciale incarico di verificare la situazione generale ed i tre notamenti anzidetti su i corrispondenti registri della direzione generale, e redigerne distinto processo verbale perchè costi della loro esattezza e perfetta conformità alle norme prescritte dal decreto reale del 3 luglio 1844.

I tre notamenti cifrati dal magistrato delegato saranno resi colla situazione generale e col detto processo verbale al ministero delle finanze, ed indi saranno depositati nel 2.° ripartimento del detto real ministero per notizia degl'interessati.

II. Pratica esecuzione del sorteggio.

8. Nel giorno 30 dicembre e 30 giugno avrà luogo il sorteggio nella gran sala della gran corte de' conti, ed il ministro delle finanze lo farà annunziare a tempo opportuno sul giornale uffiziale del Regno, indicando la somma in capitale destinata a tale uopo.

9. Similmente farà con particolarità avvertiti di questa operazione, per assistervi, due principali possessori di rendita, che verranno indicati dal direttore generale del gran libro, come domiciliati in Napoli.

10. Nel giorno come sopra stabilito pel sorteggio la commis-

sione prescritta dall'articolo 6.° del real decreto del 7 febbraio 1844 composta dal ministro segretario di stato delle finanze, dal presidente e procurator generale della gran corte de' conti, de' direttori generali della cassa di ammortizzazione e del gran libro, e del controloro generale della real tesoreria, non che di due principali possessori di rendita iscritta sul gran libro, domiciliati in Napoli, sarà convocata dal ministro segretario di stato delle finanze nella detta gran sala della gran corte de' conti per procedere al sorteggio.

11. Il ministro delle finanze destinerà di volta in volta la persona che dovrà assumere le funzioni di segretario della commissione: esso verrà assistito da due impiegati contabili della gran corte de' conti. Il primo è incaricato della compilazione del processo verbale di sorteggio, ed i secondi della calcolazione, di cui si parlerà ne' seguenti articoli.

12. Installata la commissione s'incomincerà dal dar lettura de' due reali decreti del 7 febbraio e 3 luglio 1844, e del processo verbale di verificazione delle liste, di cui si è parlato nel precedente articolo 7.°

Indi si procederà alla lettura dello stato n.° 3 ed alla verifica delle cartelle corrispondenti a' numeri dello stato medesimo. A misura che sarà ogni nome del notamento letto, ed ogni cartella verificata in corrispondenza del detto notamento, verrà questa gettata, in presenza dell'intera commissione, in un urna che si troverà appositamente preparata.

13. Allorchè tutte le cartelle saranno state gettate nell'urna, questa verrà chiusa; indi agitandosi con le solite formalità e precauzioni, e adoperandosi all'oggetto un fanciullo, questi andrà estraendole ad una ad una, a braccio nudo, sino a che, come si dirà, giunto al pieno de' fondi destinati al rimborso, la estrazione di altre cartelle si arresterà per ordine del ministro, presidente della commissone.

Il numero estratto a sorte indicherà rimborsabile quella partita di rendita che nello stato n.° 3 si trova segnata con lo stesso numero.

14. A misura che verrà fuori ciascuna certella, sarà verificata e sarà fatta nota ad alta voce dal presidente della commissione la partita di rendita uscita a sorte pel rimborso giusta l'articolo precedente. Nell'atto medesimo sarà il nome e la rendita indicata dalla cartella estratta, registrata nel processo verbale e ne' quaderni de' due impiegati contabili.

15. Essendo determinati i fondi addetti al rimborso di ciascun semestre, sarà nel corso della operazione del sorteggio tenuto un conto per ogni partita di rendita che si estrae, del suo capitale di rimborso al pari.

Gl' impiegati anzidetti incaricati di questo conto, per l'organo del segretario della commissione, avviseranno il presidente della commissione medesima, quando a fronte delle partite di

rendita estratte non rimangono al fondo assegnato a quel semestre che circa ducati diecimila.

16. In tal caso sarà estratta un' altra sola cartella; e laddove il capitale della rendita ad essa corrispondente entri pel rimborso in quella cifra, il residuo di essa sarà aggiunto a' fondi di ammortizzazione del seguente semestre.

17. Nel caso poi che per la partita estratta con la detta ultima cartella sia insufficiente la cifra suddetta, sarà questa partita rimborsata allo stesso modo delle altre, con tenersi però ragione del supplimento in diminuzione dei fondi del seguente semestre; il quale supplimento non potrà eccedere ducati diecimila circa di avanzo, poichè aggiunti alla simil somma detta di sopra, formeranno il compimento de' ducati ventimila, quanti ne occorrono pel rimborso di una partita di rendita di ducati mille, che è la maggiore che ritrovar si possa nell' urna.

18. Le cartelle de' numeri estratti a sorte saranno cifrate da uno degl' individui della commissione; indi saran tutte raccolte in un plico che sigillato in presenza della commissione, e sul viluppo fatte le opportune indicazioni e cifrato dal presidente della medesima, sarà depositato e conservato nel ministero delle finanze.

19. Di tutto il procedimento del sorteggio e del suo risultato sarà compilato processo verbale con tutte le particolarità occorse.

Esso sarà sottoscritto dal presidente e da tutti i membri della commissione e dal segretario.

20. A cura del ministro segretario di stato delle finanze l'estratto del processo verbale portante specialmente i nomi e le partite di rendita estratte a sorte, sarà immantinente pubblicato nel giornale uficiale del regno.

III. Rimborso delle rendite estratte a sorte.

21. Il tesoriere generale al 30 dicembre e 30 giugno terrà preparata sulla sua madrefede tutta la somma bisognevole destinata al rimborso delle rendite del semestre, e ne eseguirà il pagamento a favore del direttore generale della cassa di ammortizzazione, salvo a richiederne ed ottenerne la regolarizzazione in fine di ogni semestre con ordinativi del ministro segretario di stato delle finanze sul corrispondente capitale del suo stato discusso.

Intanto dal detto giorno il tesoriere generale è autorizzato a passare in conto al direttore generale della cassa una somma di ducati dugentomila, così procederà con altri proporzionali acconti in seguito, a seconda dell' ulteriore andamento del rimborso.

22. Coloro che usciti al sorteggio vorranno essere rimborsati delle loro rendite in capitale al pari, ne faranno una dichiara-

zione scritta con firma autenticata da un notaio certificatore al direttore generale del gran libro, includendo in essa l'estratto della rendita uscita a sorte. E potranno ciò fare dal giorno seguente al sorteggio.

23. La direzione generale del gran libro, dopo averne preso nota in un apposito registro, secondo l'ordine con cui le dichiarazioni e gli estratti di rendita saranno stati presenti, ne rilascerà loro ricevuta.

24. In ogni cinque giorni, riunite simili dichiarazioni, riconosciuti i titoli, ed annullati così su gli estratti col solito marchio o griffa di annullamento che porti scolpita la parola *rimborsata*, come sulle scritture tutte del gran libro, il direttore generale farà distinto rapporto al ministro delle finanze, con rimettergli il notamento ossia il conto delle rendite estratte ed annullate, e delle somme da liberarsi pel rimborso di esse al pari a favore de' diversi possessori.

25. Un simile notamento sarà al tempo stesso rimesso dal direttore generale del gran libro a quello della cassa di ammortizzazione, il quale ritirando i ricevi rilasciati alle parti, come sopra, disporrà immantinenti il pagamento delle rispettive quote a loro favore con distinte polizze di banco, procurandosi che il pagamento di rimborso si esegua il più celeramente possibile, onde non vi sia perdita per parte del creditore.

I titoli rimborsati si riuniranno tutti presso la cassa di ammortizzazione per farsene a tempo debito l'annullamento.

Le somme delle partite immobilizzate sorteggiabili che usciranno dal sorteggio verranno depositate nella detta cassa di ammortizzazione per tenerne conto ne' termini dell'articolo 4.° del real decreto del 3 luglio 1844.

26. Così nella tesoreria generale come nella direzione generale del gran libro ed in quella della cassa di ammortizzazione sarà tenuto sempre a perfetto corrente una particolare contabilità di siffatti pagamenti.

27. Il pagamento dell'ultimo semestre che precede quello del rimborso sarà eseguito dal gran libro a parte nelle epoce e colle regole ordinarie, notando secondo l'uso il semestre *pagato* in dorso dell'estratto immediatamente prima che v'imprima il marchio di annullamento, di cui si è discorso nell'articolo 24.

IV. Apertura nel gran libro del nuovo registro per la rendita convertita dal 5 al 4 per cento, ed emissione de' nuovi titoli.

28. Coloro i quali in vece del rimborso della rendita estratta a sorte al loro nome preferiranno di commutarla dal 5 al 4 per cento all'anno nel gran libro, dovranno fra il termine stabilito nell'articolo 3.° del decreto del 7 febbraio 1844 di due mesi cioè dalla pubblicazione del sorteggio, farne la dichiarazione scritta con firma autenticata da un notaio certificatore al

direttore generale del gran libro, unendo alla dichiarazione medesima l'estratto della rendita uscita a sorte.

29. La direzione del gran libro terrà un separato registro di dette dichiarazioni che noterà secondo l'ordine che saranno state presentate, e ne lascerà ricevuta.

30. Riconosciuto il titolo, impressa sul dorso del medesimo la nota dell'ultimo semestre pagato e dichiaratolo annullato col marchio o griffa di annullamento, la direzione medesima disporrà in seguito della espressa autorizzazione che avrà provocata ed ottenuta dal ministro segretario di stato delle finanze che cancellata questa partita sul gran libro del 5 per cento, lasciandovi solo una noticina di rimando, sia iscritta sopra di nuovo registro del gran libro che sarà intitolato del 4 per cento, riducendo la partita medesima di un quinto dell'annua antica rendita, col godimento dal primo dì del semestre seguente all'avvenuto sorteggio.

Egli è ben inteso che il ministro delle finanze non accorderà la sopraddetta autorizzazione che dopo averne fatto prender nota in un particolare registro.

31. Questo passaggio sarà eseguito di ufficio e con le formalità de' vigenti regolamenti della direzione generale del gran libro.

32. Delle partite annotate nel nuovo registro del gran libro del 4 per cento sarà dato alle parti, secondo le consuete forme, l'estratto d'iscrizione novella, ritirandosi al tempo stesso le ricevute rilasciate, come si è detto nell'articolo 29.°

33. Dovendo conservarsi anche per la nuova rendita del 4 per cento il vigente sistema di non potersi iscrivere rendite al di sotto di un ducato, rimane stabilito che quantevolte nella riduzione del quinto, di cui si è parlato nell'articolo 30, avanzino frazioni al di sotto di un ducato di rendita, queste saranno pagate in contanti al 5 per cento.

34. Epperò il direttore generale del gran libro rimetterà al ministro delle finanze in ogni cinque giorni un notamento ossia conto preciso di queste frazioni risultanti dalla riduzione del 5 al 4, per disporsene, per mezzo della cassa di ammortizzazione, il pagamento a favore delle parti rispettive; imputandosi a' fondi addetti all'ammortizzazione dello stesso semestre, i quali ne offrono la capienza, per essersi preferita la riduzione al rimborso dell'intera partita estratta in capitale.

35. A' termini dell'articolo 5.° del ripetuto real decreto del 7 febbrajo 1844 dovendo far parte della ammortizzazione tutte le somme che si potranno ritrarre dalla riduzione della rendita dal 5 al 4 per cento, il direttore generale del gran libro, decorsi i due mesi facoltativi, e rompiuta l'operazione, farà conoscere con particolare rapporto al ministro delle finanze quanta sia la somma della riduzione operata, per aggiungersi a' fondi del seguente semestre, tenuta ragione de' pagamenti delle fra-

zioni delle rendite al di sotto di un ducato, di cui è motto nell' articolo 33.° , non che de' fondi non esitati per rimborso, attesta la commutazione del 5 al 4 per cento.

36. Trascorso il prescritto termine de' due mesi, le rendite estratte a sorte, per le quali non si sarà dichiarato dalle parti di avvalersi della riduzione del 5 al 4, s' intenderanno doversi rimborsare in capitale. Ma in tal caso i fondi di rimborso verranno disposti quando si avranno le corrispondenti dichiarazioni, come si è detto nell' articolo 22.°

È sempre ben inteso di non esser dovuto altro semestre dopo quello che precede la estrazione della partita fatta a sorte, nè interesse di sorta alcuna sul capitale, trattandosi di fondi tenuti sempre pronti al rimborso.

37. Tutti gli estratti di rendita usciti a sorte, così quelli de' quali è stato reclamato il rimborso in capitale, come gli altri di cui si fosse da' possessori preferito di convertirsi in rendita 4 per cento, saranno in ogni fine di semestre pubblicamente bruciati con tutta solennità in presenza della commissione medesima, dopo aver riconosciuta la regolarità delle operazioni eseguite, formandosene processo verbale con le stesse norme di quelle del sorteggio indicate nell' articolo 19.° di questo regolamento.

Disposizioni transitorie.

38. Le rendite al nome della prima e seconda amministrazione, i cui certificati non si trovassero ricostituiti in estratti nominativi all' epoca della formazione della lista di sorteggio, non ostante l' appello fatto di detti certificati (il termine della privativa e quindi lo scioglimento delle amministrazioni medesime dovendosi verificare alla fine di dicembre 1844) non potendo andare escluse dal rimborso egualmente che tutte le rendite commerciabili, saranno divise dalla direzione generale del gran libro in tante partite di ducati mille ognuna, e quindi comprese nella lista di sorteggio con un numero progressivo corrispondentemente alla progressione de' numeri de' certificati medesimi.

I certificati che venissero esibiti dopo il dì della chiusura dei trasferimenti, prima però della verifica delle liste per parte della commissione, giusta l' articolo 7.°, saranno aggiunti, con le regole generali sopra stabilite, allo stato n.° 3 come de' rispettivi intestatarî.

I certificati poi che fossero esibiti per la ricostituzione dopo la verifica della commissione e sino al 31 dicembre 1844 per le facoltà del contratto del 17 aprile 1828 rimarranno compresi, salvo la ricostituzione a farsene, nella lista complessiva di sorteggio al nome dell' amministrazione, come è detto nel principio di questo articolo.

Questa disposizione avrà vigore pel solo prossimo primo sorteggio di dicembre 1844.

— 504 —

Decreto del 5 dicembre 1844 in forza del quale gli averi degli uffiziali del reggimento real marina vengono uguagliati a quelli della fanteria di linea.

Sulla proposizione del maresciallo di campo direttore del ministero e real segreteria di stato della guerra a marina;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Dal primo gennaio 1845 gli averi degli uffiziali del reggimento real marina saranno uguali a quelli della fanteria di linea.

2. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze, ed il maresciallo di campo direttore del ministero e real segreteria di stato della guerra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 505 —

Reale Rescritto degli 8 dicembre 1844 partecipato dal ministero delle finanze all' agente del contenzioso col quale si dà comunicazione della sovrana determinazione che elimina ogni pretensione del patrimonio ecclesiastico circa i locali che si trovano destinati ai pubblici usi e gli s' inculca la esecuzione della parte che lo riguarda.

Dal maresciallo di campo direttore del ministero della guerra e marina mi si è partecipato il seguente reale rescritto.

« In seguito di accordo tra la Santa Sede ed il real governo fu sottomessa ad un giudizio arbitrale la quistione promossa dalle istanze della commessione esecutiva del concordato, la quale non attenendosi alla lettera dell' art. 14 di quell' atto solenne reclamava la restituzione di molti edifizi, una volta appartenenti a corporazioni religiose, e poi da un'epoca anteriore al concordato medesimo addetti ad usi pubblici, come lo sono tuttora, in servizio del ramo di guerra.

« I due arbitri all' uopo trascelti non han potuto convenire nello stesso divisamento, perocchè quello eletto dalla Santa Sede intendeva esser mestiere di appositi reali decreti o rescritti emanati dal legittimo sovrano per considerarsi gli edifizi come regolarmente destinati a pubblici usi, e l' arbitro nominato dal real governo rigettando qualunque interpretazione del mentovato art. 14 sosteneva bastare il solo fatto della destinazione ad avvalorare le ragioni del ramo di guerra.

« Per questa disparità di parere essendo tornata vana ogni pratica onde comporre la differenza in via di compromesso, io

mi son veduto nel dovere di rassegnare il tutto al Re, signor nostro, per invocare i suoi sovrani oracoli.

« Ha pertanto considerato Sua Maestà con real rescritto da Caserta in data de' 14 del corrente mese, che il concordato deve riputarsi una transazione diplomatica tra la Santa Sede ed il real governo, la quale tra l' altro ha avuto per oggetto di por termine allo stato precario, regolarizzare in modo positivo e scevro da interpretazioni ciò che erasi praticato durante l' occupazione militare, e che non potea disfarsi senza arrecare grave pregiudizio ai privati, ed allo stato: che difatti con l' art. 12 fu disposto doversi restituire alla chiesa i soli beni ecclesiastici non alienati dal governo militare, e che al felice ritorno di Sua Maestà Ferdinando I.° trovavansi nell' amministrazione del demanio, e con l' art. 14 furono anche eccettuate dalla indicata restituzione quei luoghi religiosi che trovansi interamente addetti ad usi pubblici, a fine di non disturbare nel possesso de' loro beni i particolari, e di non porre nelle angustie il real governo per la mancanza di tanti e si svariati locali destinati a pubblici usi: che posto ciò che la commessione esecutrice del concordato non ha alcun dritto di interpretare gli articoli della convenzione a suo modo, e di travolgere il senso litterale; e molto men può essere ciò un' oggetto di discussione presso i tribunali ordinarj, come la commessione anzidetta erasi del pari avvisato. Epperò comanda la Maestà Sua che dandosi luogo ad ulteriore reclami il ministro segretario di stato di grazia e giustizia, assistito dall' agente del contenzioso, faccia valere presso il Nunzio della Santa Sede i dritti del real governo onde eliminare fin l' ombra del dubbio da un atto in cui tanto risplende la pietà religiosa del suo augusto avo.

» Tanto nel real nome comunico all' eccellenza vostra per suo governo e perchè si serva darne comunicazione all' agente del contenzioso.

Anche io nel real nome a lei ne do partecipazione affinchè adempiendo alla parte che la riguarda si metta di accordo col ministro di grazia e giustizia a far scomparire anche l' ombra di ogni dubbio circa le pretenzioni, se mai se ne suscitassero rimaste definite col presente reale rescritto.

— 506 —

Decreto del 10 dicembre 1844 portante delle disposizioni circa la fabbricazione delle carte da gioco nei reali domini oltre il Faro.

Avendo l' esperienza dimostrato gli abusi derivanti dall' antico sistema di fabbricazione e spaccio delle carte da gioco, che è tuttavia in osservanza nei nostri reali domini al di là del faro;

Volendo tutelare l' interesse unito della morale e della finan-

za ; e render comune a quella parte dei reali domini il sistema della libera fabbricazione delle carte da gioco in qualunque luogo dell' isola con i fogli a contorno, che farà stampare e mettere in vendita quell' amministrazione generale de' dazi indiretti, tolta ogni differenza di dritto di percezione fra Palermo e Messina;

Veduto il real decreto dei 10 di luglio 1826 emanato per la fabbricazione e vendita delle carte da gioco nei nostri reali domini al di qua del faro;

Veduto il rapporto all' uopo rassegnatoci dal nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini al di là del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze:

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. A contare dal primo di luglio 1845 sarà permesso a chiunque di fabbricare e vendere le carte da gioco, adoperando però tanto per le figure che per le cartine i fogli a semplici contorni, che l' amministrazione generale de' dazi indiretti ne' domini al di là del faro farà stampare e mettere in vendita nel modo e secondo i modelli da stabilirsi dal nostro ministro segretario di stato delle finanze.

2. I fogli a contorno saranno stampati per le seguenti specie di carte, cioè:

carte ordinarie,
carte italiane fine,
carte francesi,
tarocchi.

3. I fogli a contorno prima di essere posti in vendita saranco marchiati nell' amministrazione generale de' dazi indiretti in Palermo con un bollo a colore, portante tre gigli semplici sottoposti alla corona reale.

Il bollo sarà apposto, cioè nelle carte ordinarie, in quelle italiane fine e nei tarocchi sul cinque spade di ciascun mazzo, e nelle carte francesi sul due di picche.

4. Il dritto di bollo da percepirsi dall' amministrazione generale de' dazi indiretti rimane generalmente fissato alla ragione di grana quattro napolitane per ogni gioco completo di qualunque delle menzionate specie di carte; restando soppressi tanto il dritto attuale di grana dieci siciliane sulle carte di Palermo, che quello di grana cinque siciliane sulle carte di Messina, e suo così detto *stretto* e *costretto*.

5. Indipendentemente dal dritto di bollo stabilito nell' articolo precedente, l' amministrazione generale de' dazi indiretti percepirà il prezzo materiale de' fondi a contorni, che rimane determinato nel modo seguente:

Per le figure e cartine di ogni gioco sia di carte ordinarie grana tre napolitane; e per le cartine di ogni gioco sia di carte

italiane e fine, sia di carte francesi, sia di tarocchi, grana sei napolitane.

6. I fogli a contorno si stamperanno in Palermo ove risiede la direzione generale de' dazi indiretti, e se ne terrà deposito in un locale che sarà dalla medesima destinato, ove dagli uffiziali dell' amministrazione che saranno all' uopo incaricati se ne farà la consegna a prezzi stabiliti ai fabbricanti di carte che ne avranno fatte le richieste.

Esistendo per tanto anche in Messina de' fabbricanti di carte e potendo per la facoltà nascente dall' articolo primo istituirsi altre fabbriche di carte in qualsiasi comune de' nostri dominî oltre il faro, la direzione generale de' dazi indiretti disporrà che sia tenuto presso la direzione provinciale de' dazi indiretti in Messina un deposito permanente di fogli a contorno, da venderni a quei fabbricanti di carte che ne facciano richiesta.

Simili depositi la direzione provinciale de' dazi indiretti, previa l' autorizzazione superiore del ministro delle finanze, potrà disporre nelle altre provincie de' dominî oltre il faro, ove lo stabilimento di fabbriche di carte da gioco ne' comuni dipendenti dalle provincie stesse, e la loro distanza da Palermo o da Messina ne faccia conoscere la necessità e la convenienza.

7. Ad oggetto di ovviarsi alle frodi che si potrebbero commettere in danno della percezione del dritto di bollo nella fabbricazione e vendita delle carte da gioco, i fabbricanti egualmente che i venditori delle medesime dovranno essere come tali pubblicamente riconosciuti e patentati dall' amministrazione generale de' dazi indiretti.

8. Saranno quindi essi nel dovere di tener costantemente affissa all' uscio della fabbrica e dello spaccio di carte la licenza dell' amministrazione generale di essere venditori o fabbricanti legittimamente autorizzati.

9. A' fabbricanti patentati sarà permesso di tenere pubblico spaccio di carte nelle stesse loro fabbriche, o anche altrove, quantevolte ciò sia espresso nelle patenti rispettive.

Le patenti saranno rilasciate gratuitamente e senza pagamento di sorta alcuna.

10. I fabbricanti che avranno ottenuta la patente apporranno ciascuno il suo proprio nome sopra una carta di ciascun gioco, in modo che possa riconoscersi la fabbrica in cui le carte sono state manifatturate. I giuochi di carte che si troveranno sforniti di questo contrassegno, saranno considerati in contravvenzione.

11. I fabbricanti, ugualmente che i venditori patentati potranno vendere le carte da gioco a quei prezzi che loro torna più a grado.

Salvo benvero ciò che venisse stabilito dal nostro ministro segretario di stato delle finanze intorno al prezzo, alla forma, ed a' campioni delle carte da gioco che potranno essere fabbri-

cate sotto l'immediata dipendenza dell'amministrazione generale de' dazi indiretti di Palermo.

12. I venditori patentati al pari di ogni altro privato possono liberamente acquistare le carte da gioco in qualunque fabbrica patentata, ed in qualunque spaccio autorizzato dall' amministrazione generale dei dazi indiretti.

13. Resta vietata la introduzione e la circolazione in tutti i comuni della Sicilia e nelle isole adiacenti delle carte da gioco che non sieno state fabbricate nei nostri domini al di là del faro, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente decreto.

14. In conseguenza di tal divieto restano applicabili per le carte da gioco le disposizioni risultanti dall' articolo 164 della legge doganale pe' generi proibiti all' entrata, che si tenti d'introdurre in frode.

15. I contravventori a ciascuna delle prescrizioni diverse degli articoli 7, 9 e 10 del presente decreto incorrereranno nella multa di ducati cinquanta, e nella confisca delle carte.

I contravventori alla prescrizione dell' articolo 8, per la semplice mancanza di affissione della licenza all' uscio della fabbrica o spaccio di carte, saranno condannati alla sola multa di ducati venticinque.

16. I detentori di fogli a contorno sforniti del bollo legale; comunque stampati nell' amministrazione generale; i venditori o fabbricanti di carte da gioco formate co' detti fogli sforniti di bollo, saranno condannati ad una multa di ducati cinquanta oltre la perdita de' fogli e delle carte.

I detentori di fogli a contorno falsi, i venditori o fabbricanti di carte formate co' detti fogli falsi incorreranno nelle stesse penali della multa di ducati cinquanta e della perdita dei fogli e delle carte, indipendentemente dalle altre pene generali prescritte dalla legge contro i falsificatori.

Tutti coloro che contrafacessero, alterassero, o falsificassero il bollo dell' amministrazione su' fogli a contorno, oltre alle pene generali stabilite pe' falsificatori, saranno condannati ad una multa di ducati cinquanta.

I fabbricanti o venditori patentati delle carte da gioco, che incorreranno in alcuna delle suddette contravvenzioni, oltre delle pene di sopra espresse, saranno privati della patente e non saranno mai più facoltati alla fabbricazione e vendita delle carte da gioco.

17. Gl' impiegati de' dazi indiretti potranno, ogni volta che il crederanno necessario, visitare tanto le fabbriche patentate, quanto gli spacci delle carte da gioco per verificare le contravvenzioni e le frodi che si possono commettere in danno della generale amministrazione.

18. Ne' casi di contravvenzioni, la compilazione de' verbali, le visite domiciliari, e tutti gli altri procedimenti debbono aver

luogo uniformemente alle norme stabilite per l'amministrazione generale dei dazi indiretti con la legge del contenzioso de' 20 dicembre 1826.

19. Nelle sorprese delle contravvenzioni i prodotti delle stesse si ripartiranno a' termini del titolo XX della legge doganale de' 19 giugno 1826.

20. Durante il corso de' mesi da gennaio a giugno 1845 gli attuali fabbricanti di carte così in Palermo che in Messina che sieno legittimamente come tali patentati dovranno provvedersi de' fogli a contorno per la fabbricazione delle novelle carte nel modo di sopra stabilito, restando, a contare dal dì primo di luglio 1845, proibiti sotto le pene risultanti dal presente decreto la vendita e l'uso in tutti i comuni de' nostri domini oltre il faro ed isole adiacenti delle carte delle antiche fabbriche.

Saranno perciò considerati come contravventori tutti coloro presso i quali dopo il dì primo di luglio 1845 si trovassero delle carte da gioco antiche ; e quindi saranno soggetti, se sieno venditori o fabbricanti , alla multa di ducati cinquanta , oltre la confisca del genere e la privazione della patente ; e se particolari , alla multa di carlini venti per ogni mazzetto di carte che in contravvenzione deterranno , unitamente alla confisca delle carte stesse.

21. L'applicazione pratica delle disposizioni contenute nel presente decreto formerà obbietto di un regolamento di servizio che sarà compilato dal consiglio di amministrazione de' dazi indiretti in Palermo , e sottoposto all' approvazione superiore.

22. A contare dal dì primo gennajo 1845 cesseranno di aver vigore tutte le disposizioni precedentemente emesse su questo ramo.

23. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze , ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 507 —

Circolare del 18 *decembre* 1844 *emessa dalla sopraintendenza generale di salute con la quale si prescrive che non dev'essersi alcuna restrizione per li trappeti così detti alla francese , o alla genovese , i quali possono restare nell'abitato e costruirsi de' nuovi.*

Questo supremo magistrato non ostante le antecedenti sue decisioni intorno alla esistenza de' trappeti nell'interno degli abitati , per maggiore intelligenza de' proprietari di quelle macchine , ha deliberato ;

1. Che pe' trappeti così detti alla francese , o alla genovese ai termini della sua decisione del dì 11 giugno 1836 non deb-

ha esservi alcuna restrizione per lo che possono restare nell'abitato, o costruirsi dei nuovi.

2. Che per quelli poi alla calabrese debba starsi fermo al risoluto precedentemente con decisione del 1818 potendosi soltanto permettere per le ricolte di questo corrente anno.

La prego, signor intendente, di ordinare alle autorità comunali che da lei dipendono, che ne curassero l'adempimento.

— 508 —

Ministeriale del 18 *decembre* 1844 *diretta dal ministro delle finanze al direttore generale della cassa di ammortizzazione con la quale si esclude la riforma dell' articolo* 17 *del regolamento annesso al decreto del* 7 *maggio* 1839 *in ordine alle pruove delle contravvenzioni sui tratturi.*

Con rapporto del 21 agosto ella rifletteva, esser quasi impossibile l' aversi una pruova delle contravvenzioni sul pascolo dei tratturi subitocchè nell'articolo 17 del regolamento de' 7 maggio 1839 si prescrive, che la sorpresa debba farsi da' guardiani alla presenza di due testimoni estranei da intervenire nei verbali, che quelli ne redigono, giacchè in una deserta campagna è difficile rinvenirsi a tempo persone delle quali possa aversi l' intervento.

Quindi proponevasi, o di stabilire una indennità a testimoni da pagarsi sulla cassa delle multe dietro specifica veduta dal direttore, ovvero di riformarsi il citato articolo, eliminare i testimoni, e render valevole, che fosse firmato da due o più guardiani; espediente il secondo, ella osservava, che trova un qualche appoggio negli articoli 136 e seguenti della legge forestale.

Dopo essersi consultato l' agente del contenzioso, si riflettè nel ministero, che de' due partiti il primo non sarebbe adottabile, poichè se si dice in aperta campagna non si rinvengono due persone a far da testimoni, non si avrà a chi le indennità abbiano a pagarsi, ed era pericoloso adottarsi il secondo, mentre i semplici guardiani non possono riscuotere quella fede, che dalla legge è data agli uffiziali addetti a scovrire, e sorprendere le contravvenzioni in materia forestale, e quindi il verbale da questi vien redatto, presentato al giudice tra le ore 24 e giurato fa una prova che non può ravvisarsi pe' verbali redatti da' primi, i quali non offrono altro carattere, se non di semplici materiali custodi delle proprietà del Tavoliere.

Mettendosi però in discettazione la riforma di una delle parti di un decreto, io credei opportuno di consultare il ministro di grazia e giustizia, ed il medesimo risponde osservando.

Che il regolamento diretto a preservare dai danni l'erba dei reali tratturi contiene i fatti vietati con le sanzioni contro i trasgressori, e le norme di procedura intese a chiarire, ed a giudicare in giustizia su fatti imputati.

Che nella prima parte oltre la indennizzazione, ed il rifacimento delle spese di giustizia, sono determinate ammende, e non lievi in taluni casi.

Che nella seconda parte non si ritiene intero l'ordinario sistema di rito, giacchè la pruova della contravvenzione è confidata ai guardiani, a beneficio de' quali è autorizzata una gratificazione sul fondo delle ammende, alle quali i contravventori son condannati. Il giudizio sul rapporto de' guardiani, notificato con giuramento, e confidato al consiglio d' intendenza di Capitanata, ha l' incarico di procedere senza alcuna formalità, e decidere inappellabilmente secondo l' articolo 15 del regolamento medesimo, non dandosi all' imputato, che la facoltà di presentare una memoria in propria difesa.

Che per la gratificazione accordata ai guardiani non potrebbe ammettersi indifferenza nella formazione de' rapporti sui quali si decide.

Che una procedura senza formalità, ed una difesa in certo modo limitata potrebbe far temere pericoli.

Che a rimuovere ogni timore nell' articolo 17 del regolamento medesimo, volle che i verbali de' quali si fa menzione negl' articoli precedenti, non possono aver corso legale senza l'intervento almeno di due testimoni estranei, i quali conformino la verità delle contravenzioni, la sorpresa fattane in flagranza, e tutte le altre circostanze di essa.

Dopo tutto ciò opina il lodato ministro, che l' articolo 17 del regolamento essendo essenzialmente coordinato con gli articoli precedenti, non sia da riformarsi, mentre sono ritenute tutte le altre parti del regolamento medesimo, le quali non danno alla difesa la garentia che viene dal rito ordinario.

Or io trovo di moltissimo peso le osservazioni fatte nel ministero, e ben sagge le riflessioni del prelodato ministro, per decidermi a rigettare la riforma che si era proposta.

— 509 —

Ministeriale del 21 dicembre 1844 diretta dal ministro delle finanze al direttore generale della cassa di ammortizzazione con la quale si approva il regolamento per la esazione delle reste del tavoliere.

Io approvo il regolamento formato dalla commessione del tavoliere con adesione del ricevitore del ramo, risguardante il modo ad esigere le reste contro de' censuari, che ne vanno debitori, pervenuto detto regolamento con di lei rapporto del 4 del corrente.

Regolamento formato dalla commissione finanziera del tavoliere di Puglia per l'esazione delle reste.

L' anno 1844 il giorno 4 dicembre in Foggia. Il signor intendente della provincia, qual presidente della commessione suddetta creata col real decreto de' 29 novembre 1829 per la percezione delle rendite del tavoliere, sin da' 2 dello scorso mese di novembre, ebbe ricevuto da'deputati generali del ceto de'censuari pastori il seguente ufizio.

» Valloscura 2 novembre 1844 — Sig. Intendente—Con l'articolo 2.° del real decreto de' 29 novembre 1829 furono aboliti i così detti commissarî, che per lo innanzi erano stati adoperati al ricupero degli arretrati. Si stabilì del pari che le reste delle quantità, le quali nel maturo non fossero soddisfatte da' debitori presso la cassa del ricevitore del tavoliere in Foggia (ove per convenzione sono essi obbligati di versare) venissero consegnate ai ricevitori distrettuali, compresi quelli del capoluogo della provincia, i quali rimanessero incaricati della esazione di tali arretrati, facendo uso delle coazioni, come trovasi stabilito per lo contributo fondiario, ne' termini del real decreto de' 23 gennajo 1816.

» Una così saggia disposizione, che raggiunga lo scopo del nostro augusto Sovrano, facendo sì, che la percezione delle rendite succeda col minor aggravio de' suoi amatissimi sudditi, e con la maggior sicurezza degl' interessi fiscali, non ha certamente avuto luogo, tostocchè aboliti i così detti commissari, i ricevitori del tavoliere protempore, surrogando a questi il nome di loro incaricati, si avvalgono dell' opra loro inviandogli in diversi comuni e poderi di fare l'esazione de' suddetti arretrati.

» Quest' incaricati che non hanno alcuna responsabilità legale, nè alcuna indennità determinata, vendono a carissimo prezzo ogni piccolo favore, che accordano a quegl' infelici censuari, i quali non hanno pronto il contante per soddisfare i loro arretrati, ed accordando una dilazione mercè pagamento, concorrono a procurare una nuova sottrazione alle meschine risorse del contribuente.

» Chiaro d' altronde apparisce, che se prima i commissarî esigevano le loro indennità determinate dalla legge per rata di debitori, gl' incaricati de' ricevitori in vece, a nessuna responsabilità sottoposti, nè avendo alcuna determinata indennità, e dovendo vivere in paesi lontani, a mille vessazioni soggettar debbono gl' infelici censuari debitori, con farsi scudo della veste, che indossano, quali incaricati del ricevitore del tavoliere.

» Ciò posto è facile il conchiudersi che, se l' augusto nostro Sovrano intese far meno dura la condizione de' censuari con l' abolizione de' commissarî; lo stato di essi divenga più duro

con la surrogazione fatta degl' incaricati — Non so d' altronde comprendere, come ciò possa avvenire; tostochè il ricevitore può valersi de' mezzi che il citato real decreto gli accorda, senza aver d'uopo di ricorrere ad altri mezzi che la legge non suggerisce.

» Signore, ella sa pur troppo quali sventure abbiano sofferte i censuarì; e fra questi massimamente i locati, i quali ridotti, può dirsi quasi alla miseria per le patite disgrazie, e privi di qualunque risorsa sono stati nella dura necessità di offrirsi vittima della ingordigia de' speculatori per soddisfare i pesi della industria; e precisamente i canoni e la fondiaria. È notissimo che il complesso di tutte le disgrazie del nostro ceto ha cagionata la catastrofe la più spaventevole della pastorizia, tra perchè da molto tempo si videro distratti i capitali di danaro (opera di tante disgrazie ed infiniti perigli); tra perchè i locati sono stati obbligati di contrarre debiti non indifferenti, ed a gravissime usare; tra perchè finalmente la stessa necessità gli ha costretti a vendere in ogni anno gli animali di vita per far pronte alla mancanza degl' introiti, dietro la perdita de' loro prodotti per le sofferte mortalità come sopra cennate.

» In tale spaventevole posizione del ceto che io ho l' onore di rappresentare di unita ai miei colleghi, io mi credo nel dovere, nella lontananza di essi di farle rimarcare quegli sconci che mettono il colmo alle comuni nostre sventure, scongiurandola perchè non voglia permettere, che gl' infelici censuari del tavoliere sieno più lungo vessati da misure di rigore che la legge non detta, ma che pare invece voglia assolutamente vietate.

Volendo quindi il cennato signor intendente porre in disamina gli inconvenienti di che si fa parola nell' uffizio succennato, ha per tale oggetto convocata sotto la sua presidenza, la commissione finanziera, ai termini del cennato real decreto, i cui componenti sono il direttore del tavoliere, il consigliere abruzzese, ed il ricevitore del tavoliere.

Quest' ultimo ha esposto che egli affatto nuovo nella carica che la Maestà Sua si è degnata di conferirgli, ebbe in pensiere, nell' adempimento de' doveri della stessa di seguire perfettamente le tracce ed i sistemi praticati da'suoi antecessori. Che tra gli altri trovò quello di spedirsi ne' rispettivi domicili dei censuarì debitori, in ispezialità pel distretto di Foggia, i così detti incaricati, scelti tra la classe degli aboliti commissari, ai quali si consegnavano gli estratti di debito, la cui mercè curavano la esazione delle somme dovute dai coloni. Che volendo egli eseguire il sistema adottato, ebbe rimessi al sig. intendente di questa provincia ed al direttore del tavoliere i soliti estratti, onde firmati da quest' ultimo e vidimati dal primo avesse potuto consegnarli agl' incaricati suddetti per curare la percezione delle rendite in ritardo. Che il lodato sig. intendente e direttore del tavoliere essendosi rifiutati a siffatte vidimazioni, per

motivi da discutere in commissione finanziera; esso ricevitore altamente e formalmente protesta di non aver egli un personale interesse alla spedizione di dett' incaricati, ma interessargli soltanto che la percezione delle rendite sia fatta nel modo più celere e con mezzi legali, e meno onerosi per la classe de' censuari debitori. Che quando la commessione, chiamata anch' essa a concorrere e procurare il bene della percezione delle rendite del fisco, gli farà aperti i mezzi legali da potere usare contro i debitori, è suo intendimento di usar questi a preferenza di qualsiasi altro che possa apparentemente credersi vessatario ed illegale.

La commessione ha considerato

Che col paragrafo 2.° del secondo articolo del real decreto de'29 novembre 1829 affine di eliminare gli abusi e le estorzioni che si commettevano in danno de' censuari, venne abolita la classe de' commissari del tavoliere. Che ciò i ricevitori pro tempore, cangiando il solo titolo de' commissari; sonosi arbitrati in diverse epoche di spedire i medesimi colla qualità di incaricati ne' domicili de' rispettivi debitori, di talchè nel fatto si è resa del tutto elusoria quella sovrana disposizione presa con tanta maturità.

Che dagl'incartamenti esistenti nell' archivio dell'abolito stralcio del commissariato civile si scorge che in tempi diversi molti richiami de' censuarii furono presentati perchè quest' incaricati non si fussero più spediti nei domicilii de'debitori, ma comunque sulle prime fossero stati presi in considerazione, pure dopo parecchie discussioni rimasero assonnati, dacchè non vi fu mai una difinitiva risoluzione di sua eccellenza il ministro delle finanze rivestita di sovrana sanzione, la quale avesse invalidate le prescrizioni del succennato real decreto e regolamento.

Che rinnovati siffatti clamori per mezzo de' deputati generali del ceto de' censuarii, è ormai tempo di discuterli con tutta quella ponderazione che esige l' importanza de' medesimi, non disgiunta dall' interesse che dee prendere ogni pubblico amministratore, perchè i tributi e le rendite dello stato sieno esatte col minore possibile danno de' contribuenti

Che a raggiungere questo scopo il mezzo più facile e legale sia quello di richiamare in stretta osservanza le leggi ed i regolamenti dati fuori per la percezione delle rendite del tavoliere, ne' quali, con sano accorgimento, il legislatore ebbe tassativamente determinati i mezzi legali da porsi in opera contro i censuarii debitori.

Che in effetto, escluso sempre l'uso de' commissarii (oggi per questi incaricati) coll' art. 2 del cennato real deceto de' 29 novembre 1829 trovasi espressamente stabilito che il ricevitore, per la esazione degli arretrati, debba far uso delle coazioni

come per il contributo fondiario, *ne' termini bensì del decreto de' 23 gennaio* 1816 e la stessa norma è indicata nell' articolo 4 del regolamento annesso a quel decreto del 1829.

Che comunque sia vero che col paragrafo 5. dell' articolo 3 del cennato regolamento sia stato messo a stretto obbligo del ricevitore, sino alle diverse epoche destinate al notamento da presentarsi alla commessione delle reste dipendenti dalle terre a coltura, e sino alla spedizione delle rispettive liste di carico distinte per distretto, di succedere lo incasso delle rendite, ed impedire il trafugamento de' prodotti, non è meno vero altresì che nello stesso articolo è detto *di usare tutt' i mezzi accordati dalla legge*, e tra questi non vi ha certamente quello della spedizione degl'incaricanti ne' domicilii de'censuarii debitori.

Che il sistema contrario sin' oggi tollerato non ne giustifica la legalità, avvegnachè il tempo, per quanto lungo esso sia, non cangia la natura degli abusi.

Che nel fatto la spedizione di quest' incaricati torna, come ben dicono i deputati generali, molto più gravosa a' censuarii debitori, degli stessi commessarî di un tempo, poichè questi ultimi, comechè riconosciuti dal governo, aveano una certa risponsabilità ed una indennità determinata, che andava spartita tra tutt' i debitori dello stesso comune. nel mentre che i primi, fuor di ogni risponsabilità e censura, esigono da ogni debitore quelle somme che possono, e mettendo a profitto le dilazioni che accordano, scemano così in varie guise, ed a tal punto le risorte de' medesimi, che spesso si verifica di avere i censuarî pagate tante diverse piccole somme per dilazioni ottenute, che congiunte insieme avrebbero se non estinto, almeno gran chè scemato il lor debito inverso la ricevitoria del tavoliere.

Che altronde sien queste le dannevoli conseguenze del sistema finoggi tollerato, è indubitabil cosa, giacchè quest' incaricati, privi di soldo e di ogni altro mezzo di sussistenza, nè essendo compensati dal ricevitore che li spedisce, non possono altramente provvedere ai loro bisogni, e pel tempo in che adempieno la commissione, e per tutto il dippiù dell'anno, che scroccando, all' ombra del potere e dell' autorità di chi l' ebbe inviati sopra luogo, alla classe de' censuarî debitori quelle somme che loro può far dare, sia la credulità dei medesimi, sia l' importanza de' favori ricevuti.

Che con ministeriale dell' eccellentissimo delle finanze de' 16 giugno 1830 fu espressamente vietata la spedizione de' commissarî contro i debitori del tributo fondiario, la quale fu conforme al real decreto de' 29 novembre 1829 e se con tale divieto è stato severamente imposto per siffatta percezione certamente di gravissima importanza per l' andamento delle pubbliche faccende dello stato, non può nè dee obliarsi per la percezione delle rendite del tavoliere.

Che da ultimo, è stata sempre mente di Sua Maestà (D.

G.) che la percezione delle rendite e tributi dello stato sia menata innanzi con mezzi, più che sia possibile, meno gravosi ai fedelissimi sudditi. Ed in effetto un tale benigno pensamento è stato non ha guari ripetuto dalla Maestà del Re col sovrano rescritto de' 22 maggio dell' anno corrente; ove in proposito di percezione è detto così « il Re vuole che il ministro delle finanze inculchi severamente a tutt' i suoi funzionari, che nella riscossione delle pubbliche imposte sieno allontanate le ingiuste vessazioni, e che le punisca immediatamente a tenore delle sue attribuzioni Le imposte pubbliche sono un peso indispensabile al mantenimento dello stato, ma le interessate vessazioni nella riscossione di esse sono spesso più dure delle stesse imposte.

Per cosiffatti motivi la commessione è di unanime avviso di non doversi permettere, finchè da Sua Maestà (D. G.) non venga altrimenti deciso, al ricevitore del tavoliere di spedire i così detti suoi incaricati ne' diversi domicilii de' censuarii debitori, ma invece di servirsi di tutte le coazioni che si impiegano contro i debitori del tributo diretto cioè.

1.° Le guardie in casa, che si richiederanno all' intendente, ogni qual volta debbono essere adoperate, secondo le regole prescritte per la percezione della fondiaria.

2.° Dei sequestri per la esecuzione de' quali, il ricevitore potrà colla sua prudenza o servirsi dell' usciere del consiglio di questa intendenza, o mettere in corrispondenza coi regii giudici, i quali avran cura di consegnare agli uscieri gli estratti di debito per le debite procedure di esecuzione, e laddove siavi opposizione per parte del debitore, invieranno gli atti corrispondenti al cennato ricevitore onde discutersi presso questo consiglio d' intendenza, a' termini dell' art. 4 del regolamento de' 29 novembre 1829. E ciò a fine di eliminare un altro incoveniente verificato dalla commissione, cioè di portarsi per lo spesso la discussione di dette opposizioni a conoscenza de' regi giudici.

3.° Da ultimo l' arresto de' debitori, indipendentemente però dalla devoluzione de' fondi censiti, ne' casi preveduti dalla legge de' 13 gennaio 1817.

— 510 —

Decreto del 31 dicembre 1844 contenente sovrane dichiarazioni relative a taluni dubbii di legge elevati dalla suprema corte di giustizia di Napoli nella causa tra i fratelli Pirgisano ed i fratelli Cervone.

Su' dubbi di legge elevati dalla corte suprema di giustizia in Napoli ad occasione del giudizio trattato negli antichi e nei nuovi tribunali tra' *fratelli Prigisano e Cervone*, cioè:

1.° *Se debba ritenersi legalmente esistente una sentenza del*

già S. R. C., che trovasi scritta nei fogli bianchi del correlativo processo del consigliere relatore della causa:

2.° Se sia legale la spedizione della sentenza medesima, formata giusta gli articoli 841 *e* 842 *dell' abolito codice di procedura civile, sotto il cui impero rilasciavasi:*

3.° Se, stanti le disposizioni del decreto de' 4 *di marzo* 1809 *che permettevano l' uso de' gravami del rito abolito contro le sentenze de' tribunali antichi della capitale, possono tali sentenze impugnarsi ancora co' gravami del rito novello:*

4.° Se la perenzione dell' appello proposto contro la detta sentenza porti di dritto che la medesima acquisti forza di cosa giudicata:

5.° Se, dopo dichiarata irrevocabilmente la perenzione, possa proporsi eccezione di competenza per fare nuovo esame degli effetti della perenzione.

Sul primo — Veduta la prammatica 89 n. 8 sotto il titolo *de Officio S. R. C.*, e la prammatica 10 sotto il titolo *de Officium judicium*, per le quali era prescritto che le sentenze pronunziate dal collegio si scrivessere sul processo della causa dal consigliere relatore, e si notassero poi sul registro del segretario del collegio medesimo.

Veduto il processo originale antico della causa *Prigisano* e *Cervone*, nel quale esiste la sentenza autografa sotto la data de'19 di gennaio 1808, scritta dal consigliere relatore;

Veduti i certificati del grande archivio contestanti trovarsi la sentenza medesima trascritta nel registro del segretario del S. R. C. sotto la data stessa; essere trascritti altresì i nomi dei consiglieri che nel collegio intervennero nella udienza di quel giorno.

Sul secondo — Veduti gli articoli 841 e 842 dell' abolito codice di procedura civile, che determinano il metodo per ottenere da' depositari copia legale degli atti rimasti imperfetti;

Veduta la copia della cennata sentenza spedita nel 1816 in conseguenza di ordine del presidente del tribunale civile, uniformemente a quelle prescrizioni.

Sul terzo — Veduto l' articolo 3 del decreto de' 4 marzo 1809, il quale se permise alle parti di far uso de' gravami concessi dall' antico rito contro i decreti non passati in giudicato de' tribunali superiori della capitale, non tolse loro la facoltà di gravarsene innanzi a' novelli tribunali, usando dei rimedi apprestati dalla nuova procedura.

Sul quarto. — Veduto l' articolo 469 dell' abolito codice, e l' articolo 533 delle vigenti *leggi di procedura civile* concordi nel dichiarare come effetto legale della perenzione in causa di appello di dare alla sentenza impugnata la forza di cosa giudicata.

Sul quinto. — Vedute le decisioni della gran corte civile in Napoli che la perenzione ammettono, e la decisione della

corte suprema di giustizia che, il ricorso per questa parte rigettando, pone termine a quella quistione fra le parti: che così ogni disputa ulteriore per gli effetti legali della dichiarata perenzione dell' appello, e sulla competenza della gran corte civile per tal esame, torna inopportuna.

Veduto l' articolo 131 della legge de' 29 di maggio 1817 sull' ordinamento giudiziario ne' reali domini di quà del regno:

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Dichiariamo:

Constare legalmente della sentenza del S. R. C., conformemente a' dettami delle antiche prammatiche del regno;

La spedizione della sentenza essersi eseguita a' termini degli articoli 841 e 842 dell' abolito codice di procedura civile:

Il decreto del 1840 non vietare di usarsi de' gravami instituiti dal nuovo rito contro le sentenze degli antichi tribunali della capitale:

La perenzione dell' appello portare di diritto che la sentenza appellata prenda forza di cosa giudicata:

Non esser luogo a questioni di competenza dopo la dichiarazione della perenzione dell' appello e degli effetti della perenzione.

2. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il faro sono incaricati, ciascuno per la sua parte, della esecuzione del presente decreto.

Fine dell' anno 1844.